

A cura  
di Giorgio Bongiovanni

Prefazione  
di Manfredi Borsellino

# GIUSTIZIA E VERITÀ

---

Gli scritti inediti del giudice Paolo Borsellino



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

a cura di Giorgio Bongiovanni

# GIUSTIZIA E VERITÀ

Gli scritti inediti del giudice Paolo Borsellino

Prefazione di Manfredi Borsellino



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

© 2003 ACFB  
Associazione Culturale Falcone e Borsellino  
Via Molino I, 1824 S.Elpidio a Mare (AP)  
*www.antimafiaduemila.com*

Immagine di copertina per gentile concessione  
della famiglia Borsellino

# Indice

## *Prefazioni*

Vittoriano Solazzi.....	9
Manfredi Borsellino .....	11
Giorgio Bongiovanni .....	13
Avvertenze .....	17
Mafia e droga - interventi giudiziari .....	19
La mafia oggi: sistemi di lotta.....	23
Il pentitismo .....	37
Dietro il paravento della normalizzazione .....	53
1992, in Europa senza mafia .....	59
Necessità di verificare il valore delle iniziative antimafia .....	67
Attività della Pubblica Amministrazione e supplenza dell’Autorità Giudiziaria.....	71
La cooperazione Italia-Usa e il problema del riciclaggio .....	81
Il ruolo del PM con il nuovo codice.....	95
<u>Droga libera o uomini liberi?</u> .....	103
Sicurezza dei cittadini contro ogni forma di criminalità .....	113
<u>NO ALLA DROGA: Insieme</u> .....	121
La persona oggi di fronte alla nuova morale, nel sociale e nel privato..	125
La mafia-le mafie .....	133
La legge sulla droga.....	139
Mafia e giustizia .....	145

I limiti del nuovo codice .....	151
Stato e criminalità organizzata: chi si arrende? .....	155
Difficoltà generali nella presentazione di libri (torto all'autore o torto all'uditorio) .....	159
Problematiche connesse ai collaboratori di giustizia .....	165
La risposta istituzionale nella lotta al crimine organizzato nel corso degli anni Ottanta .....	181
Mafia e Lavoro .....	189
Mafia e Cultura .....	197
La giustizia italiana di fronte alla criminalità organizzata .....	201
Giudici tra giustizia e ingiustizie .....	207
Sicilia e criminalità. Quale strategia di prevenzione e repressione del reato .....	211
Società civile e amministrazione della giustizia .....	221
Le direttive del Procuratore Nazionale Antimafia e il funzionamento delle procure-verso una nuova gerarchia? .....	225
Legalità e ordinamenti giuridici paralleli .....	241
Ultimo saluto a Giovanni Falcone .....	249
Una vita spesa per Amore .....	255
Liturgia del 23 giugno. Trigesimo della strage di Capaci .....	263
Lettere dei ragazzi al giudice Borsellino in ricordo di Giovanni Falcone .....	271
Indice dei riferimenti .....	275

*Alla Sig.ra Agnese,  
Lucia, Fiammetta  
e Manfredi Borsellino*



La figura di Paolo Borsellino rientra a pieno titolo nella galleria di quei nostri concittadini che, con termine ormai diffuso, vengono definiti eroi borghesi. Uomini che sono diventati eroi per aver fatto fino in fondo il loro dovere. Magistrati, avvocati, giornalisti, sindacalisti, rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni caduti nella prima linea di una guerra non dichiarata, combattuta con le armi della legalità e della democrazia. Le armi di Borsellino erano i suoi principi, gli stessi che danno il titolo a questo libro: la verità e la giustizia perseguite con perseveranza fino all'estremo sacrificio.

Gli scritti raccolti in questo volume danno piena testimonianza dell'intelligenza di questo magistrato. Emerge da queste note una analisi precisa e implacabile dei meccanismi, delle strategie e degli equilibri che governano il mondo dell'antistato. Borsellino delinea con capacità e finezza le caratteristiche moderne delle grandi organizzazioni criminali che condizionano la vita di alcune regioni italiane ma hanno ramificazioni pericolose e preoccupanti in tutto il paese. Le collusioni, gli intrecci con la finanza e la politica, i collegamenti internazionali vengono descritti con la padronanza di chi tratta quotidianamente questa materia mettendo in campo le energie migliori. C'è anche un altro elemento che Borsellino delinea con grande chiarezza ed è la capacità dell'antistato di creare consenso ed organizzazione, una sorta di supplezza dello Stato democratico che il magistrato individua con grande lucidità.

È un segnale di preoccupazione che, da un lato, ci fa riflettere, perché testimonia la debolezza della legalità democratica di fronte a poteri criminali che vogliono porsi come elemento di normalità quotidiana nella coscienza di tanti cittadini.

Ma, nel momento stesso in cui traccia la sua analisi tagliente e, a tratti, impietosa, Borsellino sembra voler indicare quali siano le armi e gli strumenti necessari per fronteggiare le derive criminali: la verità e la giustizia, da costruire quotidianamente con gli strumenti della legge e della democrazia.

Facciamo nostra la grande lezione di questo eroe borghese.

***Vittoriano Solazzi***

*Presidente*

*dell'Assemblea legislativa delle Marche*

Quando Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo mi hanno proposto di cercare insieme e raccogliere in un volumetto scritti e testimonianze di mio padre non ho avuto alcuna esitazione ad offrire la mia massima collaborazione poiché costituiva per me un'occasione unica per rivisitare quell'archivio fatto di carpette, fascicoli, raccolte di cui lui andava tanto orgoglioso.

È stata soprattutto un'occasione per leggere dentro il pensiero ed il patrimonio morale di Paolo Borsellino uomo e magistrato, anche per me che sono suo figlio ma che ho ancora tanto da imparare e scoprire.

Mio padre mi ha insegnato prima di ogni altra cosa l'umiltà e la riservatezza, due doti che cerco ogni giorno di applicare al mio lavoro di Commissario di Polizia qui a Palermo.

Leggendo alcuni di questi suoi scritti ho avuto la conferma di quanto fosse umano ed insieme intransigente, del valore assoluto del suo rigore morale.

L'esempio che ha dato a noi figli è stato di un padre molto premuroso ed incredibilmente innamorato del suo lavoro; era felice come un bambino quando di buon mattino si preparava per andare in Procura, quasi impaziente di cominciare, era come si suole dire un uomo decisamente realizzato; eppure sapeva godersi la vita.

Era un gran lavoratore ma non trascurava affatto i suoi hobby tra i quali spiccava il mare; ed il mare per lui significava scorrazzare con la sua barchetta lungo tutta la costa palermitana, significava fare lunghissime nuotate, a volte sott'acqua, lui che era un fumatore incallito ed irredimibile, il mare era la sua vera valvola di sfogo. Ma non l'unica. Si dilettava con la bicicletta, era un maestro nell'uso del barbecue e poi adorava i bambini, mai l'ho visto felice come quando aveva in braccio un bambino.

Oggi mi ritrovo ad avere le sue medesime passioni che, se possibile, ho ulteriormente intensificato.

Mi preme sottolineare che per quanto mio padre mi manchi tan-

tissimo e manchi - ad ognuno in modo diverso - a mia madre ed alle mie sorelle, egli è vivo. È vivo nei nostri cuori poiché una persona come lui non può mai scomparire, è indistruttibile ed invincibile e la sua battaglia l'ha vinta, ha risvegliato tante coscienze addormentate della sua amata Palermo.

*Manfredi Borsellino*

Una serenità che non conosce i confini apparenti della morte. Il suo studio ne è pervaso, dai pupi siciliani alle fotografie della sua adorata famiglia, dalla preziosa collezione di libri di storia alla meticolosa sistemazione dei suoi scritti, diario di una battaglia combattuta a mani nude in nome di valori immutabili e universali.

Amore, Verità, Giustizia. Non solo li ha difesi fino all'estremo sacrificio, ma li ha incarnati e tramandati divenendo così anch'egli eterno ed imperturbabile.

Sarà per questo che la stessa serenità è negli occhi e nel sorriso di suo figlio Manfredi. Che ci ha donato l'onore insperato di poter sfogliare tra gli appunti, le considerazioni e i pensieri del giudice Paolo Borsellino. Magistrato di professionalità impeccabile la cui lotta al potere politico-affaristico-mafioso, però, era scelta di vita.

«Effetto collaterale». Così definiva il rapido diffondersi della cultura antimafia a seguito dei brevi successi del maxi-processo, dopo essersi reso conto che la mera azione repressiva esercitata da magistratura e forze dell'ordine, a cui era stata consegnata una comoda delega in bianco, non era sufficiente. Solo che a «fare cultura» erano ancora i giudici, e tra questi lui.

La lotta alla mafia è questione essenzialmente morale, scriveva con quella calligrafia regolare e decisa, che non avrà mai fine a meno che non avvenga una rivoluzione culturale e spirituale. Un taglio netto alla logica del compromesso che in Sicilia significa consenso e nel resto d'Italia inclinazione alla corruzione e al favoritismo e una presa di coscienza del bene collettivo come esigenza suprema rispetto alla soddisfazione dell'interesse particolaristico.

A Palermo, cuore della Terra di Sicilia, tanto amata, chiedeva il coraggio di frantumare il muro dell'omertà, di liberarsi dalla falsa idea di una mafia dispensatrice di favori e protezione che in realtà, approfittandosi delle colpevoli e dolose carenze delle Istituzioni, altro non fa se non accrescere il proprio potere.

A Roma, cuore dello Stato che ha servito fino in fondo, chiedeva il coraggio di recidere quelle viscide collusioni che permettono a

Cosa Nostra e alle altre organizzazioni criminali, che già da allora alzavano pericolosamente la testa, di proliferare nei secoli.

Nel percorso del suo scrivere riordinato in una cronologia che copre all'incirca dieci anni si percepiscono in crescendo disillusione, amarezza, rabbia, dolore e le parole si fanno più aspre, più taglienti, più astute, più ardite. Niente, però, né gli attacchi infamanti né gli ostacoli, nemmeno la perdita dell'amico più fraterno Giovanni Falcone e l'esatta dimensione del «gioco grande» intaccarono mai la profonda convinzione che, alla fine, la guerra si vincerà.

Donò per questo la sua vita come atto d'amore e come atto di fede. Perfettamente cosciente dell'entità del prezzo da pagare.

Sereno della sua scelta, quindi, non ebbe mai timore di assumere una posizione scomoda o di contrastare il potere costituito. Difese l'operato del pool antimafia, smembrato con il tradimento e inghiottito dall'ipocrisia della «normalizzazione», da coloro che, con la complice disonestà intellettuale dei soliti libellisti, ne contestarono metodi di lavoro e accusarono i giudici di uso strumentale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Con Giovanni Falcone inventarono la regolamentazione dell'inesistente istituto dei pentiti, si esposero in prima persona pur di poter usufruire della chiave che aprì loro la porta nascosta per entrare nel ventre molle del nemico e per risalire fino quasi a toccare il centro nevralgico del comando.

Dovettero assassinarli brutalmente per fermarli.

Perché a niente erano servite la delegittimazione, le continue umiliazioni e le modifiche legislative che rendevano praticamente impossibile il loro lavoro.

Borsellino appuntava e sottolineava con un tratto sempre più frettoloso la sua disapprovazione per gli attentati alla indipendenza della magistratura, per le insinuate riforme alla discrezionalità dell'azione penale, richiamava i ministri alla parola data sulla libertà di azione del Pubblico Ministero e soprattutto denunciava la politica antimafia

di facciata, fatta di provvedimenti emergenziali adottati sull'onda emotiva successiva ad un omicidio eccellente.

Ripeteva instancabilmente che il nodo da sciogliere era essenzialmente politico e amministrativo e con graffiante ironia, per rispondere al quesito che apriva un convegno su chi fra mafia e Stato si sarebbe arreso prima, si disse sicuro che non sarebbe stato lo Stato perché prima di arrendersi si deve almeno provare a combattere.

Lamentava infatti l'assenza di una vera volontà di sconfiggere il dilagare mafioso capace di risorgere continuamente dalle sue apparenti ceneri grazie alle protezioni e alle connivenze e soprattutto grazie al vantaggio economico che il riciclaggio di miliardi di narcodollari ha portato in tutto il Paese.

Nella logica del commercio affaristico senza limite, dell'utilitaristico *do ut des*, del «tutto ha un prezzo», compresa la vita umana, il giudice Borsellino individuava la radice del male diffuso, di quella complicità all'illecito che è terreno fertile per il crimine.

In tutta probabilità realizzò appieno quanto questo male fosse endemico quando Giovanni Falcone fu ucciso. Quando gli fu chiaro che da Roma, da Palermo e da Milano le indagini della magistratura stavano riuscendo a fraporsi ed impedire la successiva mossa delle «menti raffinatissime» che sulla scacchiera del «gioco grande» stabilivano una nuova strategia di potere.

Per questo il suo omicidio, come quello del suo fraterno amico, rientrò nel pacchetto di scambio, proprio al centro della più pericolosa delle convergenze di interesse.

Contro il tempo e con il fardello della morte nel cuore, raccolse l'ultimo respiro di Giovanni Falcone e il suo testimone, si iscrisse fra gli ingiusti con quell'umiltà che è solo dei giusti e proseguì nel suo lavoro di investigatore e nel suo ruolo di uomo tra gli uomini e pregò tutti di accettare quella eredità «gravosa e bellissima» e di pagarla con gioia, testimoniando, con le azioni di tutti i giorni, che Falcone è vivo.

Il giudice Paolo Borsellino ha lasciato la stessa identica eredità.

Undici anni dopo siamo ancora tutti chiamati a rendere testimonianza. Non tanto dell'operato che fu del pool di cui oggi si ricordano solo le grandi gesta, omettendo di proposito con quanta viltà furono calunniati i giudici istruttori, ma di quei principi cui si ispirarono e cui fanno riferimento molti di quei magistrati che oggi subiscono gli stessi attacchi.

Come se il tempo non fosse mai passato, come se il tritolo non avesse mai dilaniato l'autostrada di Capaci e devastato i palazzi di via D'Amelio, la stampa, sempre i soliti libellisti tra l'altro, sperpera inchiostro e carta contro i «giudici politicizzati», sull'uso strumentale dei collaboratori di giustizia ecc..., e la politica, tanto per non smentirsi, introduce modifiche legislative che rendono praticamente impossibile il loro lavoro.

I magistrati che hanno scelto di vivere sulla propria pelle l'eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non si fermano.

I loro familiari hanno tenuto alto, con aristocrazia e dignità, il valore umano e spirituale dei propri congiunti.

Alla società civile, a noi giornalisti, il compito di fare memoria e di preservare la verità dallo sciacallaggio dei «normalizzatori», dei voltagabbana, dei traditori e dei detrattori di quella cultura umana e spirituale che ha permesso a Paolo Borsellino di vincere la morte.

Con profonda umiltà e devozione speriamo che la raccolta dei testi originali del giudice Borsellino possa rendere questo servizio.

*Giorgio Bongiovanni*

## Avvertenze

I testi contenuti in questa raccolta, ordinati cronologicamente, sono tutti scritti originali che il giudice Paolo Borsellino conservava nel suo studio.

Si tratta per la maggiore di appunti autografi che abbiamo lasciato pressoché intatti, comprese le abbreviazioni o le freccette di collegamento dei pensieri, poiché ci premeva restituire nella sua integrità anche la metodologia con cui il magistrato si preparava per intervenire ad un convegno culturale o ad una audizione ufficiale.

Quindi sono state apportate modifiche solo quando la comprensione si presentava difficoltosa.

Infine abbiamo voluto allegare alla commovente commemorazione che il giudice Borsellino fece del suo fraterno amico Giovanni Falcone, in due versioni simili, ma significativamente differenti, i passi della Bibbia che scelse. Probabilmente ripensando alla loro esperienza comune, probabilmente alla ricerca di parole che esprimessero il suo stato interiore.

Sono state riportate le scansioni di alcune pagine di appunti per il loro indubbio valore documentale e per meglio far intendere le nostre scelte editoriali.

## Mafia e droga - interventi giudiziari

Evitare qualsiasi divagazione storica e sociologica sull'argomento.

Fornire quadro sintetico degli interventi dell'apparato repressivo dello Stato per combattere ed arginare il fenomeno mafioso che da tempo impiega la maggior parte delle sue forze nel traffico degli stupefacenti e da tale traffico trae i suoi maggiori illeciti profitti.

Necessità preliminare di qualche riflessione sul significato del binomio mafia-droga da più di un decennio alla costante attenzione dell'apparato giudiziario e finalmente anche dell'opinione pubblica.

Mafia oggi è art. 416 bis C.P. (l. 13.9.82 n. 646) associazione i cui componenti si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, servizi pubblici o per realizzare profitti ed altri vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Definizione applicabile anche a camorra e 'ndrangheta.

Definizione che copre l'attività propriamente illecita (omicidi, se-

questri, estorsioni, traffici vietati) e l'attività di reimpiego dei profitti in appalti, commerci, servizi etc.

In particolare traffico di stupefacente-reimpiego massiccio in altre attività lecite o illecite degli enormi profitti ricavati.

DROGA sostanze stupefacenti di cui alle tabelle allegate alla legge n. 685/75 in particolare EROINA-COCAINA, il cui commercio è stato monopolizzato dalle associazioni mafiose.

Fenomeno verificatosi dall'inizio degli anni 60 e consolidatosi negli anni 70.

L'attenzione giudiziaria al problema, per una realtà fisiologica non eliminabile del tutto si è sempre rivolta ad aspetti del fenomeno mafioso sorpassati o che stavano per essere sorpassati.

- 1) Mafia agricola-mafia dei mercati
- 2) mafia urbana-sfruttamento aree edific.
- 3) mafia imprenditrice

il passaggio dalla 2° alla 3° avviene nel decennio 70-80 nel corso del quale l'intervento repressivo è carente.

Lo sforzo massimo in questo periodo è rappresentato dal proc. c/114. Età media degli imputati molto alta. Raffica di assoluzioni (non si parla di droga).

Eppure in quel periodo arrivano i primi segnali: 1972 sequestro in New York di Kg. 83 di eroina proveniente da Genova e condanne in USA di elementi italiani di estrazione mafiosa.

Luglio 1979: Kg. 4 di eroina scoperti da Boris Giuliano - Uccisione di Giuliano - Omicidio Basile.

Questi delitti dimostrano che gli interessi in gioco sono ormai enormi e che l'attacco diretto alle Istituzioni è ormai per la mafia un fatto necessitato.

Reazione giudiziaria grandi istruttorie contro associazioni mafiose dall'80 in poi (in particolare proc c/ Spatola Rosario ed altri).

Realtà che viene fuori da questi processi.

{ Mafioso manager (aereo telefono).  
età media 40 anni  
disinvolto uso sistema bancario  
reinvestimenti  
nuovo rapporto con i politici.

Caratteristiche costanti

Clan familiari - costante ricorso alla violenza - non abbandonano delle vecchie attività.

All'inizio impreparazione dell'apparato repressivo giudiziario ad affrontare il fenomeno sia per la mancaza di mezzi sia per la mancaza di attitudine e di conoscenze tecniche.

Risultati nonostante tutto ottenuti:

scoperte e interruzione dei canali finanziari (grandi mov. denaro=grosse tracce)  
scoperte di raffinerie  
sequestri droga ed armi.

Crescita contemporanea della coscienza civile e politica che porta a:

- 1) Legge La Torre-Rognoni 13.9.82 n. 646
- 2) legislazione di emergenza anche per la mafia
- 3) art. 90 reg. penitenziario
- 4) rinvio all'introduzione del proc. accusatorio.

Ragioni di contrarietà alla riforma.

Pentitismo e crisi dell'omertà.

Necessità della legislaz. premiale (casi Tortora-Tobagi).

La identificaz. fra mafia e droga porterà alla crisi definitiva delle organizzazioni mafiose.

*Siracusa, 9 novembre 1984*

## La mafia oggi: sistemi di lotta

Il panorama delle indagini in corso nei vari uffici giudiziari d'Italia in ordine alla criminalità organizzata di tipo mafioso induce a ritenere che, forse, per la prima volta ed in tutto il territorio nazionale, sia in atto una vera e propria "offensiva giudiziaria" che mira al cuore del fenomeno nel suo complesso, creando obiettive difficoltà alle organizzazioni criminali e lasciandone intravedere il declino. Mai nel passato si è verificata come nel momento attuale la contemporanea pendenza presso gli uffici giudiziari aventi sede nei punti nevralgici del territorio, ove più virulenta si manifesta l'azione delle organizzazioni mafiose e camorristiche, di procedimenti penali con così rilevante numero di imputati, cui si addebitano non solo l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ma altresì specifici e gravissimi episodi criminosi, costituenti i reati-fine per la consumazione dei quali l'organizzazione criminale opera: omicidi, rapine, estorsioni, traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, violazioni valutarie etc.

Mi riferisco ai procedimenti in corso a Trento, a Milano, e Roma contro Bono Giuseppe ed altri, a Napoli contro i gruppi della Nuova Camorra e della Nuova Famiglia, a Palermo, dove presso quell'Ufficio Istruzione si procede contro gli appartenenti alla associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", imputati tutti dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., 75 e 71 della legge n°685 del 1975 per traffico di sostanze stupefacenti.

Al fine di dare un'idea delle dimensioni, mai prima raggiunte, di tali procedimenti, mi limito ad esporre taluni dati concernenti quello pendente in Palermo.

Ben quattrocentottantacinque imputati risultano colpiti da mandato di cattura per i reati sopra menzionati. Gli ulteriori capi di imputazione raggiungono il numero di 330, fra essi 121 fra omicidi e tentati omicidi commessi nell'arco di tempo fra il maggio 1978 e il febbraio 1984/5 omicidi commessi in epoca precedente, numerosissime rapine ed estorsioni etc. Tutti reati contestati ad imputati noti.

Gli atti processuali espletati hanno dato luogo alla formazione di oltre trecento fascicoli, ai quali vanno aggiunti quelli, numerosissimi, contenenti la ponderosa documentazione bancaria patrimoniale acquisita ed in via di sviluppo e gli ulteriori documenti in sequestro.

Dalle indagini emerge l'immagine di una organizzazione mafiosa i cui principali esponenti non presentano caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle che s'erano già efficacemente delineate in analoghi procedimenti di minore respiro istruiti agli inizi degli anni 80.

Trattasi di organizzazioni internazionali che gestiscono illeciti traffici ed attività paralecite con accentuati metodi manageriali, disinvoltamente servendosi di strumenti bancari e societari per regolare i movimenti dei capitali illecitamente accumulati e con altrettanta facilità ricorrendo alle più barbare violenze per l'affermazione ed il mantenimento del loro predominio.

Persistono tuttavia arcaici elementi risalenti ad epoche più remote e rispecchianti l'esplicarsi della attività della organizzazione mafiosa in una società il cui grado di sviluppo era ben diverso dall'attuale e nella quale le attività economiche verso le quali la mafia rivolgeva la sua perniciosa attenzione non avevano assunto le dimensioni attuali, travalicanti i ristretti confini di una borgata, di un quartiere, di una città o intera regione, del territorio nazionale tutto.

Mi riferisco alla persistente suddivisione del territorio in "zone" di esclusiva "sovranità" delle varie famiglie mafiose, che da esse

zone prendono il nome; agli arcaici riti di iniziazione che risultano ancora praticati, almeno nel più recente passato; ai rigidi rituali di presentazione, alle componenti familistiche o parentali in genere che risultano mantenere ancora enorme rilevanza nell'ambito delle organizzazioni criminali mafiose.

Ditalché, accanto al mafioso imprenditore, che disinvoltamente conduce i suoi traffici illeciti e si dedica alle sue attività paracite varcando più volte l'anno l'oceano e manovrando con facilità consigli di amministrazione, telex bancari e fissati bollati, accanto ad esso, ripeto, opera ancora, e costituisce parte integrante ed essenziale dell'organizzazione, concorrendo a determinare la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, (opera ancora) l'associato cui vengono riservati più modesti e umili compiti, inerenti, ad esempio, al controllo di piccole zone territoriali di influenza ed alla consumazione di reati che potrebbero esser considerati di scarso rilievo se non contribuissero nel loro insieme ed in modo determinante, anche senza il necessario ricorso alle forme più eclatanti di criminale violenza, a creare ed a mantenere quelle condizioni di assoggettamento ed omertà che assicurano, tra l'altro, ai vertici della organizzazione l'esistenza di veri e propri "santuari" territoriali spesso impenetrabili alla azione investigativa.

Accanto a tali categorie di associati gravita, e va delineandosi la preoccupante consistenza nelle indagini in corso, una moltitudine di persone che, anche talvolta non essendo "ritualmente" inserite nella organizzazione, quindi non "uomini d'onore" a pieno titolo, secondo l'accertata terminologia mafiosa, collaborano stabilmente con essa prestando costante collaborazione per il raggiungimento dei suoi scopi criminali, secondo specifiche attribuzioni proprie dell'attività esercitata: medici, avvocati, commercialisti o esercenti altre varie professioni, la cui opera viene di volta in volta richiesta ed esercitata al di là dei limiti imposti dalla scrupolosa osservanza delle regole e della deontologia professionale.

Soltanto accertando la consistenza di questo multiforme apparato organizzativo, individuandone i componenti, impedendo con la loro incriminazione e cattura che gli stessi continuino a dare il loro apporto alla vita criminale della associazione mafiosa, sarà più agevole risalire (per l'indubbia maggiore facilità delle acquisizioni probatorie che si determina allorché si allenta la condizione generale di assoggettamento e di omertà cagionata dal virulento operare dell'apparato "militare" mafioso), sarà più agevole risalire, ripeto, a livelli ancora più alti della organizzazione, tenendo presente tuttavia che la penetrazione in determinati ambienti ancora soltanto poco più che sfiorati dalle indagini in corso non può essere validamente condotta dalla magistratura e dagli inquirenti in genere se non si determina una mobilitazione morale da parte della collettività che è condizione preliminare di ogni possibile successo.

Occorre un atteggiamento di intolleranza e di rifiuto accompagnato dalla volontà e determinazione di reagire contro l'oppressione criminale e di passare al contrattacco. Atteggiamento e volontà che devono trovar sbocco soprattutto nella loro sede naturale, quella politica, spazzando via comprensioni, connivenze e tolleranze, che finiscono per costituire ostacolo spesso insormontabile per gli inquirenti per l'utile proseguimento delle indagini.

Aperta questa strada, è mia convinzione che la magistratura sarà in grado di percorrerla, così come ha già dimostrato, ritengo, di saper fare interamente la sua parte con il sacrificio di alcuni e l'incessante azione di altri, anche nel determinare la crescita della ripulsa morale e sociale delle organizzazioni criminose e di coloro che se ne avvalgono e le manovrano.

Le ultime operazioni giudiziarie condotte a Palermo hanno determinato un nuovo clima, per cui, se da un lato vi è diffuso timore negli ambienti contigui a quelli criminali di indiscriminati coinvolgimenti, si respira da parte della gente onesta un'aria di crescente fiducia nella legittima forza dello Stato, non più, inteso soltanto come campo di occupazione di gruppi politico-affaristici, sicché si ha la sensazione

che molte bocche prima chiuse dalla paura o dalla rassegnazione, siano disposte a scucirsi.

In epoca precedente nessuna indagine aveva assunto l'ampiezza di quella attualmente in corso, essendo stato il fenomeno della criminalità mafiosa affrontato sempre con riferimento a limitati settori di esso, sicché spesso era sfuggito il nesso fra numerosi e gravissimi episodi criminosi. La scelta di procedere ad unica complessiva inchiesta è stata pertanto obbligata, pur determinando notevolissimi problemi, stanti le inusitate dimensioni assunte dall'indagine ancor prima che ulteriori sviluppi di essa fossero imposti dalle rivelazioni dei cosiddetti pentiti.

È noto, infatti, che quanto più aumenta il numero dei dati raccolti tanto più difficile diviene il loro reperimento nella congerie dei fascicoli che compongono l'intero procedimento. La gestione dello stesso con metodi tradizionali, che oserei definire manuali ed artigianali, si dimostra pressoché impossibile o comunque richiede enormi sacrifici di lavoro con la conseguente necessità di far ricorso agli apporti dell'informatica e della relativa strumentazione.

Va dato atto al Ministero di G. G. dello sforzo fatto in tal senso fornendo gli uffici impegnati nelle più importanti inchieste contro la criminalità mafiosa di apparecchiature computeristiche in grado di immagazzinare ed elaborare i dati processuali. Tuttavia lo sforzo resterà vano se il magistrato ed i suoi collaboratori non verranno affiancati da personale specializzato che renda agevole e rapido l'uso di apparecchiature per il cui funzionamento occorrono nozioni ed esperienze che quasi sempre difettano al giudice ed al personale ausiliario, quest'ultimo spesso in imbarazzo di fronte alla tastiera di una macchina da scrivere e tanto più di fronte alla più complessa strumentazione di un computer.

Altri e più gravi problemi vanno risolti al fine di non vanificare il lavoro svolto e consentire che esso possa proseguire utilmente. Mi limiterò ad accennarne alcuni senza avere la pretesa di esaurirli.

- 1) Ripartizione delle indagini con più adeguati criteri di individuazione della competenza territoriale.
- 2) Competenza del giudice del dibattimento.
- 3) Trattamento dei c.d. pentiti.
- 4) Situazione carceraria.
- 5) Rapporti con gli stati esteri nell'applicazione di talune misure previste dalla legge La Torre.

1) Le più recenti acquisizioni probatorie nei procedimenti in corso di istruzione consentono di delineare l'esistenza di unica organizzazione mafiosa a struttura piramidale, pur se articolata in varie "famiglie", i cui membri operano in tutto il territorio nazionale ed all'estero, specialmente USA e Canada, rimanendo però rigidamente subordinati ai vertici esistenti in Sicilia ove si è costituito il vincolo associativo.

Orbene, l'art. 416 bis c.p. è reato permanente e la competenza per territorio in ordine ad esso appartiene ai sensi del 2°c. dell'art. 39 c.p.p., al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione, dove cioè è sorto il vincolo associativo.

Una rigida applicazione di tale norma, man mano che verrà approfondita la conoscenza del fenomeno mafioso e della struttura della relativa organizzazione, potrebbe cagionare l'accentrarsi di gran parte dei procedimenti penali aventi tale oggetto negli uffici giudiziari palermitani, determinandone l'assoluta paralisi, evitabile soltanto con uno smisurato aumento di organici, concretamente inattuabile specialmente in tempi brevi.

A mio parere sembra pertanto opportuno ed urgente procedere ad innovazioni legislative che consentano di individuare il giudice competente per territorio, nei procedimenti di associazione per delinquere di tipo mafioso, nell'organo giudiziario avente sede e giurisdizione nel luogo ove l'organizzazione criminosa, o la branca di essa i cui membri vengono individuati ed incriminati, esplica prevalentemente la sua attività delinquenziale.

È appena il caso di accennare al vantaggio che ne ricaverebbero le indagini istruttorie, sia per il coinvolgimento di più uffici giudiziari, i cui collegamenti possono essere efficacemente assicurati da una attenta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 165 bis c.p.p., sia per la maggiore facilità di acquisizione delle prove da parte del giudice del luogo ove operano gli associati.

Né l'opinione espressa deve ritenersi in contraddizione con le scelte di fondo operate, almeno a Palermo, con la creazione di unica complessiva inchiesta concernente tutta l'attività delle organizzazioni mafiose nell'ultimo decennio, poiché, come si è detto, si è trattato in tal caso di scelta obbligata determinata dalla necessità di riempire un vuoto conoscitivo protrattosi a lungo e ricostruire l'unico filo comune collegante efferati episodi criminosi.

Esaurita tale fase, che deve considerarsi eccezionale, il processo del prossimo futuro dovrà avere caratteristiche più snelle ed agevoli, di rapido accertamento e sollecita definizione anche nella fase dibattimentale, in ossequio peraltro alla ratio che anima le nuove disposizioni legislative in origine alla radicale abbreviazione dei termini di custodia cautelare ed alla prevista introduzione del nuovo codice di rito.

2) Altro importante problema è quello della ripartizione di competenza tra Corti di Assise e Tribunali per la celebrazione dei dibattimenti che seguiranno la chiusura delle ponderose istruttorie in corso, che riguardano, come si è detto, non soltanto reati associativi bensì anche numerosissimi omicidi che attribuirebbero per ragioni di connessione la competenza alle corti a composizione mista di giudici togati e laici.

Ora è noto che, sull'onda di recenti clamorose conclusioni di procedimenti sui quali s'era appuntata la vigile attenzione dell'opinione pubblica, si è riproposto il problema della idoneità dei collegi a prevalente composizione laica ad affrontare i complessi problemi nascenti dalla valutazione delle prove raccolte nei processi concernenti i "reati di mafia", insieme al sospetto che i membri laici delle corti siano facilmente condizionati nell'assumere le loro decisioni dalla illecita

attività di quelle stesse organizzazioni criminali i cui membri sono chiamati a giudicare.

Sono stati prospettati diversi tipi di soluzione che vanno dalla proposta di escludere la competenza della Corte di Assise in tutti i casi di delitti che risultano commessi in esecuzione o connessione con il programma dell'associazione di tipo mafioso, alla prospettata reintroduzione nel nostro ordinamento dell'antico istituto della "ricusa perentoria" che consentirebbe alle parti ed al PM in particolare di poter escludere senza motivazione dal collegio i giudici popolari sospetti di adesione a cosche mafiose oppure verosimilmente oggetto di intimidazione anche se in assenza di ogni prova del rapporto o del fatto.

Personalmente quest'ultima soluzione mi trova estremamente scettico in quanto risultano molto sporadici i casi di "sospetti appartenenti a cosche mafiose" riusciti ad inserirsi negli elenchi dei giudici popolari e divenuti tali in collegi giudicanti, mentre appare molto difficile, se non addirittura impossibile che venga accertato in tempo utile che un membro laico della corte sia "verosimilmente oggetto di intimidazione" spesso emergendo elementi in tal senso solo in epoca successiva alla decisione.

Per altro siffatta soluzione, pur se risolvesse il problema concernente possibili inquinamenti della decisione lascerebbe affatto inalterato quello dipendente dalle "lungaggini" tipiche della Corte di Assise e dalla minore professionalità del collegio in procedimenti ove è ovviamente massima l'esigenza di fermezza, moralità, professionalità e celerità.

Non mi nascondo tuttavia che in sede legislativa, e soprattutto in tempi brevi, una proposta di ulteriore drastica riduzione della competenza delle Corti di Assise è destinata a trovare seri ostacoli, date le prevalenti tendenze politico-ideologiche ad accentuare i momenti di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.

Allo stato, pertanto, l'unica strada percorribile è quella della diversificata celebrazione dei dibattimenti, facendo precedere, con cali-

brate conclusioni delle fasi istruttorie, i giudizi di ASSISE, con meno numerosi imputati e per specifici episodi criminosi, da procedimenti dinanzi al Tribunale contro tutti gli appartenenti alla organizzazione criminosa imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e degli episodi delittuosi minori che non determinino per ragioni di connessione lo spostamento della competenza. Nel successivo giudizio di assise risulterà estremamente più agevole l'accertamento della responsabilità degli stessi imputati già giudicati in ordine alla contestata appartenenza alle organizzazioni criminali nell'ambito della cui attività sono stati consumati i delitti di omicidio oggetto del nuovo dibattimento.

### 3) Problema dei c.d. pentiti.

È notissimo l'apporto che i cosiddetti pentiti hanno offerto alle indagini in corso, consentendo una insperata visione "dall'interno" delle organizzazioni criminali mafiose e facilitando l'individuazione di cause ed autori di numerosissimi ed efferati episodi criminosi.

Tralascio di esaminare le accuse che da più parti, spesso palesemente interessate, sono state rivolte alla magistratura di una utilizzazione disinvolta delle chiamate di correo e delle accuse formulate dai soggetti che alla giustizia hanno offerto la loro collaborazione, in quanto ritengo che non siano state mai utilizzate per incriminazioni e condanne, dichiarazioni di tali soggetti che non siano state prima rigidamente riscontrate.

Estremamente varie sono le motivazioni che inducono taluni, e sono ormai numerosi, a dissociarsi dalle organizzazioni mafiose cui appartengono ed a collaborare con la giustizia. È sempre presente in loro però la speranza che un tale comportamento ottenga un adeguato riconoscimento in sede di valutazione della pericolosità e di commisurazione della pena da infliggere.

Sarebbe del tutto assurdo scoraggiare tali comportamenti, mentre l'auspicata introduzione di misure legislative c.d. di diritto premiale, nel facilitare le dissociazioni e la collaborazione di imputati con gli inquirenti, permetterebbe di raggiungere un duplice scopo: da un lato

faciliterebbe la raccolta delle prove sulla esistenza e consistenza di organizzazioni criminose e sui delitti da queste commesse; dall'altro, ed è più importante, introdurrebbe all'interno delle stesse organizzazioni un elemento in grado di scardinare la compattezza e l'omertà su cui esse si fondano per il conseguente reciproco sospetto fra gli associati di vedersi un giorno traditi da uno di essi.

Non è auspicabile l'introduzione di norme concernenti specificamente la posizione dei c. d. pentiti nei reati di mafia, bensì appare sufficiente la previsione di una generale attenuante la cui concessione segua necessariamente, con congrue riduzioni di pena, un comportamento di concreto aiuto all'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di concorrenti o di imputati di reati connessi.

L'attuale previsione dell'art. 62 bis c.p. rende estremamente incerta per l'imputato nel momento in cui potrebbe essere indotto a fornire la propria collaborazione (nella quasi totalità dei casi ciò avviene nella fase istruttoria del procedimento) la concessione delle attenuanti generiche in altra fase del procedimento e quindi da parte di altro giudice e secondo la discrezionale valutazione di quest'ultimo.

La ragionevole previsione della concessione da parte del giudice del dibattimento della attenuante della "collaborazione", ancorata a più oggettivi criteri di valutazione, costituirebbe da un lato un maggiore incentivo per l'imputato ad adottare il relativo comportamento dinanzi all'autorità giudiziaria preposta alla istruzione del procedimento, alla quale peraltro dovrebbe essere consentito, già deliberando in tale fase la ricorrenza della attenuante, di concedere la libertà provvisoria anche all'imputato di reati per i quali altre leggi pongano divieto, sempre che possa fondatamente ritenersi che il soggetto si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Né mi sembrano fondate le preoccupazioni espresse in proposito, secondo cui non resterebbe garantita in tal modo nemmeno la presenza dell'imputato nel successivo dibattimento, poiché la suddetta misura premiale dovrebbe essere sempre accompagnata da idonee garanzie,

quali ad esempio l'obbligatoria imposizione di una delle misure di cui agli artt. 282 e 284 c.p.p. o altre ancora più rigide.

#### 4) Situazione carceraria.

Recenti ed imponenti acquisizioni probatorie dimostrano inequivocabilmente che la detenzione dell'imputato di reati di mafia non interrompe né sospende il vincolo associativo né sostanzialmente impedisce al detenuto di concorrere alla consumazione di gravi reati all'esterno degli stabilimenti carcerari con istigazioni, sollecitazioni, consigli ed altre similari attività. All'interno degli stabilimenti inoltre le gerarchie mafiose si ricostituiscono automaticamente senza soluzione di continuità con gli organigrammi e le organizzazioni esterne, cagionando sovente il sovrapporsi di occulte autorità intramurarie al personale di custodia statale, espropriato in gran parte dei suoi poteri.

Gravissimi problemi di sicurezza si agitano all'interno delle carceri mentre non vi è alcuna garanzia che gli imputati posti ai vertici delle organizzazioni mafiose non continuino anche in stato di detenzione ad esercitare anche all'esterno la loro autorità.

Occorre che il competente Ministero affronti e risolva urgentemente, con i necessari interventi, tale situazione specie con riferimento a taluni stabilimenti carcerari divenuti praticamente inutilizzabili per la detenzione degli imputati dei reati di mafia. Non è più tollerabile che le conseguenze della inadeguatezza delle strutture e di imperdonabili lassismi continuino a gravare pesantemente sulla magistratura, specie siciliana, costretta a disperdere nei più remoti angoli della penisola gli imputati in custodia cautelare e sobbarcandosi la fatica di estenuanti raids in luoghi lontani da quelli ove esercita la propria giurisdizione per procedere ai necessari atti istruttori nei limitatissimi tempi ora previsti dalle ultime novelle legislative.

5) Qualche considerazione, infine, su alcuni aspetti inerenti anche rapporti di diritto internazionale, di applicazione della legge n. 646 del 1982.

È noto che uno dei punti qualificanti di tale normativa, unanimemente ritenuto uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla criminalità mafiosa, è costituito dal potere attribuito all'autorità giudiziaria di disporre con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali l'indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose risulta poter direttamente o indirettamente disporre e che, sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere frutto o reimpiego di attività illecite, nonché di disporre la successiva confisca dei beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza.

Da più parti si è sostenuto che la norma avrebbe introdotto una inammissibile inversione dell'onere della prova in contrasto coi principi costituzionali di responsabilità penale. È stato tuttavia efficacemente risposto che l'inversione nella specie è soltanto apparente: per il sequestro, infatti, occorrono specifici indizi e su di essi si apre una precisa dialettica processuale in cui l'ipotesi iniziale di provenienza dei beni potrà esser ritenuta fondata in esito al procedimento se a quegli indizi si aggiungerà ancora l'elemento costituito dall'inconsistenza dei chiarimenti forniti dall'interessato. Il convincimento finale di illegittima provenienza, presupposto del provvedimento di confisca, sarà dunque basato su dati positivi e non sull'elemento negativo costituito dalla mancanza di prova di una lecita provenienza.

Trattasi di principi in via di consolidamento sia in sede dottrinarie che giurisprudenziale, la cui contestazione da parte degli interessati non ha dato luogo a rilevanti problemi nel corso di procedimenti concernenti il sequestro e la confisca di beni appartenenti ad indiziati di reati di mafia (un chiarificatore intervento legislativo sarebbe invece auspicabile in ordine al problema della legittimità di sequestro e confisca di beni acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge La Torre).

È noto però, e recenti episodi giudiziari clamorosamente lo dimostrano, che è da tempo in atto la tendenza di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose di investire all'estero, ivi costituendo notevoli disponibilità economiche e finanziarie, i frutti delle loro illecite attività.

Nel caso dovesse risultare impossibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca di tali beni, secondo le disposizioni ed i principi più sopra richiamati della legge n. 646 del 1982, tale normativa perderebbe gran parte della sua efficacia, dovendosi ritenere che la costituzione di disponibilità economiche in Stati esteri da parte delle organizzazioni mafiose diverrà una linea di tendenza sempre più accentuata nel prossimo futuro, invertendo quella finora seguita del reinvestimento in Italia dei c.d. narcodollari.

Recenti richieste di sequestro di beni costituenti investimento all'estero di imputati di reati di mafia sono state respinte dalle autorità degli Stati esteri cui erano state inoltrate le relative commissioni rogatorie internazionali.

Lo stesso recente Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e quello degli Stati Uniti d'America, che per altro costituisce efficacissimo strumento di collaborazione fra le autorità giudiziarie dei due paesi nella lotta alla criminalità mafiosa, non contiene norme che adeguatamente risolvano il problema.

In particolare i paragrafi 1 e 2 dell'art. XVIII del Trattato medesimo prevedono sì il sequestro e la consegna alla Parte richiedente dei "beni riguardanti il reato" ma non ne disciplinano sufficientemente la sorte successiva, addirittura condizionando eventualmente la consegna ad una soddisfacente garanzia della Parte richiedente che gli stessi beni verranno restituiti alla Parte richiesta appena possibile.

Ritengo, pertanto, che le parti contraenti abbiano contemplato il sequestro de "i beni e gli oggetti di valore" di cui al paragrafo 1 del citato articolo del Trattato più con riferimento alla loro utilizzazione a fini probatori che in vista di successive confische.

Opinione che appare comprovata dal fatto che "beni e oggetti di valore" vengono menzionati insieme a "strumenti, documenti e altre prove riguardanti il reato".

Appare, pertanto, a mio avviso necessario che vengano prontamente promosse le opportune iniziative diplomatiche al fine di concludere con gli Stati esteri ove più intensamente si dirigono i flussi finanziari

di illecita provenienza delle organizzazioni mafiose i necessari accordi tendenti al sequestro ed alla acquisizione al patrimonio statale di beni ivi esistenti di indiziati di mafia, nell'ambito dei surrichiamati principi informativi della legge La Torre.

## Il pentitismo

Un corretto approccio al problema dell'uso giudiziario dei c.d. pentiti necessariamente presuppone l'identificazione in termini giuridicamente accettabili degli appartenenti a tale categoria, la cui definizione corrente è meramente giornalistica e si riferisce in realtà ad un complesso di situazioni, talora profondamente differenti, che vanno ricondotte in ben definiti schemi processuali.

Invero l'insistenza con la quale, anche in aule ed in documenti giudiziari, si è fatto uso dei termini "pentiti" e "pentitismo", aventi di per sé connotazioni più propriamente riferibili a piani morali ed ideologici, ha fatto sì che sino ad un recente passato si sia a lungo, anche in autorevoli sedi, discusso se fosse possibile "pentimento" da parte di appartenenti alla criminalità organizzata di tipo comune e mafioso, osservando che i membri di tali organizzazioni criminali non sono portatori di alcuna ideologia, dalla quale dissociarsi per crisi interiore spontanea determinata dall'evolversi degli avvenimenti esterni; che, pertanto, non sarebbe concepibile un loro "pentimento" e quindi una effettiva volontà di collaborare con la giustizia, svelando i crimini commessi ed indicando i correi ed in genere gli altri appartenenti alla organizzazione.

Tali affermazioni, tuttavia, oltre che fondate su erronei presupposti, non tenevano (o non tengono, nel caso taluno dovesse ritenerle ancora proponibili) conto di una incontrovertibile realtà storica: il

fenomeno della collaborazione con la giustizia di appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso storicamente precede quello analogo verificatosi nel campo della criminalità organizzata e fortemente ideologizzata operante in campo terrorista.

È all'inizio degli anni 70 che si verifica il caso più clamoroso, recentemente riportato alla memoria ed alla ribalta della cronaca giudiziaria dall'efferato assassinio di chi all'epoca ne fu il protagonista.

Trattasi del mafioso Leonardo Vitale, il quale rivelò agli organi di polizia ed alla magistratura l'esistenza, l'organigramma e le criminose attività dell'associazione mafiosa, svelando fatti e circostanze che dopo poco più di dieci anni avrebbero ricevuta clamorosa conferma nel c. d. maxiprocesso di Palermo ed in altre parallele indagini giudiziarie. Ed è noto che proprio durante lo svolgimento di queste ultime istruttorie la vendetta dell'organizzazione mafiosa ha raggiunto barbaramente il Vitale, morto dopo alcuni giorni di agonia dopo essere stato colpito in Palermo da numerosi colpi di arma da fuoco.

Alle soglie degli anni 80, quindi, altro esponente mafioso, di ben maggiore calibro e prestigio, Giuseppe Di Cristina, rivelò ai Carabinieri altri terrificanti particolari concernenti l'organizzazione mafiosa, fornendo in particolare numerose indicazioni atte alla cattura dei suoi capi, che in quel momento, per gravi contrasti sorti all'interno dell'associazione, lo braccavano avendone decretato la condanna a morte, puntualmente eseguita alcune settimane dopo le rivelazioni fatte dal Di Cristina.

Né le rivelazioni del Vitale né quelle dello stesso Di Cristina ebbero, come è noto, concreto sbocco giudiziario ed in questa disattenzione dell'apparato repressivo statale va con ogni probabilità identificata una delle cause del subitaneo esaurirsi, all'epoca, del fenomeno, ripreso solo più tardi ed in condizioni profondamente mutate sia all'interno delle organizzazioni criminali sia con riferimento all'impegno a combatterle da parte degli organi statuali.

Nel corso del presente decennio, invero, il traffico degli stupefacenti, che costituisce ormai il principale campo di intervento della

mafia, ha fatto assumere a quest'ultima dimensioni internazionali e ne ha determinato una profonda mutazione genetica. La mafia ha finito per cooptare, divenendo una vera e propria multinazionale del crimine, elementi che, seppur criminali, non hanno compiutamente assimilato, a causa della diversa estrazione territoriale, familiare e culturale, le indefettibili regole del comportamento mafioso, sì da non disdegnare in qualche occasione la possibilità di svelare agli inquirenti circostanze utili alle indagini.

E oltre a ciò occorre considerare che, pur nella abissale differenza che passa tra la mafia e gli altri fenomeni criminali a forte ispirazione ideologica (segnatamente terroristici), una forma di ideologia, per quanto sui generis e distorta, esiste anche tra i mafiosi, i quali, a parte la vocazione all'accumulazione smodata della ricchezza ed all'affermazione del loro potere, sono sorretti anche dall' "orgoglio" di sentirsi cosca unita.

Basta, pertanto, che vada in crisi la consapevolezza di tale unità perché il mafioso, ritenendo di non essere adeguatamente assistito o peggio ancora condannato dai compagni di un tempo, possa talvolta pensare di mettersi in salvo o vendicarsi, svelando a carico degli altri associati particolari di cui sia a conoscenza.

Enorme ampliarsi delle zone di influenza e dell'ambito degli interessi criminali e profonde spaccature verificatesi all'interno dell'organizzazione mafiosa (culminate nella terribile c.d. "guerra di mafia", costata centinaia di morti tra gli anni 1981 e 1983) hanno pertanto propiziato la ripresa del fenomeno della collaborazione anche da parte di appartenenti a cosche mafiose, stavolta, contrariamente che in passato, incoraggiati e confortati nelle loro decisioni di "rottura" dalle mutate risposte dell'apparato statale e dai segni via via crescenti della reale volontà di repressione della piaga mafiosa.

È necessario, pertanto, prendere atto di questa realtà storica, riconoscere la complessità delle cause del c.d. "pentitismo" mafioso; respingere la tentazione, nella valutazione delle risultanze delle dichiarazioni

dei c. d. pentiti di mafia, di introdurre elementi di giudizio morale o ideologico, strettamente attenendosi ai canoni giuridici che presiedono alla raccolta delle prove nei processi penali ed alla formazione, su tali basi, del convincimento di innocenza o di colpevolezza.

L'assioma secondo il quale il mafioso che collabora è privo a priori di qualsiasi credibilità perché un mafioso non può "pentirsi" va rigettato decisamente, poiché il c.d. "pentimento" va spogliato da qualsiasi connotazione morale ed ideologica e ricondotto in termini strettamente e rigidamente processuali e definito soltanto come il comportamento del criminale (o imputato d'esser tale) il quale rende, in varie vesti, come si vedrà, dichiarazioni utili all'accertamento della verità in procedimenti concernenti la criminalità organizzata, mosso da motivazioni diverse, che dovranno essere prese in esame volta per volta, al fine di valutarne la credibilità, senza alcun preconcetto atteggiamento di ripulsa o rigetto, soprattutto se dettato da considerazioni che nulla hanno a che fare col diritto.

Ho detto "in varie vesti" poiché il fenomeno della collaborazione non è limitato agli imputati di reati associativi e dei delitti riferibili alla attività di organizzazioni criminose. Le situazioni processuali verificabili sono invece molteplici e creano distinti problemi.

Vi è innanzi tutto il caso più noto dell'imputato di reati associativi ed eventualmente di altri delitti commessi nell'ambito di attività dell'organizzazione criminosa che confessa la sua appartenenza a quest'ultima e la sua partecipazione agli altri delitti, indicando i suoi complici e riferendo di ulteriori crimini eventualmente commessi.

Vi è poi il caso di colui il quale, pur non ammettendo espressamente di far parte dell'associazione, ne rivela particolareggiatamente organigramma, scopi e delitti sì da palesare implicitamente la sua appartenenza all'organizzazione e far gravemente sospettare la sua correttezza nei singoli episodi criminosi, dei cui particolari altrimenti non avrebbe potuto essere a conoscenza.

Vi è il caso inoltre dell'imputato in altro procedimento per reati connessi a quelli per cui si procede in quello in cui rende le sue di-

chiarazioni accusatorie nei confronti di altri appartenenti all'organizzazione.

Vi è infine il caso del pentito-testimone, il quale rende le sue dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi senza incolparsi di nulla o almeno di nessun reato per il quale non abbia già riportato condanna passata in giudicato.

Processualmente il soggetto menzionato nella prima ipotesi ha o deve immediatamente assumere la veste di imputato; quello di cui alla seconda ipotesi quantomeno la veste di indiziato di reato, mentre quello di cui alla terza ipotesi dovrà essere ascoltato secondo le prescrizioni dell'art. 348 bis c.p.p. In tutti i casi suddetti è necessario per procedere ai relativi interrogatori che dell'espletamento di questi sia avvisato il difensore di fiducia o di ufficio ai sensi dell'art. 304 ter c.p.p..

Tuttavia, allo stato attuale della legislazione, solo il difensore dell'imputato (o indiziato) il cui interrogatorio sia stato assunto in violazione della suddetta normativa è legittimato ad eccepire la relativa nullità.

Ed invero le modificazioni introdotte dalla legge 8.8.1977 n. 534 all'originario testo dell'art. 185 c.p.p. hanno tolto il carattere di nullità assolute a quelle derivanti dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, a meno che non derivino "dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento".

Tutte le altre nullità, pertanto, pur rimanendo di ordine generale ed, entro certi termini, eventualmente (e non più, come nel vecchio testo della norma, necessariamente) rilevabili anche d'ufficio, soggiacciono al regime delle nullità relative, per cui sono ad esse applicabili le disposizioni di cui all'art. 187 c.p.p. (impropriamente definite tutte dalla legge "sanatorie generali"), fra le quali quella del capoverso della norma, secondo cui le parti non possono opporre nullità relative a disposizioni alla cui osservanza non hanno interesse.

Né può ritenersi che tale interesse sia anche quello del soggetto a cui carico emergono elementi probatori dall'interrogatorio invalidamente reso dal coimputato.

Ed invero l'interesse alla legittima assunzione di un atto quale l'interrogatorio, che è precipuamente mezzo di difesa dell'imputato, è proprio soltanto di chi lo rende ed oggetto di tale interesse è la valida assunzione dell'atto, presupposto indispensabile per il suo eventuale rinvio a giudizio, e non il suo contenuto, anche se questo può indirettamente refluire sulla posizione (nel merito) di altri soggetti processuali. L'esame del contenuto di un interrogatorio, per altro, attenendo al merito del procedimento, non può venire in considerazione in momento logicamente antecedente quale quello dell'accertamento della legittimazione ad eccepire la nullità di detto atto istruttorio.

Ovviamente il difetto di legittimazione dei difensori diversi da quello dell'imputato pentito ad eccepire nullità inerenti all'interrogatorio di costui non esime il magistrato istruttore dalla più scrupolosa osservanza delle regole del processo anche nel caso in esame. Va, pertanto, fermamente deprecata ogni disinvolta assunzione di interrogatori senza il rispetto della prescritta normativa e confidando nella prevista inerzia di chi è legittimato a proporre le relative nullità e tanto più va decisamente evitato (e rigorosamente represso sul piano disciplinare) ogni informale contatto o colloquio fra magistrato ed imputato-pentito e, comunque, ogni assunzione di notizie non introdotte nel processo secondo le norme che regolano il raccoglimento dei mezzi di prova.

Al contempo tuttavia non è possibile tacere sul fenomeno che si verifica in molti gravi processi concernenti la criminalità organizzata, nel corso dei quali un solo difensore assume la difesa di numerosi, e talvolta numerosissimi, imputati cui si contesta di appartenere alla medesima associazione criminosa. Ciò spesso provoca lo spiegabile anche se quasi sempre ingiustificato sospetto dell'imputato che, determinatosi alla confessione, esita e teme a renderla dinanzi al suo

difensore che sente in quel momento portatore degli interessi dei correi più che del suo. Né in caso del genere soccorre il rilievo della incompatibilità, che è cronologicamente e logicamente successivo al “pentimento”, ovvero la preventiva revoca del mandato che, almeno nei processi di mafia, viene immediatamente interpretata come segnale di possibile dissociazione. Non a caso, infatti, in detti procedimenti talune clamorose rivelazioni sono emerse da interrogatori di imputati che hanno approfittato, anche esplicitamente ammettendolo, della casuale assenza del loro difensore, dal quale, a loro dire, si sentivano “controllati”.

È, pertanto, auspicabile una regolamentazione della materia (o meglio ancora, secondo la mia opinione, una rigorosa autoregolamentazione da parte degli organi forensi) che preveda almeno la limitazione del numero degli imputati dei quali ogni avvocato possa assumere la difesa nei processi di criminalità organizzata.

Non sussistono invece, ovviamente, problemi inerenti alla difesa nel caso di pentito-testimone.

Questa figura è quella che suscita le più gravi perplessità nonostante forse sia la meno conosciuta e quindi quella sulla quale meno si è soffermata l'attenzione di quanti si sono occupati dei problemi inerenti al c.d. pentitismo.

Parlo di pentito-testimone, nonostante l'evidente contraddizione fra i due termini, in quanto, contrariamente alle altre specie di pentiti, che di norma rifiutano orgogliosamente tale definizione, i soggetti in esame la rivendicano ostentatamente, talvolta addirittura autodefinendosi in missive inviate all'istruttore “il pentito...” o il “detenuto pentito...”.

Trattasi, nella maggior parte dei casi, di soggetti ergastolani o condannati a durissime pene detentive per reati comuni, i quali in stato di detenzione sono entrati in contatto con appartenenti ad organizzazioni criminose dai quali asseriscono aver ricevuto pericolose confidenze in ordine a gravi delitti commessi. Si dicono spesso in grado di ri-

costruire gerarchie ed organigrammi di associazioni criminose sia secondo quanto da loro osservato nell'ambiente carcerario sia per le asserite rivelazioni ricevute dai compagni di pena.

Non si accusano mai di alcun delitto se non di lieve entità o per il quale non abbiano già riportato condanna definitiva.

È stato spesso fatto carico ai magistrati inquirenti di un uso troppo disinvolto dei pentiti, attribuendo agli stessi eccessiva credibilità. La mia esperienza di giudice istruttore nel maxiprocesso di Palermo mi consente di rendere testimonianza di una realtà poco conosciuta: le carte processuali sono zeppe di lettere e dichiarazioni di pentiti testimoni o aspiranti tali ai quali non è stato attribuito credito alcuno o per l'evidente inattendibilità di quanto rivelato ovvero a seguito di rapidi accertamenti di riscontro espletati. In taluni casi si è proceduto sollecitamente per il reato di calunnia.

È stato ed è da tenere ben presente che il pentito testimone, di nulla autoaccusandosi, nulla ritiene di rischiare nel rendere le sue dichiarazioni. Né sarebbe esatto argomentare che, essendo già condannato irrevocabilmente, non avrebbe interesse alcuno a rendere dichiarazioni mendaci, perché prive della speranza di ottenere così attenuanti o particolare benevolenza nella determinazione della pena.

Si dimentica che nei detenuti, specie in quelli con prospettive di lunga o addirittura indefinita privazione della libertà, intensa è l'aspirazione ad ottenere un regime carcerario più blando (e tale si favoleggia sia quello riservato ai pentiti, senza riflettere che le misure necessarie per tutelare la loro incolumità spesso ne impongono la sottoposizione a regimi che risultano particolarmente afflittivi). L'ostentato comportamento di "collaborazione", inoltre, viene spesso considerato comoda scorciatoia per ottenere l'applicazione dei benefici previsti dalla legislazione vigente e dall'ordinamento penitenziario in particolare in materia di libertà anticipata condizionale o per l'affidamento al servizio esterno.

Pertanto, nonostante si tratti di deposizioni testimoniali, rese cioè da soggetti che hanno l'obbligo di dire la verità, le dichiarazioni dei

pentiti-testimoni vanno costantemente sottoposte al più severo vaglio critico e rigorosamente riscontrate in ogni punto, sottraendosi al pericolo di cadere nell'insidiosa trappola dei riscontri incrociati con le dichiarazioni di altri pentiti-testimoni, essendo tali soggetti particolarmente abili nel fornirsi scambievolmente apparenti puntelli probatori e financo nell'utilizzare subdolamente inconsapevoli soggetti, facendo loro raccogliere in carcere voci circolanti ad arte su questo o quel delitto o su questa o quella organizzazione per poi indicarli a conferma di quanto da loro riferito.

Questa realtà carceraria, nella stagione del pentitismo, è stata colta appieno da taluni soggetti appartenenti a ben altra categoria di pentiti. Recentemente chi vi parla ha avuto occasione di raccogliere nel corso di un atto istruttorio le dignitose dichiarazioni di principio di un detenuto che aveva ampiamente già collaborato in procedimenti a suo carico per gravissimi delitti, il quale gli ha manifestato il proponimento di astenersi rigorosamente dal riferire qualsiasi circostanza appresa in carcere dopo il suo arresto, al fine di non divenire inconsapevole strumento di ben orchestrate manovre.

Ben diverse considerazioni valgono negli altri casi di dichiarazioni di pentiti, pressoché tutte giuridicamente configurabili come "chiamate in correità", cioè confessione di un delitto, generalmente quello associativo, ed indicazione dei compartecipi.

Ciò è evidente nel caso di imputato che nel procedimento in corso a suo carico indica i suoi complici ovvero nel caso in cui, pur non essendovi da parte del dichiarante esplicita ammissione di responsabilità, la sua partecipazione all'associazione criminosa della quale rivela struttura ed attività emerge da incontrovertibili considerazioni logiche.

Quando poi le dichiarazioni provengono da un imputato di reato connesso, trattasi per lo più di persona che ha reso confessione nel corso di un procedimento ed effettua in altro, a carico di suoi compartecipi, la chiamata in correità.

Trattasi con ogni evidenza di mezzo di prova per certo come tale non assimilabile alle delazioni raccolte dalla P. G. dai cd. “informatori”, sicché vanno decisamente respinte le argomentazioni di coloro i quali sono arrivati perfino a sostenere che le dichiarazioni dei pentiti non hanno di per sé alcun valore probatorio, pressoché alla stessa stregua di una lettera anonima, e possono essere utilizzate soltanto come spunto di successive indagini.

C'è addirittura chi sostiene l'opportunità di un intervento legislativo che sancisca questo orientamento, dimenticando che, in nome di malintesi garantismi o mossi da scetticismo sull'utilità in concreto degli apporti probatori dei pentiti, non sarebbe legittimo stravolgere regole di civiltà giuridica da secoli ormai affermatesi nel nostro Paese.

Invero, principio fondamentale, storicamente affermatosi nel nostro processo penale, finalizzato all'accertamento della verità materiale, è quello del libero convincimento del giudice, il quale sta a contrassegnare il ripudio di tutte le regole di accertamento che furono inquadrate nel regime delle prove legali, delle prove idonee, delle presunzioni e delle finzioni. Esso è il potere-dovere del giudice di attingere dovunque la prova dei fatti e valutarla senza alcun limite che non sia quello del divieto di sostituire alla prova ed alla sua valutazione critica le congetture o la mera, per quanto onesta, sua personale opinione.

Un intervento legislativo che attribuisca d'imperio un valore probatorio, positivo o negativo, non importa, alle dichiarazioni dei pentiti sarebbe segno di barbarie giuridica e ripristino di obsolete regole medioevali, come quelle che prescrivevano un minimo di testi, il loro sesso, la loro professione e così via, sostanzialmente esautorando il giudice dalla responsabilità del giudizio, il quale si risolveva nella meccanica addizione o sottrazione di elementi cui la legge attribuiva aprioristicamente un valore, avulso dalle risultanze e particolarità del caso concreto.

Riaffermata, pertanto, la necessità che le dichiarazioni dei pentiti vengano valutate secondo i principi vigenti nel nostro ordinamento,

che non vanno sconvolti o disapplicati sull'onda dell'atteggiamento emozionale con il quale allo stato attuale viene sentito il fenomeno, può serenamente essere affrontato in termini generali il problema della rilevanza probatoria della chiamata di correo, già da tempo postosi all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, in epoche ben antecedenti al fiorire della stagione del pentitismo.

Secondo un primo orientamento, giustamente preoccupato per la insidiosità di questa fonte di prova, la chiamata di correo, in tanto può avere valore probatorio, in quanto sia, oltre che intrinsecamente attendibile, confortata da riscontri probatori di valore obiettivo, altrimenti rimarrebbe un indizio non univoco, inidoneo come tale a dar fondamento ad un giudizio positivo di responsabilità.

Taluni poi sono addirittura arrivati ad affermare che la chiamata di correo priva di riscontri degraderebbe un indizio a mero elemento di sospetto se nel corso del processo non intervenissero validi riscontri estrinseci di essa.

Ambedue le suddette proposizioni non possono essere condivise.

Invero pretendere che la chiamata di correo debba sempre essere assistita da autonomi ed estrinseci riscontri probatori equivale a negarle valore di autonomo mezzo di prova, e ciò in assoluto contrasto col principio del libero convincimento del giudice. Sarebbe come affermare l'esistenza di un principio, di sapore medioevale, secondo cui un imputato non sarebbe persona idonea a formulare accuse a carico di chicchessia ovvero attribuire un valore predeterminato e di scarsissimo peso alle dichiarazioni dell'imputato proprio perché avente tale veste processuale ed a prescindere dal contenuto in concreto di dette dichiarazioni e da ogni altra risultanza del processo.

Il principio del libero convincimento impone invece che alla chiamata di correo venga riconosciuto valore di autonomo mezzo di prova, sul quale, valutatane con saggezza ed oculatezza l'attendibilità, il giudice possa fondare un giudizio di responsabilità, alla stessa stregua di ciò che è, con giurisprudenza assolutamente prevalente, riconosciuto

nell'analoga situazione della isolata testimonianza della persona offesa di un reato, la quale, se ritenuta intrinsecamente attendibile, è da sola idonea a giustificare una sentenza di condanna.

La chiamata di correo, tuttavia, pur essendo autonomo mezzo di prova, non è né va nella pratica giudiziaria considerata una comoda "scorciatoia" per l'accertamento di responsabilità. Il giudice ha l'obbligo di espletare ogni possibile attività istruttoria per la ricerca di riscontri obbiettivi alle dichiarazioni dei pentiti, poiché se è erroneo considerare queste alla stregua di mere confidenze o lettere anonime sarebbe altrettanto illegittimo confidare nelle stesse sulla base di un superficiale vaglio critico.

Per altro l'accurata ricerca dei riscontri si rivela utile non solo per la costituzione di robusti mosaici probatori ma costituisce quasi sempre spunto per ulteriori approfondimenti istruttori e spesso per la scoperta di ulteriori reati ed individuazione dei responsabili, oltre che naturalmente raccolta di elementi decisivi per la valutazione della attendibilità delle chiamate di correo.

Quando però l'accurata ricerca dei riscontri abbia già dato luogo ad una serie di positivi accertamenti, sì da legittimare un meditato e sereno convincimento della attendibilità del pentito, non sarebbe legittimo rifiutare aprioristicamente il crisma dell'attendibilità alla residua parte delle sue dichiarazioni rimaste prive di specifici riscontri, che per varie cause non è stato possibile acquisire, ma senza l'esistenza di riscontri in segno negativo o contrastate soltanto da generiche proteste di innocenza. Sarebbe come reintrodurre "dalla finestra" il sistema meccanico di prova legale, incompatibile, come si è detto, col principio del libero convincimento del giudice, e sostenere erroneamente ancora una volta (scambiando l'obbligo della ricerca dei riscontri con la necessità che essi vengano in ogni caso acquisiti) che la chiamata di correo non sia autonomo mezzo di prova.

Parlo a ragion veduta di prova e non di indizio, poiché, come è noto, quest'ultimo consente di pervenire all'accertamento della verità

attraverso la rappresentazione di fatti diversi dal “*thema probandi*”, da cui far derivare, sulla base delle regole di esperienza, la prova dell’oggetto del giudizio, le conseguenze cioè che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.

Nel caso di chiamate di correo, invero, si è sempre in presenza di accuse specifiche e dirette, di cui è ovviamente doveroso vagliare l’attendibilità, ma non di indizi, poiché nessun ragionamento induttivo deve essere effettuato dal giudice e gli elementi di prova investono in via immediata il “*thema probandi*”.

Prova, pertanto, e non indizio, anche se la distinzione nulla ha a che vedere con la certezza della responsabilità, attenendo solo al metodo utilizzato per l’accertamento della verità. Non vi è infatti alcuna graduatoria fra prova indiziaria e diretta, nel senso che in entrambi i casi per pervenire ad un giudizio di condanna occorre la certezza che l’imputato abbia commesso il reato contestatogli.

Ciò posto, non può essere condiviso l’assunto che la chiamata di correo sia un indizio che degraderebbe a mero sospetto se non intervenissero in corso di procedimento riscontri estrinseci.

Infatti, così come non può essere qualificato indiziario un processo ove unica prova del delitto rimane la dichiarazione di un testimone oculare, anche se ritenuta inattendibile, del pari non può esserlo quello ove l’accusa specifica e diretta proviene da un coimputato, la cui eventuale accertata inattendibilità cagiona il doveroso proscioglimento dell’imputato, ma non certo il degradarsi della prova in indizio. Né si comprende come mai un fatto, cui originariamente venga riconosciuta la dignità di indizio, possa per la mancanza di riscontri degradare addirittura a mero sospetto. Se è indizio, salvo ogni doveroso accertamento sulla sua consistenza e validità, lo rimane per sempre, altrimenti non lo è mai stato.

Il nocciolo del problema rimane pertanto quello della attendibilità del pentito. Ma in proposito sarebbe sterile oltre che non corretto formulare principi di ordine generale. Il più volte richiamato principio

del libero convincimento del giudice impone che ogni decisione sia rigidamente ancorata al caso concreto e tenga conto di tutti gli elementi emersi in corso del procedimento senza preconcetti o preclusioni e immotivati rifiuti a recepire determinati apporti all'accertamento della verità, sol perché provenienti da soggetti dal passato criminale.

Così come nel caso del pentito-testimone, di cui ho già parlato, accennando alle particolari situazioni che spesso inducono taluni di questi soggetti a riferire cose non vere, possono, a proposito del pentito-imputato, formularsi soltanto considerazioni meramente indicative e salva la necessità di verificarne caso per caso la validità.

Il pentito-imputato è innanzi tutto persona che ha reso confessione, talvolta in ordine a gravissimi delitti. È difficile, pertanto, condividere l'opinione di coloro che dietro ogni pentito sospettano oscure manovre per indirizzare verso determinati fini il corso della giustizia, strumentalizzando ad arte l'attività del giudice, poiché l'altissimo prezzo insito in siffatte manovre dissuaderebbe qualsiasi persona sensata dal prestarvisi.

È vero che spesso il pentito-imputato è già raggiunto da altri consistenti elementi di prova, ma la confessione e tanto più la chiamata in correità gli provocano comunque, specie in ambiente mafioso, ove è obbligo tacere in ogni caso anche negando l'evidenza, gravissime conseguenze, fra le quali basta accennare alla sicura sua esclusione dal circuito della criminalità organizzata, cioè dall'ambiente del quale fanno parte i soggetti che ha denunciato (e trattasi il più delle volte dell'unico ambiente nel quale per il pentito è possibile operare, con enormi difficoltà ad inserirsi in altri circuiti, siano essi leciti o criminali) nonché alla immediata esposizione di se stesso e dei suoi familiari alle vendette dirette o trasversali.

I tempi dei noti procedimenti istruiti a Napoli ed a Palermo nei confronti di imputati di appartenenza alla camorra ed alla mafia, accusati anche da coimputati pentiti, sono stati scanditi dal macabro suono dei colpi delle 38 e delle lupare che hanno fatto strage di pentiti

e di loro familiari. È recentissima l'emissione a Palermo di numerosi mandati di cattura per quattro omicidi del genere consumati nel breve arco di poco più di un mese.

Il terrore della vendetta mafiosa si manifesta nei soggetti in esame coevamente al c.d. pentimento ed è davvero impensabile per chi, come chi vi parla, ha vissuto da vicino, come magistrato istruttore, numerose di queste tragiche esperienze, che taluno esponga sé o i suoi familiari a siffatti pericoli, con la certezza inoltre di ricavare dal suo pentimento giudiziario condanna, sol per la vaga speranza di qualche ipotetico vantaggio processuale.

La verità è che nella maggior parte dei casi di “pentimento” in procedimento di mafia o criminalità organizzata di tipo comune pochissimo ha giocato la speranza di un favorevole trattamento in sede di irrogazione della pena e le motivazioni sono state, invece le più svariate, talvolta anche apparentemente poco commendevoli, come la vendetta.

Ma ai fini della valutazione della attendibilità delle dichiarazioni di un pentito, l'aver accertato che egli agisce per scopi vendicativi non diminuisce sempre di per sé la sua credibilità, considerato che (come nel caso dei più noti pentiti di mafia) la vendetta non avrebbe senso se non fosse indirizzata verso i veri responsabili delle stragi mafiose che hanno colpito amici e familiari dei pentiti medesimi. Né deve dimenticarsi che uno degli specifici compiti statuali è proprio quello di sostituire alla vendetta privata la giustizia ed è questa la strada scelta da coloro che offrono al giudice elementi per accertare la responsabilità di crimini che li hanno colpiti.

Piuttosto che lamentare la pretesa strumentalizzazione dello Stato per scopi vendicativi privati ci si dovrebbe davvero rallegrare di così eclatanti manifestazioni di distacco dalle feroci leggi dell'omertà, che impongono il silenzio più assoluto sui fatti di mafia anche a chi appartenente all'organizzazione abbia subito danni e gravi lutti a causa dell'attività di altri consociati.

Il mito dell'omertà, che ha resistito per decenni, se non per secoli, nonostante episodiche infrazioni, è vacillato nella stagione del pentitismo. Non esistono ragioni per non favorire un fenomeno che permetterebbe di infrangere definitivamente l'elemento più importante di coesione delle associazioni criminali mafiose.

In numerose autorevoli sedi è stata anche recentemente invocata l'introduzione in Italia di una legislazione premiale a favore dei c. d. pentiti. Non ripeterò le ragioni che militano a favore di tale auspicata normativa. Voglio limitarmi ad accennare agli effetti che essa avrebbe sicuramente all'interno delle organizzazioni mafiose indipendentemente dalla attuale celebrazione di procedimenti a carico di loro membri.

Un segno tangibile di incoraggiamento verso chi è disposto ad infrangere le regole dell'omertà insinuerebbe immediatamente negli ambienti mafiosi il sospetto di un moltiplicarsi delle future delazioni e grave intralcio sorgerebbe per le attività criminose dal venir meno nell'associato della certezza del sicuro silenzio del correo.

Che i pentiti e la possibilità del loro moltiplicarsi siano pericolo gravissimo per la stessa sopravvivenza di Cosa Nostra è stato ben percepito dai vertici di essa e non a caso, tra gli altri, la feroce reazione si è abbattuta anche sul primo dei pentiti, Leonardo Vitale, a lunghi anni di distanza dalle sue confessioni e quando ormai, dopo aver scontato lunga pena detentiva, non aveva sicuramente più nulla da rivelare. Più che sterile vendetta, esercitata per altro contro un soggetto ormai inoffensivo, si è trattato di un simbolico avvertimento a tutti coloro le cui bocche potrebbero aprirsi. Non può seriamente sperarsi che Cosa Nostra perda il più importante dei suoi elementi di coesione se lo Stato dovesse rinunciare a lanciare chiari segnali di segno opposto.

*Palermo, 28 luglio 1986*

## Dietro il paravento della normalizzazione

Ancora una volta, purtroppo, nel pieno di una estate palermitana carica di tensioni, è doveroso ricordare, in coincidenza con la ricorrenza annuale, altra tragica estate delle numerose che hanno visto consumarsi per mano mafiosa le vite di fedeli servitori dello Stato ed insieme a loro distruggersi l'immenso patrimonio di conoscenze, di volontà, di coraggio ed abnegazione di cui erano portatori.

Cadevano un anno fa vittime della mafia Beppe Montana, Ninni Cassarà e l'agente Antiochia, ma vittime altresì di pericolose altrui illusioni e gravi omissioni. E mi sia consentito spiegarmi partendo da due struggenti ricordi personali che li riguardano.

Con Beppe Montana avevamo da qualche mese scoperto la nostra comune passione per il mare e nelle pause dei nostri frequenti incontri di lavoro non mancavamo di informarci scambievolmente delle prestazioni delle nostre barchette da impiegati statali.

In una di queste occasioni Montana mi confidò che le poche ore che avrebbe dovuto trascorrere spensieratamente sul mare, lontano dagli assillanti problemi di lavoro ed, in particolare, di ricerca dei latitanti (servizio che gli era affidato) le dedicava a procedere con la sua barca e col carburante pagato di tasca sua ad appostamenti ed avvistamenti, che altrimenti, per la scarsezza, se non per l'inesistenza, dei mezzi e degli uomini da impiegare all'uopo, non avrebbero potuto essere effettuati.

E questo è stato il primo struggente pensiero che mi ha assalito allorché una sera, alla luce delle lampare e dei riflettori, ho visto il corpo martoriato di Beppe Montana disteso tra barche ed attrezzi marinari, in costume da bagno, sul litorale di Porticello.

Mi aveva accompagnato Ninni Cassarà, con il quale anni di comune lavoro avevano cementato una affettuosa amicizia, consolidatasi specialmente durante una comune missione in Brasile nel novembre del 1984. In quella occasione avevo avuto più che mai modo di apprezzarne le straordinarie doti di umanità, che per altro ben conoscevo dapprima, e la purezza d'animo, quasi da fanciullo che traspariva dalla espressione del suo viso, intelligente e pulito.

Ebbene, questo Ninni Cassarà, sempre allegro ed ottimista come tutti i fanciulli puri di cuore, nel riaccompagnarmi a casa dopo il pietoso e doloroso ufficio della visita al cadavere di Montana, nel salutarmi in fretta per recarsi a riprendere il suo incessante lavoro investigativo, mi disse questa frase, che fu l'ultima che ascoltai da lui, poiché dopo qualche giorno mi toccava rivederlo nel lago del suo stesso sangue, proteso verso le scale di casa sua, quasi in un impossibile estremo e vano tentativo di riabbracciare i suoi cari. Mi disse, dunque, in quella occasione Ninni Cassarà: "Convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano".

Qualche giorno più tardi la sua disperata profezia si sarebbe avverata su di lui.

"Dei cadaveri che camminano". Era la fine di una illusione che, in verità, nessuno di coloro che seriamente si occupano e si occupavano allora di faccende di mafia aveva mai nutrito.

Ricordo gli sforzi costanti, successivi alle clamorose tappe del c.d. maxiprocesso (in particolare i mandati di cattura conseguenti alle rivelazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno) per smorzare i facili trionfalismi, per avvertire che la mafia non era sconfitta, che ancora lungo era il cammino da percorrere per contenere il fenomeno, che lunghi anni di vigili e penetranti indagini attendevano l'apparato investigativo e repressivo statale, che non poteva concedersi sosta

alcuna o allentamento di tensione senza rischiare di trovarsi dopo breve periodo nella stessa situazione di partenza, poiché le organizzazioni mafiose sono ancora in grado di ricostituire i loro organigrammi con la stessa velocità con la quale da parte delle organizzazioni statuali riesce a seguirsi l'evolversi delle vicende criminose ed infliggere seri colpi alla criminalità organizzata.

L'illusione di aver sconfitto la criminalità mafiosa costò negli anni '70 un vuoto di indagini di un decennio, al termine del quale, non per scelta ma per necessità inderogabile, divenne indispensabile tentare di recuperare il tempo perduto con lo strumento del maxiprocesso, i cui denigratori farebbero bene a ricordare che maxi esso non sarebbe stato se non fosse stato necessario affrontare il problema di una organizzazione criminale di proporzioni gigantesche, cresciuta a dismisura tra l'indifferenza generale o l'assuefazione alle più efferate forme di violenza, esplose in una città dove ogni giorno dell'anno aveva il suo omicidio ed ogni settimana la sua "lupara bianca", per trascurare le altre minori forme di criminalità.

Coloro i quali avevano, superficialmente o forse talvolta anche in mala fede, salutato le iniziative giudiziarie a cavallo degli anni 1984 e 1985, non come l'inizio di una adeguata risposta statale allo straripare incontrollato della violenza e della potenza di Cosa Nostra, bensì come una conclusiva risposta alla "emergenza mafiosa" avevano finito per alimentare una pericolosissima illusione, poiché da una siffatta erronea impostazione del problema discendeva un inevitabile corollario, ai nostri giorni ormai chiaramente enunciato da certi manipolatori di opinioni: cessata l'emergenza (sono diminuiti gli omicidi, vengono catturati i latitanti ed il maxiprocesso procede regolarmente nelle sue tappe dibattimentali) è venuta meno la necessità di una straordinaria risposta dello Stato ed occorre ripiegare sulla "normalizzazione".

Noi rifiutiamo il concetto di "emergenza" nella lotta alla criminalità mafiosa e riteniamo pertanto senza significato valido i costanti richiami alla "normalizzazione".

La risposta dello Stato deve essere continua e costante nel rispetto doveroso delle garanzie del cittadino. Non sono consentiti allentamenti di impegno e di tensione, non perniciose illusioni di cessata pericolosità solo in presenza di un calo statistico degli episodi di violenza, per altro niente affatto scomparsi.

All'inizio dell'estate 1985 non era difficile incontrare chi parlava di mafia sconfitta o di mafia che sarebbe stata definitivamente sconfitta sol che fosse stata assicurata la conclusione, ormai allora alle porte, della indagine istruttoria in corso (la sentenza-ordinanza, come è noto, venne depositata l'8 novembre 1985) e la celebrazione del relativo dibattito.

Con l'uccisione di Montana, Cassarà e Antiochia, Cosa Nostra dimostrò di avere ancora pressoché intatte tutte le sue capacità decisionali ed operative, se è vero che in tal modo palesò di essere in grado di adottare così terribili decisioni e tradurle in atto a mezzo di potentissimo gruppo di fuoco.

E gli avvenimenti successivi ne danno conferma, anche con riferimento ai traffici di sostanze stupefacenti, in ordine ai quali basta accennare agli ingenti sequestri di eroina operati nel corso di quest'anno sulla tratta aerea Palermo-Roma-New York, sulla linea cioè di tradizionale sviluppo dei traffici internazionali di droga gestiti da Cosa Nostra che è impensabile siano in così breve tempo caduti in gestione di mani diverse, nonostante il coinvolgimento in tali indagini, in prevalenza, di soggetti insospettabili di estrazione non mafiosa: circostanza, anzi, che induce a ritenere intatte, se non addirittura accresciute, le capacità di reclutamento della organizzazione mafiosa.

Ad un anno di distanza dalle stragi del luglio e agosto 1985 e nonostante gli indubbi successi conseguiti dalle forze dell'ordine con la cattura di numerosi latitanti, resta, pertanto, ancora pienamente valida la richiesta del massimo sforzo statale per il massimo possibile potenziamento dell'apparato investigativo e repressivo. Perduranti omissioni in proposito si rivelerebbero grandemente perniciose.

Ho parlato all'inizio di omissioni che resero più agevole il compito degli assassini di Cassarà, Montana e Antiochia. Omissione dei responsabili organi statuali centrali è stata certo quella che rese possibile l'identificazione della squadra mobile di Palermo, cronicamente carente di uomini e di mezzi sin dai tempi dell'assassinio di Boris Giuliano, nella persona di Ninni Cassarà, tanto da far concepire alle organizzazioni criminali il proposito, freddamente e barbaramente attuato, di azzerare di colpo con l'omicidio del funzionario e per diversi mesi a venire ogni seria capacità investigativa della polizia a Palermo, come del resto erasi già in modo identico verificato con l'omicidio del vice questore Giuliano nel 1979.

Omissione dei responsabili organi statuali centrali è stata certo quella che costringeva Beppe Montana a ricercare pericolosissimi latitanti, avvalendosi di mezzi personali ed esponendosi costantemente in prima persona per la mancata disponibilità di adeguato numero di collaboratori. Perdurante omissione sarebbe quella che sulla scia della invocata "normalizzazione" continuasse a mantenere insufficiente l'apparato investigativo e repressivo palermitano, senza considerare che la stagione dei grandi processi deve considerarsi appena iniziata, mentre occorre sollecitamente già procedere ad un aggiornamento della mappa del potere e delle attività mafiose, essendo rimasto fermo il quadro conosciuto (e delineato nella sentenza-ordinanza dell'8 novembre 1985) al primo biennio degli anni '80.

Sul piano strettamente giudiziario è necessaria l'immediata istituzione a Palermo di una terza sezione di Corte d'Assise, poiché, delle due esistenti, una rimarrà impegnata sino alla metà del 1987 nella celebrazione del primo maxiprocesso e presso l'altra è stata già fissata la celebrazione di altri gravissimi procedimenti concernenti anche la criminalità mafiosa, quale ad esempio quello per la strage di piazza Scaffa.

Altra sezione, da istituire, occorre pertanto si occupi del secondo ponderoso stralcio del maxiprocesso, la cui sentenza istruttoria è in corso di deposito in questi giorni e concerne circa 100 imputati.

La necessità di celebrazione di detti procedimenti e le conseguenti misure di sicurezza da adottare distoglieranno altro rilevante numero di uomini e mezzi dall'attività repressiva ed investigativa, per cui ulteriori ponderosi interventi in tale campo si rivelano indispensabili. Gli enti, le associazioni ed i comitati che si sono dati come finalità nobilissima quella della lotta alla criminalità mafiosa hanno il gravoso e meritorio compito di tenere ora come non mai desta l'attenzione dell'opinione pubblica sugli accennati problemi, affinché dietro il paravento della c.d. "normalizzazione" non si pervenga invece ad una frettolosa "smobilitazione" dell'apparato antimafia e coloro che, doverosamente e dolorosamente, hanno ritenuto in questa lotta di trovarsi in prima fila non vengano addirittura additati, come recentemente è avvenuto, alla pubblica esecrazione.

## 1992, in Europa senza mafia

È della fine dello scorso anno la notizia della pubblicazione del primo quotidiano europeo, “The European”, stampato a Londra, che nel suo numero zero porta in prima pagina una notizia che riguarda la Sicilia: “Sei omicidi di mafia, tra Gela e Palermo alla vigilia di una giornata di protesta contro la mafia”.

Alla vigilia dell’importante appuntamento europeo del 1992 la Sicilia è ancora notizia da prima pagina per fatti di mafia, condividendo questo triste primato con le altrettanto tormentate regioni di Campania e Calabria, cioè con quei territori dove, secondo autorevolissime ed ufficiali opinioni, è lo Stato che deve riuscire ad infiltrarsi in zone ove la presenza delle organizzazioni criminali è preponderante.

Che stampa nazionale ed internazionale continuino a sottolineare questa situazione non è circostanza che deve di per sé dispiacere e scatenare inapprezzabili reazioni di malriposto meridionalismo.

Mi sembra che gli anni 80, i fatti gravissimi verificatisi in questo decennio e le ponderose inchieste giudiziarie espletate abbiano quanto meno prodotto la nascita di una nuova consapevolezza sulla esistenza e pericolosità del fenomeno mafioso, che non giustifica più offese campanilistiche ma impone un globale impegno collettivo, che è bene venga sostenuto dalla costante attenzione della opinione pubblica, nazionale ed internazionale. E, a loro volta, i cittadini di

queste regioni non debbono temere affrettate e superficiali generalizzazioni allorché denunciano ad alta voce essi stessi i loro mali, chiamando le loro città “capitali della mafia”, perché le spaccature e le prese di distanza sono insostituibili momenti di crescita civile ed oltremodo necessarie sono le divisioni tra onesti e malavitosi, tra insofferenti alla convivenza con la mafia e succubi della tentazione alla coesistenza.

Se tuttavia le grandi inchieste giudiziarie degli anni 80 hanno prodotto, al di là dei loro specifici esiti processuali, questa crescita della coscienza collettiva sul fenomeno e sulla sua pericolosità (e la magistratura siciliana ne rivendica il merito), la rinnovata recente virulenza delle organizzazioni mafiose ha cagionato il venir meno di una perniciosa illusione, spesso alimentata ad arte e, comunque, sempre denunciata proprio da quei magistrati più impegnati nella repressione delle attività criminali.

Mi riferisco all’opinione secondo cui la penetrante azione di contrasto di magistratura e forze dell’ordine avrebbe di per sé sola prodotto la “sconfitta” della mafia e la sua scomparsa dallo scenario meridionale.

Pericolosa illusione che è alla radice della inammissibile delega agli organi di repressione di occuparsi essi soli del problema e la più inaccettabile delega alla magistratura giudicante di sancire in pubblico processo la fine di Cosa Nostra.

Ed alla fine l’ipocrita sorpresa: nonostante il grosso sforzo organizzativo posto in essere per rendere possibile l’esito dibattimentale, le organizzazioni criminose erano più forti di prima, ancora morti a centinaia e la pubblica tranquillità sconvolta.

Facile a questo punto insinuare il dubbio sullo spreco delle potenzialità investigative. Facile sostenere l’inutilità di così massiccia opera di repressione. Facile svalutare l’apporto dei c.d. “pentiti”, avanzando il sospetto che erano riusciti a strumentalizzare, a vantaggio di nuovi equilibri mafiosi, magistratura e polizia. Facile, infine, disconoscere,

se non a parole sicuramente nei fatti, la validità di strumenti operativi che, nell'assenza di adeguata legislazione e realizzando delicatissimi equilibri, la Magistratura era riuscita a darsi, raggiungendo, dopo vuoti investigativi durati troppo a lungo, gli unici risultati apprezzabili riscontrabili in tale materia.

Vero è che lo strumento repressivo, in genere, e giudiziario in particolare non avrebbe mai potuto da solo risolvere il problema della criminalità mafiosa o contenerlo in limiti accettabili. E non soltanto per i limiti, direi istituzionali, propri di siffatte azioni repressive (volte soltanto all'accertamento di reati ed alla irrogazione delle relative sanzioni), ma soprattutto a causa delle profonde radici storiche e socioeconomiche che la criminalità mafiosa ha nella realtà meridionale e particolarmente siciliana, sicché, non incidendo a fondo su tali radici, con interventi che vanno ben al di là di quelli meramente repressivi o giudiziari, la mafia è destinata sempre a perpetuarsi, adattando la sua sostanzialmente immodificabile natura ai mutevoli aspetti della realtà socioeconomica.

Mi lasciano, pertanto, estremamente perplesso talune opinioni, anche recentemente ed autorevolmente ribadite, secondo cui fuori dalla Sicilia si sarebbe spostato il vero centro motore della “nuova mafia”, essendosi ridotta l'isola a provincia privilegiata di un più vasto universo criminale, una sorta di “santuario” mantenuto in vita solo al fine di poter contare su luoghi sicuri per la diffusione in Italia, in Europa e nel mondo intero di droga pesante.

Tali opinioni, a mio parere, sono frutto di un equivoco: quello di ritenere ormai realizzata appieno l'equazione mafia=traffico di droga, così essendosi ridotta Cosa Nostra a mera organizzazione criminale, anche se di vastissima pericolosità, dedita, come tante altre nel mondo, alla commercializzazione delle sostanze stupefacenti. Tanto che si è avanzata da taluni dilettanti di criminologia la bislacca idea che la liberalizzazione del consumo di droga comporterebbe, con il venir meno degli enormi profitti che si ricavano dall'illecito traffico, la sicura fine di Cosa Nostra.

Orbene, non si vuol negare, ovviamente, che dal traffico di droga dipenda soprattutto l'enorme potenza raggiunta negli ultimi decenni dall'organizzazione mafiosa, che proprio in conseguenza di tali traffici ha esteso l'ambito della sua attività ben oltre gli angusti limiti dei confini isolani.

Vero è però che la mafia esisteva ancor prima del traffico di droga e verosimilmente continuerà ad esistere ancor dopo, se gli sforzi congiunti di una organizzazione di contrasto a livello mondiale riuscirà a liberarci dal flagello della droga.

Anche nei periodi di maggiore espansione e di maggiori profitti derivanti dal traffico degli stupefacenti l'organizzazione mafiosa, ben consapevole della sua peculiare natura, non ha mai rinunciato a quel rigido controllo del territorio che fa della "famiglia" di Cosa Nostra un vero stato nello Stato, perché il territorio e la supremazia su di esso è indispensabile per l'esistenza stessa del nucleo criminale mafioso come per quella della istituzione statale.

Controllo del territorio che si esercita inserendosi pesantemente nei meccanismi di distribuzione delle risorse, con le tangenti, con l'accaparramento degli appalti, con lo sfruttamento delle aree, con l'infiltrazione, per condizionarli a suo favore, negli organi del pubblico potere.

I colpi giudiziari e repressivi inferti alla mafia, lungi dallo scompagnarne le fila, hanno invece provocato un fenomeno che è stato definito di "implosione". La struttura criminale è divenuta più unitaria e più rigida, proprio per assicurare maggiormente un controllo monopolistico del territorio e delle sue risorse, sia perché, come si è detto, Cosa Nostra senza tale controllo non sarebbe più mafia, sia forse per il progressivo diminuire dei proventi del traffico di droga, conseguente, non all'abbandono del traffico, bensì al ridursi dell'attività di raffinazione, cioè di quella che assicurava maggiormente la moltiplicazione dei profitti. Diminuzione dei proventi, non del traffico, che ha reso per Cosa Nostra necessario rivolgere nuovamente l'atten-

zione, mai per altro distolta, a quelle attività meramente parassitarie che [...] [sono] fonte di alimentazione dell'affare mafioso.

L'implosione verificatasi nell'universo di Cosa Nostra ha comportato probabilmente un accentuato processo di semplificazione interno ed esterno, con la progressiva eliminazione dei gruppi originariamente alleati a quello ora egemone e la progressiva riduzione degli spazi di attività prima concessi a gruppi criminali esterni. Mi sembra sia questa la ragione di fondo dell'inarrestabile stillicidio di omicidi che ancora oggi mantengono la Sicilia ai vertici delle lugubri classifiche nazionali.

Constatata, pertanto, la poca incisività delle mere azioni repressive della tracotanza mafiosa, sempre risorgente dalle sue apparenti ceneri, è necessario si prenda atto che il fenomeno va affrontato alle sue radici con una globale risposta statuale, senza inammissibili ed esclusive deleghe a questa o quella parte del pubblico apparato.

Più Stato. Certo più Stato, ma attenzione! Una risposta statuale intesa in termini meramente quantitativi di impiego di risorse umane o finanziarie non risolve il problema ed anzi spesso lo aggrava.

Tutti abbiamo recentemente appreso delle polemiche scatenatesi in ordine alla grande profusione di risorse finanziarie nei territori campani terremotati, che hanno finito per scatenare gli appetiti della camorra, trasformando quelle terre, per il loro accaparramento, in un tragico teatro di sangue. Ed è noto quali timori si nutrono a Palermo per l'attenzione immancabile di Cosa Nostra al fiume di finanziamenti che si apprestano a riversarsi sulla nostra città.

Bisogna prender atto che il sottosviluppo economico non è o non è da solo responsabile della tracotanza mafiosa, che ha radici ben più complesse, tanto da farla definire in recenti studi non il prezzo della miseria ma il costo della sfiducia.

Per altro, già nel lontano 1876, Leopoldo Franchetti, nello scrivere quello che ancor oggi rimane uno dei più pregevoli studi sulla mafia siciliana, individuava due insiemi di cause fra loro collegate. L'assenza

di un sistema credibile ed efficace di amministrazione della giustizia ed una mancanza di fiducia di tipo economico.

Ambedue le cause, che possiamo ritenere ancor oggi operanti, importano l'assenza di un apparato statale credibile, sia nel dirimere le controversie naturalmente nascenti dalle private contrattazioni, sia nell'assicurare che tali contrattazioni possano svolgersi in clima di reciproca affidabilità.

A sua volta l'arretratezza economica chiude ogni altra via di sfogo all'attività dei privati. L'unico fine, osserva Franchetti, che ciascuno propone alla propria attività od ambizione è quello di prevalere sopra i propri pari ("Il nemico è chi fa il tuo mestiere", sostiene un proverbio siciliano). Il desiderio di prevalere sopra i propri pari, congiunto all'assenza di uno Stato credibile, non può condurre alla normale concorrenzialità di mercato: la pratica che si diffonde non è quella di far meglio dei propri rivali, ma di farli fuori.

In questo contesto, osserva Franchetti, si cominciano a capire i motivi per cui i mafiosi non emergono come delinquenti comuni che agiscono isolatamente in conflitto con la popolazione. Parte della pubblica opinione li ritiene in Sicilia più che altro degli uomini capaci di esercitare privatamente quella giustizia pubblica su cui nessuno più conta.

Quanto di questi concetti conservino ancor oggi gran parte della loro validità emerge in modo inquietante da talune ricorrenti invocazioni alla mafia o a suoi supposti qualificati esponenti verificatesi in occasione di pubbliche dimostrazioni indette per protestare contro asserite ingiustizie sociali od economiche.

Analogo aspetto è quello della compenetrazione tra delinquente e vittima che tipicamente si realizza in una delle attività più caratteristiche della mafia, cioè l'offerta di protezione a scopo estorsivo. Infatti, l'aspetto più singolare della estorsione mafiosa è la difficoltà di distinguere le vittime dai complici ed il fatto che tra protetti e protettori si stabiliscano legami piuttosto ambigui.

La violenza dell'estorsione e gli interessi personali delle vittime tendono a confondersi ed a formare un insieme inestricabile di motivi per cooperare. Il vantaggio di essere amici di coloro che estorcono denaro o beni non è quindi solo quello di evitare i probabili danni che seguirebbero un rifiuto, ma, in certi casi, può estendersi ad un aiuto per sbarazzarsi di concorrenti scomodi. E quanto ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, quale migliore alleato di colui o di quella organizzazione che garantisce un rapporto di "fiducia" nei confronti di un apparato ritenuto non credibile e non affidabile?

Secondo quanto riferito dalla stampa, proprio la più alta autorità regionale ha denunciato "che ci troviamo in presenza in molte USL ed in molti comuni di spinte fortissime, dirette e ravvicinate, da parte di centri criminali che tentano di intervenire come gruppi di pressione, decisivi addirittura nella formazione degli esecutivi. L'obiettivo è il controllo del notevole flusso di risorse che questi organismi decentrati amministrano. C'è una pressione sempre maggiore che aree di criminalità organizzata realizzano nei confronti dei punti di decisione e di utilizzo delle risorse". In tale situazione, così autorevolmente denunciata, quale migliore brodo di coltura per organizzazioni che traggono la loro forza dalla inefficienza dell'apparato pubblico e dalla sua incapacità ad essere ritenuto meritevole di imparziale "fiducia"? Il nodo è pertanto essenzialmente politico. La via obbligata per la rimozione delle cause che costituiscono la forza di Cosa Nostra passa attraverso la restituzione della fiducia nella Pubblica Amministrazione. Nessun impiego, anche massiccio, di risorse finanziarie produrrà benefici effetti se lo Stato e le pubbliche istituzioni in genere non saranno posti in grado e non agiranno in modo da apparire imparziali detentori e distributori della fiducia necessaria al libero ed ordinato svolgimento della vita civile. Continuerà altrimenti il ricorso e non si spegnerà il consenso, espresso o latente, attorno ad organizzazioni alternative in grado di assicurare egoistici vantaggi.

Fiducia nello Stato significa anche fiducia in una efficiente amministrazione della giustizia, sia penale, sia soprattutto civile.

Occorre registrare con evidente soddisfazione l'introduzione del nuovo Codice di Procedura Penale, sia perché sostituisce un insieme di norme di rito ormai sclerotiche e disorganiche, sia perché l'adozione del sistema accusatorio, che entrerà in vigore alla fine del corrente anno, costituisce fuor di ogni dubbio una conquista di civiltà giuridica.

Tuttavia sia ben chiaro che il nuovo rito non potrà funzionare e la sua adozione creerà gravissimi ed irrisolvibili problemi se non sarà accompagnata da un adeguato potenziamento delle strutture e da una razionalizzazione del sistema.

La magistratura associata ha da tempo individuato, assieme alle organizzazioni sindacali forensi e degli ausiliari di giustizia un nucleo limitato di problemi, la cui risoluzione costituisce tuttavia un "minimum" indispensabile per ridare credibilità ad una amministrazione della giustizia cui nelle condizioni attuali più nessuno fa affidamento, col rischio, specie in Sicilia, che si perpetui e consolidi il ricorso ad un sistema alternativo criminale di risoluzione delle controversie.

Fiducia nelle istituzioni significa soprattutto affidabilità delle amministrazioni locali, quelle cioè con le quali il contatto del cittadino è immediato e diretto e che attualmente risultano incapaci di gestire la cosa pubblica senza aggrovigliarsi negli interessi particolaristici e nelle lotte di fazioni partitiche. La loro riforma non è più procrastinabile, poiché altrimenti, come emerge dalle allarmate denunce del Presidente della Regione, resteranno i veicoli principali delle pressioni mafiose e delle lobbies affaristiche loro contigue.

Passano anche attraverso queste vie obbligate le direttrici di lotta alla criminalità mafiosa. Una sfida che lo Stato deve vincere in tempi rapidi perché è in grado di farlo, se non entro il 1992, come ottimisticamente recita il titolo di questo convegno, almeno in tempi che ci consentano di affrontare la maggiore integrazione europea forti di una sana ed ordinata vita civile. Questo aspettano le nuove generazioni, che tutte ormai si dimostrano, anche clamorosamente, desiderose di vivere in un mondo diverso e migliore del nostro. Esse ci richiedono questi impegni e questi sacrifici.

## Necessità di verificare il valore delle iniziative antimafia

Riflessione sullo stato della cultura antimafia all'inizio del cinquantennio



Costante scambio tra problemi della criminalità mafiosa e problemi di ordine pubblico (allarme sociale).

I problemi di ordine pubblico del decennio '60 provocano la creazione della Commiss. Antimafia.

↙  
[ riesce comunque ad individuare le caratteristiche della org. mafiosa: struttura - legami  
• conoscenze non giudiziarie e non diffuse •

Dispersione nel decennio successivo delle suddette conoscenze ed in particolare struttura e legami

- rinasce la tentazione di convivenza
- rifiuto degli apparati probatori (Vitale - Di Cristina).

Evoluzione nel decennio 1970 del fenomeno.

Esplodere degli interessi (droga).

Nuovi gravi problemi di ordine pubblico.

Reazione:

Dapprima individuale → eliminazione degli investigatori.

Crescita dell'impegno

- accenno alla nascita del maxi-processo (scelta non scelta)
- nascita del pentitismo (solo quando la risposta è diventata efficace).

Problemi del maxiprocesso.

In realtà vengono sollevati quando diminuisce l'allarme sociale perché diminuiscono i morti. Cala la tensione collettiva e l'impegno dello Stato.

Erroneo scambio (da utroque) tra i problemi del maxiprocesso e delle indagini in genere con i problemi della mafia.

Limiti del processo - necessità di risposta globale (politici).

I movimenti di opinione (soprattutto quelli che si creano creando nelle scuole una vera coscienza civile c/ la mafia) sono indispensabili perché la lotta mai venga abbandonata e non rinasca vittoriosa nei cittadini e all'interno delle stesse istituzioni la tentazione della convivenza.

## Attività della Pubblica Amministrazione e supplenza dell'Autorità Giudiziaria

Annotava di recente un autorevole collega che un osservatore esterno affacciandosi al nostro orizzonte politico-istituzionale, avvertirebbe paradossalmente che in Italia è insorta una nuova fase costituente, caratterizzata dal rigoroso rispetto del principio della confusione dei poteri ed orientata verso un sistema in cui il governo fa le leggi, i giudici governano ed amministrano ed il Parlamento giudica.

Confusione di poteri, al di là del paradosso, i cui esempi, purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, anche di un distratto lettore di quotidiani, giornalmente bombardato da notizie riferentesi alla schizofrenica produzione di decreti-legge da parte del Governo, di vera e propria attività giurisdizionale del Parlamento (e non solo in tema di “sentenze” [tra virgolette] emesse in sede di autorizzazione a procedere ma, altresì, e recentemente ve ne sono stati clamorosi esempi, intervenendo con leggi ad hoc per regolare il corso di procedimenti in via di svolgimento e col dichiarato scopo di influire sul loro esito) ed, infine, ad atti di vera e propria amministrazione adottati dai giudici in materie riservate alla competenza della Pubblica Amministrazione e specialmente dei suoi organi periferici.

Confusione di poteri, nella considerazione complessiva del fenomeno, o supplenza di un potere dello Stato nei confronti di altro, se lo stesso fenomeno viene all'esame sotto il profilo dei rapporti fra le varie funzioni statuali.

È fenomeno estremamente diffuso, le cui cause e la cui estensione non possono essere oggetto per intero, data la complessità della materia, di questa breve conversazione, che ha invece per oggetto una sezione o un mero segmento del complessivo capitolo, e cioè la c.d. supplenza giudiziaria ed anzi uno solo dei suoi molteplici momenti.

Si è infatti, financo parlato, con riferimento alla funzione giudiziaria, addirittura di una supplenza “interna”, quella cioè che taluni organi giudiziari esercitano attribuendosi prerogative e poteri propri di altri, per la supposta inerzia di questi o approfittando di particolari difficoltà in cui essi trovansi nell’effettiva esplicazione della loro attività.

Mi riferisco, in particolare, alla espropriazione dei poteri del Pubblico Ministero verificatasi in taluni casi nella gestione dei c.d. maxi-processi e più in generale al ruolo abnorme assunto dal Giudice Istruttore, divenuto di fatto l’effettivo dominus dell’azione penale, il cui esercizio è invece dall’ordinamento, almeno nei suoi principi generali, riservato al Pubblico Ministero.

E mi riferisco altresì al ricorrente uso di strumenti processuali in funzione punitiva (allorché ad esempio la custodia cautelare viene gestita dagli organi di istruzione come una mera anticipazione della pena, che dovrebbe essere determinata o inflitta solo dagli organi del dibattimento) o addirittura ai casi in cui lo strumento processuale viene gestito per infliggere pene diverse ed atipiche rispetto a quelle previste dal diritto penale sostanziale e di regola anche più afflittive (sequestri atipici, ordini di chiusura di stabilimenti industriali e così via discorrendo), tanto che in tali casi la c.d. “supplenza interna” finisce per sconfinare addirittura nella “supplenza” legislativa.

Si è verificata, infatti, specie negli anni trascorsi (anche se fortunatamente trattasi oggi di un fenomeno in declino) una “supplenza” giudiziaria rispetto all’attività legislativa, ravvisabile, a mio parere, nei deplorabili esempi di “interpretazione evolutiva”, allorché da parte di taluni organi giurisdizionali è stata deliberatamente forzata

l'interpretazione di leggi ritenute non più capaci di regolare l'attuale svolgersi dei rapporti sociali e si è attribuito ad esse un significato in linea con le particolari convinzioni politiche di questo o quel giudice, che così di fatto, senza averne legittimazione alcuna, finiva per sostituirsi al legislatore, con buona pace della certezza del diritto e dei principi costituzionali sulla formazione delle leggi e sulla separazione dei poteri.

Si è verificata, infine e tuttavia frequentemente si verifica, la “supplenza” della Autorità Giudiziaria nei confronti degli organi preposti all'esercizio della attività amministrativa ed è su questo particolare aspetto del fenomeno, che è anche, per la sua persistenza e difficoltà di soluzione, quello più grave, che ora dovremo brevemente e più approfonditamente intrattenerci.

Attività amministrativa, pur se con particolari garanzie proprie della giurisdizione, il giudice esercita legittimamente, poiché è compito espressamente demandatogli dalla legge, in tutta quella vasta gamma di provvedimenti che è chiamato ad adottare nell'ambito della c.d. “volontaria giurisdizione” (ad esempio l'omologazione degli atti societari, il controllo sugli atti dello stato civile, i provvedimenti tutelari etc. ). Trattasi di precise scelte normative, adottate sia per ragioni storiche sia per la particolare potenzialità di certi provvedimenti ad incidere sullo status delle persone, sicché è stato ritenuto opportuno affidarne la cura alla Autorità Giudiziaria.

Attività amministrativa ed, addirittura, secondo taluni, di vera e propria supplenza impostagli dalla legge, il giudice legittimamente esercita allorché, come ad esempio è previsto nella legislazione sul lavoro, è chiamato ad individuare quali siano le organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative”, svolgendo un compito che in altri ordinamenti è devoluto agli organi dell'amministrazione centrale dello Stato.

Altro è, invece, il fenomeno di supplenza che non trova fondamento legislativo e che tuttavia, con sempre maggiore frequenza, si verifica,

specie nei riguardi di quella parte della Pubblica Amministrazione costituita dagli Enti locali.

Gli esempi più eclatanti sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo, anche di recente, letto sui giornali ed intensamente commentato le intenzioni, mi sembra fortunatamente rimaste allo stato di propositi non realizzati, di un Pretore, che si è detto pronto ad inibire con proprio provvedimento l'accesso degli autoveicoli al centro storico di una città, o di quell'altro, che questa volta si è spinto più avanti, il quale ha con suo decreto istituito il "numero chiuso" nelle facoltà di Medicina.

Trattasi di esempi al limite della abnormità e talvolta oltre tali limiti, in ordine ai quali il sistema possiede ancora ampie possibilità di reazione, anche abbastanza tempestive, essendo la repressione disciplinare degli organi di autogoverno (C.S.M.) molto più incisiva ed efficace di quanto comunemente si creda e si sostenga da parte di chi, spesso, mira all'altro non confessato scopo di attentare alla autonomia ed indipendenza della magistratura, asserendo l'inidoneità ed insufficienza di tale specie di sanzione.

Ma quotidianamente, chiunque frequenti aule giudiziarie sa quante volte il giudice, anche il più compreso del principio della separazione dei poteri e di limiti rigorosamente giudiziari del suo operato, ritrova tra le sue carte problemi o è chiamato ad adottare decisioni che si confondono, sovrappongono e pericolosamente sconfinano nell'attività amministrativa, specie quella il cui esercizio è demandato agli enti locali territoriali, sia perché l'ambito di indagine relativo all'accertamento di reati che costituiscono il suo "pane quotidiano" (peculato, concussione, corruzione, interesse privato in atti di ufficio, abuso innominato di ufficio, omissione di atti d'ufficio), nella loro attuale formulazione e consolidata interpretazione, lo conducono inesorabilmente ad adottare scelte ed emanare surrettiziamente provvedimenti propri della Pubblica Amministrazione, sia in quanto al giudice penale costantemente ed incessantemente si rivolgono enti, privati cittadini,

con istanze sottoscritte od in forma anonima, ed addirittura pubblici ufficiali e soggetti comunque investiti di pubbliche funzioni per sollecitare il suo intervento nei campi più svariati ed incredibili, ma sempre attinenti ad una attività amministrativa che si sostiene non esercitata o male esercitata da chi ad essa è preposto.

La casistica è tanto numerosa quanto non esauriente, per l'obbiettivo difficoltà di darne completa enumerazione.

Cito a caso dalla mia breve esperienza giudiziaria in questo Circondario:

- la scuola pericolante o che si suppone pericolante che non viene trasferita sollecitamente altrove
  - il concorso non espletato
  - la destinazione dei contributi per una squadra di calcio
  - la convocazione del Consiglio Comunale
  - il rilascio di un certificato
  - il contributo proterremotati al vicino di casa
  - la promozione del collega d'ufficio
  - l'accesso vietato ad una strada
  - la missione del capo ufficio
  - il pranzo di rappresentanza
  - l'allacciamento della fognatura
- etc. etc. etc..

La prospettazione di tali doglianze, e di altre innumerevoli, è sempre fatta dagli esponenti con riferimento, esplicito ed implicito, ad una delle ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione ed il giudice (mi riferisco specificamente al Pretore ed al Procuratore della Repubblica), vincolato dal principio della obbligatorietà dell'azione penale, resta quanto meno costretto a svolgere indagini preliminari per verificare la fondatezza della asserita notitia criminis ed a tale obbligo non può in pratica sottrarsi neanche nel caso di esposti anonimi.

La corrente interpretazione è, infatti, ben lungi dal considerare l'anonimo come un "nulla" cui non va attribuita alcuna efficacia

giuridica e sostanzialmente costringe ad iniziare indagini anche soltanto sulla base di esso. E non sembra allo stato possibile un diverso orientamento, stante che la legislazione vigente (come ad esempio le norme sulla calunnia o le minacce) attribuisce ad esso indubbia rilevanza. Per altro, precise prescrizioni ministeriali ne dispongono (dell'anonimo) la annotazione in apposito registro e la formazione di apposito fascicolo, sicché nella prassi corrente, pressoché sempre (eccezion fatta per gli sporadici casi di infondatezza o calunniosità *ictu oculi*) vengono disposte indagini di Polizia Giudiziaria, destinate è vero nella maggior parte dei casi ad accertare l'infondatezza dell'esposto, ma che intanto hanno assorbito energie ed attività che sarebbe stato molto più opportuno indirizzare altrove.

Queste indagini, o la mera possibilità di esse, provocano a loro volta ulteriori effetti indotti, dei quali accenneremo tra breve.

Prima, però, è il caso di accennare alla ancor più perniciosa prassi invalsa presso amministrazioni locali ed organi amministrativi di controllo, i cui componenti e, spesso, l'intero organo sollecitano e addirittura dispongono l'inoltro alla Autorità Giudiziaria di interi e lunghissimi verbali di sedute del Consiglio Comunale o di deliberazioni adottate da esso, dalla giunta o dalla Commissione Provinciale di Controllo, genericamente riferendosi, nelle missive di accompagnamento alla sussistenza di "eventuali ipotesi di reato", così solo apparentemente adempiendo all'obbligo incombente (per altro non sull'istituzione in quanto tale ma sulle persone fisiche dei pubblici ufficiali che la compongono) sui pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 2 c.p.p. , di dar notizia all'Autorità Giudiziaria di ogni reato del quale vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, ma di fatto costringendo soltanto il giudice, o l'organo di Polizia Giudiziaria delegato, a lunghe e defatiganti letture di atti amministrativi, con il rischio di perdere nella massa di vista l'essenziale (quando c'è un "essenziale") e col danno, quasi sempre ricorrente, di interferire pesantemente nell'attività amministrativa per il sol fatto della apertura

di una indagine, i cui effetti risultano generalmente paralizzanti.

La mera possibilità di una indagine, inoltre, induce spesso il pubblico amministratore a ricercare preventivamente il “consenso” del giudice in ordine ad un provvedimento da adottare, provocando ed anzi sollecitando all’Autorità Giudiziaria l’adozione di scelte che non le competono.

Quali le cause di tale deplorable stato di cose, nel quale il giudice è a mio parere più vittima di quanto non sembri?

E quali i rimedi in grado di restituire efficacia all’azione amministrativa e sollevare al contempo l’Autorità Giudiziaria da continue tentazioni o necessità di interventi di “supplenza”?

Vane mi sembrano le esortazioni di rito ad un ritorno spontaneo dell’amministratore pubblico alla (supposta) buona ed onesta amministrazione dei tempi passati, con pochi compiti e pochi precisi poteri, e le parallele esortazioni rivolte al giudice perché spontaneamente ritorni nel rigido ambito della giurisdizione, recuperando interamente anche in tale materia la sua “terzietà”.

Vane esortazioni che non tengono conto della profonda trasformazione intervenuta nei compiti e nell’“agire” degli enti locali e della conseguente inadeguatezza, da un lato, delle loro strutture e, dall’altro, delle norme di diritto penale sostanziale che il giudice è chiamato ad applicare nella valutazione dei comportamenti dei pubblici amministratori.

È stato osservato che nell’ente locale si è concentrata una via via sempre più vasta molteplicità di compiti, di fini, di interessi economici e sociali diversi: vi coesistono la problematica dell’ambiente, dell’edilizia, della salute, di numerosi servizi e nella misura in cui l’amministrazione centrale non ha saputo dare adeguate risposte alle istanze più generali dell’occupazione, della casa, dell’impiego di forze giovanili, l’ente locale è divenuto il destinatario anche di queste istanze ed il punto di mediazione dei relativi contrasti. Esso, inoltre, è andato sempre più assumendo dimensioni imprenditoriali, direttamente o

attraverso la gestione di appalti, diventando così anche erogatore di mezzi finanziari di investimento.

Contestualmente ha prodotto i suoi perniciosi effetti il sistema di occupazione dei partiti. Le espressioni della autonomia locale sono spesso divenute occasioni di favori o vantaggi in ragione dell'appartenenza politica ed anche quando questa o quella amministrazione non è incorsa in fatti di personalizzato favoritismo la logica della rappresentanza politica e la necessità del consenso hanno fatto spesso allontanare la gestione dell'ente dal principio di imparzialità cui deve ispirarsi la condotta di tutta la Pubblica Amministrazione.

L'occupazione partitica, che si risolve in esasperata lottizzazione delle cariche pubbliche, ha finito inoltre per rendere inefficiente il sistema dei controlli interni, con i quali il legislatore costituzionale aveva cercato di garantire le autonomie locali, perseguendo l'intento di lasciare alla magistratura solo i casi più gravi ed eclatanti di patologia amministrativa.

Invece la deficienza dei controlli, anche a causa del non infrequente intreccio di interessi fra controllato e controllore, ha vanificato questo ulteriore aspetto del principio autonomistico, caricando di improprie ed eccessive valenze l'intervento del giudice, specie di quello penale.

In un ordinato sistema il campo di intervento del giudice penale non dovrebbe mai riguardare la mera irregolarità o la semplice scorrettezza amministrativa ed a maggior ragione mai il merito delle scelte che l'ente vuole fare e di fatto realizza.

Il giudice penale è tenuto soltanto ad accertare se è stato commesso un reato e, nel caso che ci occupa, se è stato commesso uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione, cioè il peculato, la concussione, la corruzione, l'interesse privato in atti di ufficio, l'abuso innominato di ufficio o l'omissione di atti di ufficio.

Senonché, da un lato, la vastità dei compiti gravanti sull'ente locale, l'inefficienza dei controlli interni della Pubblica Amministrazione,

l'exasperato assemblearismo che rende potenzialmente instabile qualsiasi giunta amministrativa, la degradazione della lotta politica, spesso condotta a base di denunce penali o con minacce di sollecitazione di interventi giudiziari, e dall'altro, la dilatata formulazione di talune figure di reato contro la Pubblica Amministrazione, che, avendo margini di individuazione poco netti, lasciano molto (o troppo) all'intelligenza professionale o al senso di responsabilità del magistrato. Da un lato e dall'altro, dicevo, tutti questi elementi conducono inesorabilmente ad una "supplenza necessitata" per di più stimolata e richiesta dalla stessa opinione pubblica o, come si è visto, dall'interno stesso della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, per restituire a ciascun potere il suo ruolo, si profila l'urgenza di riforme dirette a trovare il giusto equilibrio fra le esigenze contrapposte del buon funzionamento degli enti, senza gli effetti devastanti e paralizzanti cui ho accennato, e dirette altresì a mantenere una penetrante attenzione dell'Autorità Giudiziaria sulla gestione della cosa pubblica, senza che questa vigilanza si trasformi in inaccettabile strumento di ingerenza dei giudici sull'esercizio dell'attività amministrativa.

Le amministrazioni locali necessitano di una legislazione istituzionale più adatta ai tempi mutati ed all'enorme dilatarsi dei loro compiti, che assicuri ovviamente la loro rappresentatività ma le svincoli dall'exasperato assemblearismo che mette continuamente in forse la sopravvivenza dei loro organi direttivi ed alimenta altresì la tentazione di disfarsi di sindaci ed altri amministratori non graditi non in un quadro di responsabilità politiche ma giudiziarie.

I controlli interni della Pubblica Amministrazione vanno a loro volta svincolati dall'intreccio di interessi politici fra controllore e controllati, rivedendo ab imis i criteri di formazione dei relativi organismi e così assicurando che essi divengano davvero filtro della patologia amministrativa, le cui scaglie residuali più gravi devono soltanto venire all'attenzione del giudice.

Va interamente rielaborata (e meritoriamente il Parlamento ha già posto mano alla riforma) la materia dei reati contro la Pubblica Amministrazione, partendo dalla considerazione che l'attuale disciplina permette di individuare due distinti gruppi di illeciti.

Un primo gruppo (peculato per appropriazione, concussione e corruzione) tende a colpire fatti di indebito arricchimento all'ombra dell'ente pubblico.

Un secondo (peculato per distrazione, interesse privato in atti di ufficio, abuso innominato di ufficio ed omissione di atti di ufficio) consente allo stato ampi spazi di intervento penale anche contro fatti dai quali esula ogni strumentalizzazione economica, anche indiretta, dell'ufficio pubblico.

È auspicabile che la riforma sia, almeno tendenzialmente, diretta a raccogliere l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali sul terreno ove opera il primo gruppo di reati, assumendo come idea guida di politica criminale la lotta all'affarismo all'ombra delle pubbliche istituzioni.

Su questa base diverrebbe più agevole reprimere le più gravi condotte dei pubblici amministratori; ricacciare nell'ambito delle irregolarità amministrative (da reprimere con adeguati controlli interni e da valorizzare nell'ambito delle responsabilità politiche) le meno gravi violazioni e sollevare il giudice penale da compiti che lo costringono spesso a sconfinare in campi estranei alla giurisdizione.

Il degrado che ha colto le autonomie locali va contenuto e sconfitto con adeguate riforme per scongiurare il pericolo di un ritorno al centralismo di altri tempi, a meno che non si voglia accettare, senza più dolersene, la fatalità di una sempre più penetrante supplenza penale, che la magistratura nel suo insieme, nell'attuale gravoso sforzo di recupero dei suoi valori di indipendenza, autonomia e terzietà, esercita per necessità, auspicando però da parte di tutti i poteri dello Stato un rigido ritorno ai ruoli propri di ciascuno, secondo l'armonioso disegno della Carta Costituzionale.

## La cooperazione Italia-USA ed il problema del riciclaggio

Il riciclaggio del denaro proveniente da illeciti traffici, e dal traffico internazionale delle sostanze stupefacenti in particolare, è operazione per sua natura silenziosa ed occulta, non crea problemi di ordine pubblico né immediato allarme sociale.

Uno Stato come quello italiano è stato abituato a lungo, nelle sue componenti più autorevoli e nell'opinione pubblica più diffusa, a scambiare i problemi creati dalla criminalità mafiosa con quelli dipendenti dal numero più o meno elevato di omicidi e di aggressioni violente alle persone ed al patrimonio operati dalle organizzazioni criminali ed è stato sempre egualmente più attento all'espandersi incontrollato delle tossicodipendenze che al grosso traffico internazionale degli stupefacenti che attraversa il suo territorio per andare a vendere altrove la maggior parte del suo prodotto e ricavarne ingentissimi guadagni. Esso, pertanto, rischia di abbassare la guardia di fronte all'indubbio decrescere degli omicidi di mafia verificatosi, almeno in Sicilia, negli ultimissimi anni ed al crescere invece della diffusa convinzione, alimentata dalle risultanze degli ultimi sequestri di eroina raffinata, proveniente direttamente dall'estremo oriente, che oggi in Italia non vi siano più raffinerie o che ve ne operino in scala ridotta.

Oggi, purtroppo, è inutile nasconderselo, mafia e traffico internazionale delle sostanze stupefacenti non sono più all'attenzione vigile

degli organi statuali centrali e vi è diffusa tendenza ad una nuova “regionalizzazione” del problema.

Parallelamente si son cominciati a fare i conti con gli asseriti costi, in termini soprattutto giudiziari, della lotta alla criminalità organizzata ed al traffico internazionale degli stupefacenti, principale oggetto della sua attuale attività.

E generalmente si conclude che si è trattato di costi eccessivi, che hanno addirittura portato ad una profonda aggressione ai principi basilari del nostro ordinamento processuale.

Il principale strumento di accertamento delle responsabilità mafiose, cioè le mastodontiche istruttorie che hanno dato origine ai c. d. maxiprocessi, sono state messe sotto accusa. I giudici e gli investigatori in genere, che queste istruttorie hanno condotto, rischiano quasi, dopo breve periodo di riconoscimento del loro impegno e dei loro sacrifici, anche supremi, di esser chiamati oggi a dar conto del loro operato, quasi fossero o fossero stati essi creatori di ingiustizie e non appassionati ricercatori di verità.

Rischia di ricrearsi clima identico a quello vissuto in Italia nel decennio 1970-1980, periodo di massima espansione della criminalità mafiosa e di enorme rafforzamento delle sue potenzialità criminali, anche con l’appropriazione dei canali di produzione e distribuzione delle sostanze stupefacenti. E ciò nella piena indifferenza dello Stato, magistratura compresa, e della opinione pubblica. Si giunse allora perfino a dimenticare quelle fondamentali conoscenze sull’organizzazione di Cosa Nostra acquisite attraverso l’opera della Prima Commissione Parlamentare Antimafia.

Tuttavia, mentre in quel decennio l’oblio fu pressoché totale e scomparve ogni utile barriera alle azioni criminali mafiose, sviluppatasi allora enormemente nella più accentuata indifferenza, la crescita della coscienza civile, nazionale e internazionale, frappone oggi consistenti ostacoli all’abbandono della lotta e di ciò è esempio questo stesso convegno che affronta oggi i problemi del riciclaggio,

cioè di una delle principali attività delle cosche criminose, non contrassegnata dal crepitio dei mitra o dei kalashnikov né dal numero dei cadaveri crivellati bensì da silenziose operazioni bancarie tendenti a restare nascoste ed a confondersi quanto più possibile con i leciti negozi degli onesti operatori finanziari e commerciali.

Per tali ragioni esso non crea problemi di ordine pubblico né immediato allarme sociale. Per le stesse ragioni va contrastato con il più intenso impiego di energie umane e materiali.

Non sono un esperto in tale campo, oggetto di studio, nel suo complesso, più di economisti e sociologi che di magistrati, chiamati questi ultimi per ragioni istituzionali, all'esame dei singoli fatti concreti per accertare la sussistenza di reati e reprimerli.

Debbo all'affettuosa stima del collega Tinebra il privilegio di essere oggi qui a parlarvi con l'ambiziosa qualifica di relatore, mentre sono in grado soltanto di portare alla vostra attenzione alcune concrete testimonianze, riferentesi, pressoché esclusivamente, alla mia esperienza di Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo, già impegnato, insieme ad altri più esperti e valorosi colleghi, nella istruzione del c.d. maxiprocesso di Palermo, una cui consistente parte riguarda, come è noto, il traffico internazionale (specie tra l'Italia e gli USA) delle sostanze stupefacenti ed il riciclaggio degli ingentissimi profitti da esso ricavati.

Come è noto, nel novembre del 1985 è stata conclusa la prima parte della istruzione con una sentenza-ordinanza, di oltre 8000 pagine, molte delle quali dedicate al traffico internazionale degli stupefacenti gestito dagli appartenenti a Cosa Nostra.

Trattasi di massa relevantissima di notizie sulle quali ormai più non vige il segreto istruttorio (il relativo procedimento è ormai alla fase conclusiva del dibattimento), mentre per ovvie ragioni non mi è consentito far menzione delle ulteriori acquisizioni processuali, oggetto di indagini ancora in corso di svolgimento da parte dei miei colleghi palermitani.

Senza alcuna pretesa di completezza, che sarebbe comunque in questa sede non possibile, mi limiterò a citare innanzi tutto (anche se non riguarda specificamente il tema dei rapporti Italia-USA) il grosso traffico di stupefacenti gestito da una delle famiglie c.d. perdenti, in ordine alla quale si afferma nel provvedimento v'è da ritenere che il denaro affluito sui suoi conti palermitani doveva essere soltanto una parte, e nemmeno la più rilevante, degli ingenti guadagni tratti dalla droga.

Prendendo le mosse da questa tesi e svolgendo apposite commissioni rogatorie internazionali, grazie alla proficua collaborazione prestata dalle autorità spagnole e svizzere, si poté dimostrare la validità dell'assunto ed acquisire ulteriori elementi di prova sia sul riciclaggio del denaro di provenienza illecita, sia sulla qualità mafiosa degli imputati, sia, addirittura, sul loro coinvolgimento nella c.d. guerra di mafia.

Le operazioni di riciclaggio avvenivano attraverso un conto corrente acceso presso una banca di Lugano, ove il denaro versato veniva trasferito via telex presso una filiale di Benidorm del Banco di Bilbao. Qui uno degli imputati operava con falsa identità, provvedendo all'acquisto di vaste proprietà immobiliari intestate ad un prestanome.

Capillari indagini bancarie consentirono di accertare che dal novembre 1980 al luglio 1982 presso il Banco di Bilbao erano stati accreditati oltre 1.150.000.000 di lire sui conti degli imputati, con fondi provenienti dal Banco di Roma per la Svizzera di Lugano, dal Credit Suisse di Lugano, dalla Banca Popolare Svizzera di Lugano e dalla Banca Svizzera Italiana di Zurigo. A loro volta, gli accrediti presso il Credit Suisse provenivano da società avente sede a Vaduz (Lichtenstein).

Per questa parte le indagini sono ancora in corso e non appare possibile addentrarsi in ulteriori particolari, ma è possibile da questa vicenda trarre una prima conclusione relativa ai sofisticati sistemi in uso presso le organizzazioni criminali per far perdere le tracce dei capitali da riciclare, ricorrendo a numerosi passaggi internazionali del

denaro al fine di confonderne la provenienza e la destinazione, ma soprattutto utilizzando, anche nei movimenti intereuropei, il sistema bancario svizzero.

Analoghe risultanze emergono da quella parte dell'indagine concernente i traffici di stupefacenti tra l'Italia e gli USA gestiti da Tommaso Spadaro (già per altro per essi condannato con sentenza ritenuta definitiva).

Tali indagini presero l'avvio dal sequestro di 15 chilogrammi di eroina operato in New York nell'ottobre del 1982 e la tempestiva segnalazione dell'Autorità USA consentiva di disporre in Italia una serie di intercettazioni telefoniche e di controlli bancari, concernenti un ingente flusso di denaro che dagli USA raggiungeva l'Italia tramite la Svizzera. Seguendo tali tracce si pervenne all'ulteriore sequestro in Italia di altro grosso quantitativo di droga (eroina) per oltre 81 chilogrammi.

Si accertava altresì che l'ingente flusso di denaro seguiva il percorso USA-Italia attraverso vari canali:

una società USA, tramite un'agenzia di scambio di Wall Street, aveva accreditato in appena tre mesi ben 6 milioni e 400.000 dollari sul conto di una società panamense in essere presso la banca Hoffman di Zurigo, movimentato da un uomo dello Spadaro;

altro corrispondente di costui negli USA provvedeva a cambiare presso i Casinò di Atlantic City (ove lo convertiva in biglietti di grosso taglio) il denaro costituente il profitto della vendita di eroina e tramite un suo socio residente nelle Bahamas trasferiva, mediante viaggi aerei da lui stesso effettuati in Svizzera, via Bahamas-Canada, altri ingenti quantitativi di denaro, nell'ordine di uno, due milioni di dollari per operazione, versandoli in vari conti bancari in Svizzera, fra cui uno della succitata società panamense;

la complessa documentazione raccolta in USA evidenziava poi che l'organizzazione si avvaleva per il trasferimento dall'America in Italia degli illeciti profitti anche di altri sistemi e canali interessanti pressoché sempre il territorio elvetico.

È già palese che nessuno di questi filoni di indagine sarebbe stato utilmente percorso senza la proficua collaborazione delle autorità USA (oltre che di quelle Svizzere, alle quali, anche se fuori tema, occorrerà brevemente accennare). Collaborazione che emerge ulteriormente, con ogni evidenza, da altre interessanti parti delle indagini di cui alla succitata sentenza-ordinanza dell'8 novembre 1985, dedicata non solo, come si vede, alle dichiarazioni dei c.d. pentiti.

L'operazione di polizia concernente il sequestro, operato il 24 maggio 1983, nel Canale di Suez, di ben 233 chilogrammi di purissima eroina venne resa possibile da approfondite indagini condotte in collaborazione con l'Ufficio americano della DEA, riguardanti anche l'impiego in Svizzera di ingenti partite di dollari USA per l'acquisto di navi.

Le indagini espletate sul ruolo dei catanesi nel traffico della droga si avvalsero anche degli accertamenti condotti in USA e Svizzera, circa l'acquisto di una nave, per oltre 100.000 dollari USA, intestata ad una società, all'uopo costituita, di nazionalità honduregna.

Negli USA vennero avviate con eccezionale impegno e grande professionalità (e recentemente condotte a termine anche nella fase dibattimentale) quelle indagini poi sfociate nella nota operazione ormai comunemente intesa "Pizza Connection" (avente anch'essa un suo risvolto in Svizzera) e l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, trattandosi di inchieste che affrontavano alla radice il traffico degli stupefacenti tra la Sicilia e gli USA e il relativo riciclaggio (attraverso la Svizzera), aderiva immediatamente alla richiesta di collaborazione internazionale con le autorità statunitensi; dal canto loro queste offrivano una collaborazione, definita in sentenza "incomparabile", dandosi altresì atto nella stessa sede che senza l'aiuto determinante degli organi giudiziari e di polizia USA, certamente non sarebbero stati raggiunti i risultati cui si è pervenuti. Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alla egualmente incomparabile collaborazione offerta dalle autorità svizzere.

Naturalmente, l'utilizzabilità del materiale trasmesso dagli USA o, comunque, ivi raccolto ha dato luogo a complessi problemi giuridici circa la sua rilevanza probatoria in Italia.

Trattasi sia di rapporti concernenti attività investigativa svolta da organismi di polizia giudiziaria statunitensi, ivi compresi gli "affidavit", e cioè le dichiarazioni giurate degli agenti speciali F.B.I, posti a base della formulazione degli atti di accusa; sia di atti giudiziari veri e propri, riguardanti procedimenti penali connessi in corso negli USA; sia di attività istruttoria svolta direttamente negli USA da giudici italiani.

Orbene, per quanto concerne i rapporti di polizia stranieri, la Suprema Corte ne ha sancita l'utilizzabilità da parte del giudice italiano nel processo di libera formazione del suo convincimento, anche se gli ordinamenti stranieri vi riconnettono, sulla base di una disciplina del processo penale diversa dalla nostra, il valore non di mezzo di prova bensì di strumento con cui l'accusa costituisce in giudizio la prova (Cass. Sez. 1,16.X.1979). Unici limiti per la lettura in dibattimento di tali atti, secondo il nostro codice di rito, sono l'assunzione in conformità della legge del luogo in cui sono stati formati e la non contraddittorietà con le leggi nazionali di ordine pubblico.

Per quanto concerne le dichiarazioni dibattimentali in USA, rese sotto forma di testimonianze da persone che per l'ordinamento italiano hanno la qualità di imputati, nessun ostacolo giuridico si è ritenuto sussista alla loro utilizzabilità in Italia come atipico mezzo di prova, non essendovi contrasto col nostro ordinamento pubblico interno.

È vero, infatti, che tali dichiarazioni sono state assunte dopo la promessa di impunità (come consente il diritto processuale negli USA) da persone che hanno in Italia sostanzialmente veste di coimputati, nei cui confronti, quindi, queste dichiarazioni non possono essere utilizzate (in virtù anche del principio, già richiamato, che la prova è disciplinata dalla legge del luogo in cui è stata raccolta); ma non v'è dubbio che le dichiarazioni di coloro che hanno ammesso di aver

partecipato ad un reato, anche se a renderle sono stati soggetti per qualsivoglia ragione non imputabili o non punibili, possono essere sempre utilizzate quali chiamate in correità e, cioè, contro soggetti accusati di concorso nel reato per il quale ai dichiaranti è stata concessa l'impunità.

Per quanto, infine, attiene alla attività istruttoria direttamente espletata dal giudice italiano negli USA, va precisato che la rogatoria internazionale, come meglio vedremo in seguito, è il mezzo normale ma non esclusivo di assunzione all'estero della prova, per cui nulla vieta il ricorso a mezzi più agili di assunzione come ad esempio il compimento diretto di atti giudiziari nel territorio di altro stato, se questo lo consente.

Nei casi che ci occupano, con l'espresso consenso delle autorità USA, sono stati effettuati interrogatori di imputati ed esami testimoniali direttamente da giudici degli Uffici Istruzione di Palermo, di Roma e di Milano e tali atti, in virtù dei richiamati principi, devono essere ritenuti perfettamente validi.

Altro è il caso, ovviamente, di attività giudiziaria esercitata in territorio estero senza il consenso dello Stato in cui tale attività si svolge. Ed in effetti si ha notizia di attività effettuate pressoché clandestinamente da giudici italiani in territorio svizzero, oggetto, se non sbaglio, di vibrata nota di protesta di quello Stato e di pressante richiamo delle regole di convivenza e rispetto internazionali rivolto ai giudici italiani, con apposita circolare, dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Né questo è il solo caso di particolare frizione nei rapporti con la vicina confederazione elvetica in ordine alla utilizzazione di elementi probatori raccolti in territorio svizzero. Giova, infatti, ricordare che la Confederazione elvetica, nell'aderire alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ha formulato all'atto del deposito dello strumento di ratifica la riserva secondo cui può, in casi speciali, non accordare assistenza giudizia-

ria se non alla condizione espressa che i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o incartamenti trasmessi siano utilizzati esclusivamente per istruire e giudicare le infrazioni in ordine alle quali l'assistenza è concessa.

La Svizzera dunque si è in sostanza riservata il diritto di poter stabilire, caso per caso, per quali reati concedere l'assistenza giudiziaria ed avverso tale riserva l'Italia non ha formulato opposizione alcuna.

Ne consegue che in base ai principi giuridici della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata dall'Italia, detta riserva costituisce parte integrante della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, e, quindi, è munita di immediata precettività nell'ordinamento giuridico italiano.

Non appare, pertanto, corretto quanto anche nel recente passato verificatosi in ordine a materiale probatorio raccolto in Svizzera per il perseguimento di reati di diritto comune, utilizzato poi in Italia, dopo l'espletamento della commissione rogatoria internazionale per l'istruzione di procedimenti concernenti reati di carattere valutario, fiscale o doganale.

Invero, a parte che, per quanto concerne la Svizzera, le limitazioni alla utilizzabilità della prova, costituiscono, come si è visto, norma precettiva per il nostro ordinamento giuridico interno, va rilevato che, come è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, le prove assunte all'estero, su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, sono disciplinate dalla legge della parte richiesta. E ciò significa che la legge straniera disciplina non soltanto le modalità di assunzione ma anche l'efficacia della prova, ivi compresi i limiti di utilizzabilità della stessa: una diversa interpretazione, oltre che contraria ai principi di correttezza internazionale cui debbono essere ispirati anche i rapporti tra le autorità giudiziarie, inficerebbe proprio il principio testé richiamato circa la legge regolatrice degli atti istruttori compiuti dalle autorità straniere.

La circostanza che i canali di riciclaggio degli enormi proventi ricavati dal traffico internazionale delle sostanze stupefacenti insistano costantemente e prevalentemente sul triangolo USA-Svizzera-Italia mi ha per necessità indotto alla suesaposta doverosa digressione sui problemi inerenti alla collaborazione internazionale Italia-Svizzera, ma non dovendo perdere di vista il tema centrale della relazione la cui cura mi è stata affidata, mi affretto a ritornare sul tema Italia-USA, innanzi tutto rilevando che tutte le indagini cui prima ho accennato sono state espletate senza una specifica regolamentazione internazionale pattizia, poiché il relativo trattato di assistenza in materia penale, sottoscritto dagli USA e dall'Italia il 9 novembre 1982, è entrato in vigore, dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, soltanto il 13 novembre 1985, cioè in data successiva al deposito della più volte richiamata sentenza-ordinanza dell'8 novembre 1985.

Lo spirito di grande collaborazione che ha sempre animato in questo campo i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America non ha tuttavia impedito che sin da epoca lontana i due paesi, anche in assenza di espressa pattuizione, si prestassero reciproca assistenza penale (anche al di fuori della materia estradizionale, regolata invece sin dal 1868 ed ora dal recente trattato, entrato in vigore dal 24 settembre 1984) nell'ambito delle c.d. "cortesie internazionali", così come dalla dottrina definite quelle attività prevalentemente rogatorie disciplinate soltanto da norme interne dei rispettivi paesi, quali, per l'Italia, le norme di cui agli artt. da 657 a 660 c.p.p. e art. 51 disp. att. e per gli USA il titolo 28 del Codice statunitense.

Non solo, ma anche al di là delle espresse previsioni interne, ormai lontani nel tempo sono i primi casi di c.d. assistenza penale giudiziaria libera, consistente nel consenso prestato da uno dei due stati a che organi giudiziari dell'altro svolgessero direttamente nello Stato estero atti processuali (è nota l'occasione del procedimento penale contro tale Caneba).

Più recenti sono gli interrogatori di Buscetta e di Contorno, cui prima si è accennato, espletati in USA direttamente da giudici italiani.

Spirito di collaborazione e prassi di intensa collaborazione fra magistrati italiani ed americani che costituiscono, a mio parere, momento fondamentale di impulso alle trattative diplomatiche sfociate nella firma del Trattato di assistenza del 9 novembre 1982, del quale mi limiterò ad accennare alle fondamentali caratteristiche, dovendosi ogni ulteriore approfondimento della materia rimandare a momento in cui si saranno consolidate prassi interpretative e di attuazione, non ancora facilmente individuabili, risalendo la sua entrata in vigore a poco più di un anno fa.

In primo luogo mi sembra opportuno rilevare che nel titolo del Trattato l'espressione "mutua assistenza" non è accompagnato dall'aggettivo "giudiziaria".

Nell'art. 1 par. 1 si precisa inoltre che le due parti contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza "per le istruttorie ed i procedimenti penali".

Nel Memorandum di intesa, poi, sottoscritto all'atto della firma del Trattato, l'espressione di cui all'art. 1 è ulteriormente spiegata con riferimento a tutti i "vari stadi dell'azione penale".

Questa, come noto, rientra nella responsabilità non solo dell'Autorità Giudiziaria, ma anche di qualsiasi altra che abbia istituzionalmente il potere sulle basi delle leggi del proprio stato di avviare e portare avanti un procedimento giudiziario in materia penale.

Risultano così di colpo superate tutte le difficoltà inerenti alla qualificazione dell'organo richiedente, essendo noto che gli USA non riconoscono nel Procuratore della Repubblica una autorità giudiziaria né giudiziaria viene ritenuta dall'Italia la figura USA dell'Attorney General.

Un secondo punto del Trattato che mi sembra degno della massima considerazione è quello concernente l'introduzione (art. 5) dei motivi che "possono" condurre al rifiuto di assistenza ma non ne impongono l'obbligo (del rifiuto) neanche per i reati politici.

Un terzo punto introduce il principio della specialità, ma non certo in termini così rigidi come quelli dipendenti dalla riserva, cui

prima si è accennato, della Confederazione elvetica alla Convenzione Europea.

Non devesi, infatti, porre l'accento sul divieto di utilizzare le prove raccolte in sede di rogatoria al di fuori del procedimento nell'ambito del quale la rogatoria è stata richiesta, bensì sulla possibilità, prevista dall'art. 8 par. 3, di utilizzazione di queste prove che il Trattato consente, seppur dietro autorizzazione dello Stato che ha fornito assistenza.

Un quarto punto è quello dell'art. 4 par. 2 che ribadisce il principio del "locus regit actum" (seppur col rispetto delle forme indicate nella richiesta anche se diverse dalla lex loci).

Principio che, a mio parere, come ho già avuto modo di anticipare, non va limitato solo alla forma di assunzione degli atti bensì anche alla regolamentazione della loro efficacia, così come già sperimentato, in assenza di convenzioni pattizie, con riferimento alle dichiarazioni rese da testimoni-coimputati, cui era stata assicurata l'impunità secondo i principi della legge statunitense.

Un ultimo argomento, particolarmente importante con riferimento specifico al tema che ci occupa, è quello dei sequestri di documenti e di beni.

Precedentemente all'entrata in vigore del Trattato si riteneva generalmente non possibile ottenere l'emissione di ordini di sequestro negli USA su richiesta italiana ed in tal senso si esprimeva tra l'altro una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 30 settembre 1979, la n. 452.

Il Trattato, agli artt. 12 e 13, regola invece anche questa materia, richiedendo tuttavia che perquisizioni e sequestri siano tali che sarebbero giustificati se si trattasse di un procedimento penale in corso di svolgimento nello Stato richiesto.

Trattasi di drastica limitazione destinata, ovviamente, a creare gravi difficoltà specie nei procedimenti italiani concernenti l'associazione per delinquere di tipo mafioso, poiché come noto, non esiste una norma corrispondente nell'ordinamento USA, non sempre potendosi

ricondere le ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p. a quelle previste dalla legge americana in materia di "conspiracy".

Tuttavia la previsione del Trattato costituisce senz'altro un notevole passo avanti rispetto al precedente regime non pattizio, anche in considerazione del fatto che al giudice italiano, senza le susposte limitazioni, sarà sempre possibile percorrere strade analoghe, omettendo la richiesta espressa di sequestro e cercando di avvalersi di quel particolare istituto USA, il "sub poena duces tecum", che grosso modo corrisponde ad un ordine di esibizione rivolto a privati e non, come in Italia, previsto soltanto per i pubblici ufficiali ed altre limitate categorie di persone svolgenti un pubblico servizio o assimilato (art. 342 c.p.p.).

Il trattato di estradizione, per altro, prevede che tutti i beni, oggetti di valore, documenti ed altre prove riguardanti il reato possono essere sequestrati e consegnati alla parte richiedente, anche nel caso in cui l'extradizione non possa essere effettuata e salve le facoltà della parte richiesta di condizionare la consegna ad una soddisfacente garanzia dalla parte richiedente che detti beni verranno restituiti alla parte richiesta non appena possibile.

Trattasi di sequestri finalizzati a costituire la prova del reato commesso e, quindi, aventi scopi meramente processuali (tanto che è espressamente previsto l'obbligo di restituzione dei beni e documenti consegnati dalla parte richiesta), ma l'art. 18 del Trattato di assistenza prevede anche il sequestro di beni confiscabili e la loro conseguente confisca ed è materia di particolare interesse in tema di riciclaggio, tanto che la Commissione Antimafia, nella sua relazione del 16 aprile 1985, sottolineava l'appartenenza del nostro paese ad un sistema economico internazionale aperto e sempre più integrato e sollecitava una particolare attenzione ad iniziative in sede internazionale, per promuovere accordi intesi ad individuare e perseguire gli illeciti, di natura valutaria e di altra natura, commessi da chi si avvale a questi fini della facilità e libertà di movimento caratteristiche della nostra epoca.

Orbene, è noto che le confische dei beni proventi, diretto o indiretto, di illecite attività delle organizzazioni criminali vengono ritenute fra i più qualificanti strumenti di lotta alla criminalità mafiosa e, dopo l'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982, costituiscono l'oggetto principale dei provvedimenti emessi nei processi per misure di prevenzione.

Senonché l'art. 1 par. 4 del Trattato limita l'applicabilità delle sue norme esclusivamente alla assistenza reciproca in materia penale e confina, pertanto, l'utilizzazione dell'art. 18 al solo campo della giustizia penale.

È sorta quindi immediatamente controversia interpretativa circa l'applicabilità della disposizione al procedimento per misure di prevenzione.

Tali controversie hanno finito per rimandare nel tempo l'applicabilità di questa parte del Trattato a qualsiasi caso di sequestro finalizzato alla confisca di beni, tanto che al momento dello scambio delle ratifiche è intervenuto fra i due Stati anche uno scambio di note del seguente tenore: "Le parti riconoscono che la disposizione del par. 2 dell'art. 18 non può essere applicata finché non saranno state emanate le necessarie norme nazionali di attuazione, assicurandosi reciprocamente che stanno operando affinché l'adozione di questa norma avvenga al più presto".

Ci si augura che, secondo i voti espressi dalla Commissione antimafia, sia davvero al più presto il problema risolto, poiché l'interruzione dei flussi finanziari gestiti dalle organizzazioni criminali ed il sottrarli alle operazioni di riciclaggio ed alla disponibilità dei titolari si sono rivelati fra i più seri mezzi di lotta alla criminalità mafiosa.

## Il ruolo del PM con il nuovo codice

Da tempo, man mano che procedevano i lavori parlamentari per l'approvazione della legge delega per l'emanazione del nuovo Codice di Procedura Penale, è iniziato presso gli addetti ai lavori, e soprattutto fra i magistrati impegnati nell'esercizio della giurisdizione penale, un accentuato sforzo di previsione di quelli che saranno in un futuro ormai prossimo la concreta realtà del processo e le corrispondenti organizzazione e prassi degli uffici.

Sforzo di previsione tanto più accentuato in quanto il modello di processo con il quale tra breve sarà necessario confrontarsi non rappresenta, come è noto, una linea di evoluzione e sviluppo di quello attualmente esistente, bensì sovrverte, con caratteristiche oserei dire rivoluzionarie i principi cui si ispirano non solo il vigente Codice di Procedura Penale ma altresì le "novelle" anche recentemente introdotte. E sovrverte ancora la concreta prassi giudiziaria, storicamente consolidatasi, secondo cui il Giudice Istruttore è divenuto l'organo che assomma in sé i maggiori compiti e poteri e la fase processuale che dinanzi a lui si svolge è quella che condiziona di gran lunga ogni altra del procedimento, divenuta meramente preparatoria o accessoria dell'istruzione formale.

L'effetto principale e, comunque, più appariscente della delega è quello abolitivo o abrogativo di detto organo giudiziario, che, riconosciamolo (e parlo anche per la diretta esperienza ultradecennale di Giudice Istruttore a lungo impegnato nella gestione dei c. d. maxipro-

cessi), ha finito per assommare compiti e poteri enormi e spropositati rispetto all'originaria previsione normativa, giungendo addirittura ad espropriare, di fatto, anche i compiti di iniziativa del Pubblico Ministero, difficilmente in concreto esercitabili, se non "a rimorchio", in presenza di incarti processuali di enormi dimensioni, impossibili da padroneggiare se non da parte di colui, l'istruttore appunto, che ne ha la diretta gestione.

La scelta operata dal legislatore delegante, per altro di segno del tutto opposto, pur nell'ambito della stessa "filosofia" accusatoria, a quella di cui alla precedente delega del 1974, è stata, come si è detto, quella dell'abolizione dell'istituto della istruzione formale e scomparire così la figura del Giudice Istruttore che ad essa presiedeva, non potendosi affatto paragonare all'istituto esistente quello del giudice "innominato" chiamato ad emettere i provvedimenti di cui ai paragrafi nn. 34 e 37 o il Giudice degli incidenti probatori, ambedue non considerabili titolari dell'inchiesta non foss'altro perché privi della disponibilità del relativo "dossier" documentante l'iter complessivo e completo dell'indagine.

Sotto questo aspetto, pertanto, lo sforzo di previsione risulta piuttosto semplice: scomparsa del Giudice Istruttore e della organizzazione dei relativi uffici. E ciò porrà quanto meno seri problemi di recupero, per evitare la completa dispersione, del patrimonio di organizzazione e di esperienze maturate su questo "fronte", specie in grossi uffici giudiziari, quali, ad esempio, quello palermitano. Ivi, infatti, le iniziative risalenti al compianto Consigliere Istruttore Rocco Chinnici, continuate e perfezionate sotto la direzione del dr. Antonino Caponnetto, che ha coinciso con l'epoca del c.d. maxiprocesso, hanno determinato la formazione di "staff" investigativi di affinata esperienza, l'elaborazione di avanzatissime tecniche di indagine e di documentazione, supportate da strutture organizzative, ove l'utilizzazione delle moderne apparecchiature elettroniche è stata sperimentata utilmente, e per la prima volta su enorme materiale documentario, con piena autonomia

dell'ufficio rispetto all'ausilio di personale esterno, almeno con riferimento alla raccolta, ricerca ed elaborazione dei dati.

Orbene, il recupero di così prezioso patrimonio di esperienze, di conoscenze e di strutture non potrà avvenire se non nell'ambito degli uffici del Pubblico Ministero, poiché non v'è dubbio che, a prescindere dal valore probatorio di essa, tutta, ed ancor di più, l'attività investigativa che attualmente viene espletata dal Giudice Istruttore verrà, dopo l'introduzione della riforma, svolta dalla Procura della Repubblica, sicché è necessario porsi per tempo il problema della futura organizzazione di questo Ufficio, cercando di prevederne fin d'ora le necessità organizzative in relazione alla concreta presumibile attuazione dei suoi compiti istituzionali.

Come ho detto, le caratteristiche "rivoluzionarie" della riforma sono tali da rendere difficile ogni previsione sul concreto funzionamento degli uffici, sia quelli corrispondenti ad organi di nuova istituzione, sia quelli relativi ad organi, come il Pubblico Ministero, che vedranno enormemente dilatarsi i loro compiti istituzionali.

Ogni serio sforzo di previsione deve necessariamente riallacciarsi ad analoghe esperienze e, pertanto, deve considerarsi particolarmente significativo il contributo che si tenta in proposito di dare col presente convegno, il cui tema non va considerato come un accademico confronto tendente a sottolineare le analogie e le differenze tra istituzioni di diversi ordinamenti statuali, bensì come tentativo di individuazione, alla luce di similari esperienze, dei concreti problemi che verranno provocati dall'impatto del nuovo modello processuale con l'attuale diversissima realtà.

Il pensiero corre naturalmente alle esperienze anglosassoni, culla da secoli del sistema accusatorio, la cui introduzione ci si prefigge in Italia.

E corre, in particolare, al sistema statunitense, poiché, con riferimento al Pubblico Ministero, quello inglese non offre, ai nostri fini, spunto di riflessione alcuna, per la buona ragione che in quell'ordinamento manca qualsiasi ufficio paragonabile alle nostre Procure.

In Inghilterra, infatti, la promozione dell'accusa ha, in linea di principio, carattere privato, ossia può essere sostenuta da chiunque: anche la Polizia agisce, può dirsi, in via privata.

Tale impostazione si riflette, in primis, sull'indagine, che può essere condotta da chiunque, purché rispetti la sfera di diritto altrui, tant'è che la Polizia (sarebbe più esatto dire i Corpi di Polizia, che in Inghilterra sono diversi ed a carattere locale, eccezion fatta per Scotland Yard), che solitamente provvede all'indagine, è una organizzazione civile senza struttura gerarchica e non istituzionalmente armata, pur avendo il dovere di investigare sui reati.

Essa, ultimata l'indagine, o archivia direttamente o sostiene l'accusa, in pratica esercitando l'azione penale, senza che esista una istituzione analoga o parallela a quella del PM, servendosi di un suo funzionario o incaricando un avvocato.

È vero che esiste sin dal 1879 il "Director of the Public Prosecution", che tuttavia provvede all'accusa nel pubblico interesse e solo nei casi di particolare importanza, gravità e difficoltà (specie in tema di omicidio, bancarotta fraudolenta, concussione, gravi delitti sessuali etc.), ma sempre a mezzo di funzionari o avvocati. In pratica la sua opera si limita ad una aliquota annua di alcune centinaia di processi, minima comunque rispetto a quelli complessivamente celebrati. Su richiesta, fornisce, inoltre, pareri in materia giuridica, specie alla Polizia.

Dunque è di massima la Polizia che provvede, iniziando dall'indagine fino all'archiviazione o al promuovimento ed all'esercizio dell'azione penale, svolgendo le attività altrove conferite anche al PM o al Giudice Istruttore; e ciò sino al giudizio, nel quale la stessa Polizia sostiene l'accusa, tramite un funzionario suo appartenente o un avvocato suo mandatario.

Nessun apporto, pertanto, offre il diritto inglese alla risoluzione dei nostri problemi, concernenti l'organizzazione e l'attività del PM, ed in ciò si vede quanto sia errato ed approssimativo l'accostamento,

a livello giornalistico e di opinione pubblica corrente, tra il modello processuale prefigurato dalla riforma e quello c.d. “anglosassone”, quando proprio il modello anglosassone a noi più vicino, quello europeo, manca addirittura della previsione di un organo, quale il Procuratore della Repubblica, che è e rimane “centrale” in Italia anche nel processo degli anni novanta.

Valido modello di riferimento è invece per certo quello statunitense, ove l’indagine è di pertinenza della Polizia, ma questa, a conclusione dell’inchiesta, qualora ritiene sufficienti gli elementi per l’accusa, rimette gli atti al Procuratore, figura analoga al nostro Pubblico Ministero, che tuttavia ha la facoltà e non l’obbligo di esercitare l’azione penale, e ciò sia in relazione alla sufficienza o meno, a suo parere, delle risultanze a carico, sia ad altre varie ragioni di opportunità.

Contrariamente, quindi, all’Inghilterra, negli USA l’azione penale non è gestita dalla Polizia ma da un funzionario, detto Attorney, non appartenente né all’ordine giudiziario né alla Polizia, elettivo in taluni stati e di nomina governativa in altri, come del resto i Giudici, e con uffici corrispondenti alle varie giurisdizioni federali, statali e locali.

Quanto però alla concreta attività espletata dall’Attorney, va osservato che in USA il procedimento può essere di due specie:

il “sommario”, riservato ai delitti meno gravi, che non impone una istruttoria predibattimentale ed è trattato all’udienza innanzi ad una Corte di magistrati senza Giuria

il “by indictment”, che è riservato ai casi più gravi e prevede, prima del dibattimento, una istruttoria svolta dal Grand Jury, composto da un Presidente e da una Giuria, con membri che variano da un minimo di sedici ad un massimo di ventitré, oppure dal Coroner, elettivo o non, ma che negli USA è una autorità giudiziaria ed opera con una giuria composta da non meno di nove e da non più di quindici membri.

L’attività istruttoria del Gran Jury e del Coroner è segreta. Vi partecipano solo l’Attorney, i testi, gli esperti, lo stenografo e se occorre l’interprete.

I testi sono sentiti sotto giuramento e si redigono i verbali dei vari atti, che poi sono trasmessi alla Corte competente. Ed è da notare che si va estendendo la consuetudine di delegare ad un singolo componente della Giuria (one man Jury), che pertanto finisce per fungere da Giudice Istruttore, l'assunzione delle prove.

Orbene, al fine di avviarmi velocemente alla conclusione vorrei subito rilevare che il modello nordamericano (non anglosassone in genere), cui il nostro nuovo processo si ispira, prevede sì la figura del Pubblico Ministero, titolare di apposito ufficio pubblico istituzionalmente incaricato dell'esercizio dell'azione penale, ma affida ad esso, da un lato, ben più ampi poteri di quelli dei quali saranno investite le nostre Procure (basti pensare alla contrattazione ed alla discrezionalità di esercizio dell'azione penale) e dall'altro compiti di gran lunga più ridotti di quelli ai quali, con quanta più estrema povertà di mezzi è facile immaginare, dovranno sobbarcarsi i nostri Pubblici Ministeri.

Basti pensare alle indagini, che negli USA sono precipua competenza della Polizia e delle quali (par. 31) il PM italiano dovrà assumere la direzione, impartendo alla Polizia Giudiziaria le opportune direttive, immediatamente dopo la notizia del reato, che dovrà essergli data entro 48 ore.

Basti pensare al dovere di disporre il fermo di indiziato di gravi delitti ed all'immediato dovere di liberazione di cui al paragrafo 34.

Basti pensare a tutto il complesso di attività istruttorie prefigurato dal paragrafo 37, anche con riferimento alla raccolta di elementi favorevoli all'imputato ed al dovere di compimento di indagini "in funzione dell'esercizio dell'azione penale", cioè all'indeclinabile dovere di compiere (direi meglio continuare a compiere perché in ciò continuerà il sistema attuale) tutte quelle indagini, spesso infruttuose e defatiganti, che qualsiasi PM sa assorbire gran parte della sua attività giornaliera, costantemente sollecitata da segnalazioni, esposti, denunce di ogni genere nonché da mere trasmissioni di atti da parte

della Pubblica Amministrazione, invocanti quella attività di supplenza che poi tanto vivacemente si contesta.

E ciò con limitati poteri di delega alla Polizia Giudiziaria (vedi paragrafo 37) e senza più la possibilità, una volta concretatasi l'imputazione in capo ad un soggetto noto, di investire dell'indagine un diverso organo processuale, quale è nell'ordinamento attuale il Giudice Istruttore.

Né nel sistema prefigurato dalla delega, e sempre che nella prassi non se ne verifichino distorsioni, la figura del Giudice dell'incidente probatorio può essere in alcun modo raffrontata a quella del vecchio Giudice Istruttore. Infatti, se è vero che le ultime modifiche hanno previsto, ove possibile, la concentrazione in capo allo stesso Giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, questo nuovo organo interverrà solo episodicamente nell'inchiesta penale, compiendo singoli atti e senza alcuna facoltà di impulso o potere diverso da quello di assumere l'atto indicato o denegarne l'assunzione.

Tutta l'attività istruttoria (con limitatissimi effetti probatori, circostanza che non ne attenua ma aggrava grandemente le difficoltà) graverà pertanto pressoché esclusivamente sugli uffici di Procura, con limitate possibilità di delega alla Polizia Giudiziaria, cui dovranno comunque essere sempre immediatamente impartite direttive, e con l'impossibilità di avvalersi continuativamente dell'opera di altri organi, come, invece, specie in materia di criminalità organizzata, avviene negli USA con i Gran Jury, organo sostanzialmente d'accusa, che svolge indagini senza contraddittorio ed in gran segreto, secondo schemi decisamente inquisitori.

Compiti immani attendono le Procure della Repubblica, che per prime e più pesantemente risentiranno dell'impatto con il nuovo processo prefigurato dalla riforma. E perché non si giunga impreparati all'appuntamento con questa "scommessa", perdendo la quale la stessa riforma naufragherà tragicamente, occorre immediatamente

predisporre un elaborato piano di potenziamento di questi uffici in uomini e mezzi.

Occorre vengano studiati approfonditamente proficui sistemi di recupero agli uffici di Procura del personale umano (magistrati, funzionari ed ausiliari), delle strutture logistiche, meccaniche ed elettroniche e delle potenzialità investigative in genere oggi prevalentemente patrimonio degli Uffici d'Istruzione.

È necessario trovare gli adatti “incentivi” perché da parte dei magistrati crescano le “vocazioni” a tal genere di attività, sicuramente la più gravosa ma insieme la più esaltante nel nuovo processo, non foss'altro perché principalmente ad essa è affidato il concreto attuarsi di quei principi di civiltà giuridica che col sistema accusatorio si vogliono nel nostro sistema introdurre. E le ricorrenti tentazioni del potere politico, quali ne siano le motivazioni, di mortificare obbiettivamente i magistrati del PM, prefigurandone il distacco dall'ordine giudiziario, anche attraverso il primo passo della definitiva separazione delle carriere, non incoraggiano certo i “giudici”, che tali tutti sentono di essere, ad indirizzare verso gli uffici di Procura le loro aspirazioni.

Mi domando quale potrebbe divenire la situazione nella provincia in cui opero, ove, fortunatamente con lodevoli eccezioni, i magistrati rifiutano di recarsi, specie negli uffici del PM, tanto che la copertura dei posti in organico è affidata agli uditori che, piazzatisi negli ultimi posti in graduatoria del loro concorso, subiscono le conseguenze delle altrui precedenti scelte e, quindi, si affrettano, maturato il periodo minimo di permanenza, a chiedere il trasferimento altrove, sicché la rotazione negli incarichi assume ritmi frenetici ed insostenibili per una proficua gestione del lavoro in zone dove la criminalità organizzata finisce, anche per questa ragione, per spadroneggiare indisturbata.

## Droga libera o uomini liberi?

Difetto di esperienze concrete in materia di prevenzione tossico-dipendenza e recupero.

Esperienza giudiziaria in materia di traffico internaz. di sostanze stupefacenti.

Ragioni di partecipazione.

- > Solidarietà col comitato organizz.
- > Partecipaz. Muccioli e opera meritoria
- > Validità, anche nel merito, della mia esperienza.

Droga libera: espressione estremamente contraddittoria (termini inconciliabili) per l'uomo di legge e lo studioso di problemi inerenti al traffico ed alla diffusione delle sost. stupefacenti.

Nei tempi moderni il consumo di massa della droga nasce come fatto di oppressione coloniale e bellica e continua come l'attività più intensa e pericolosa della criminalità organizzata.

La lotta alla droga è quindi storicamente lotta per la libertà: dall'oppressione e dal crimine.

Nei primi decenni dello scorso secolo avidi commercianti inglesi alimentano in Cina il consumo di oppio da parte delle classi più diseredate, provocando un incontrollabile appetito di massa.

Suppliche inutili del Governo cinese.

Brano della lettera inviata nel 1839 dal Commissario Lin-Tse-han alla regina Vittoria.

“Supponga che vi sia qualcuno in un altro paese che introduca oppio in Inghilterra per venderlo e che per tal fine stimoli la vostra gente a comprarlo e a fumarlo: certamente i suoi onorevoli rappresentanti lo odierrebbero... Naturalmente ella non vorrebbe che fosse fatto ad altri quello che non vuole sia fatto a sé”.

Richiamo all'imperativo Kantiano (agisci come se la norma che regola le tue azioni possa essere assunta a norma di comportamento universale) che dalla filosofia moderna viene considerato l'essenza stessa del concetto di libertà.

Sordità inglese e reazione del Governo Cinese (ventimila casse di oppio distrutte).

Guerra dell'oppio (1840-1842), che piega duramente il celeste impero.

Echi in Europa: 1874 fondazione società per la soppressione del commercio dell'oppio.

Analoghe iniziative in USA.

Processo estremamente lento che culmina nella Convenzione Internazionale sull'oppio firmata all'Aja il 23.1.1912.

Continuano le resistenze internazionali (fra cui l'Italia, che non le ratifica).

Trattati di pace 1919 che obbligano i paesi firmatari a dare esecuzione alla Convenzione.

1920: Patto Società Nazioni, che ribadisce l'obbligo degli Stati aderenti a combattere gli illeciti connessi alla droga.

1931: Convenz. internaz. di Ginevra intesa a limitare fabbr. e distribuz. stupefacenti ad usi esclusiv. medici e scientifici.

1936: Conv. Ginevra per la repressione traffico illecito delle droghe nocive.

1946: Protocollo di attuaz. di precedenti convenzioni adottato a Lake Success 11.XII.1946.

1953: Protocollo di New York 23.6.1953.

1958: Convenzione sul mare territoriale che autorizza misure necessarie alla repressione del traffico illecito di stupef. a bordo di navi straniere in transito nel mare territoriale (Fidelius).

1961: Convenzione Unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30.3.1961, che abroga tutti i trattati precedenti, recuperandone però tutti i principi informativi.

- 1931 : Convenz. internaz. di Ginevra  
in vista a limitare fabbr. e distribuz.  
d'opjacenti ad usi esclusiv. medici  
e scientifici
- 1936 : Conv. Ginevra per la repressione  
dell'opjaco illecito delle navi  
cive
- 1946 : Protocollo di attuaz. di precedenti  
convenzioni adottato a Lione  
Successo 11.XII.1946
- 1953 : Protocollo di New York 23.6.1953
- 1958 : Convenz. sul mare Venetianale,  
de autorina minime necessarie  
alla repressione del Traffico  
illecito di opj. a bordo di  
navi straniere in transito nel  
mare Venetianale (Fischerius)
- 1961 : Convenz. Unica sugli opj. ac-  
centi, adottata a New York il  
30.3.1961, che abroga tutti  
i trattati precedenti, recapitare  
tutti i principi informativi;

Principi informativi:

- 1) Divieto, salvo speciali autorizzazioni, di produzione, vendita, importaz., esportaz. e altre attività collaterali.
- 2) Adozione di misure di carattere preventivo e repressivo contro il traffico illecito e collaborazione internaz. in merito.
- 3) Trattamento terapeutico nei confronti di coloro che fanno uso di droghe.

Quindi tendenza storica ampiamente consolidata dalla Comunità Internazionale a considerare illecito il traff. degli stupefacenti per i riconosciuti dannosi effetti di questi e non solo dal punto di vista medico ma anche e soprattutto perché storicamente riconosciuti mezzo eccellente di alterazione dei corretti rapporti internazionali, che devono essere fondati sul rispetto reciproco, il riconoscimento delle altrui libertà e indipendenza, l'esclusione della oppressione coloniale anche nelle sue forme economiche.

Lotta di libertà ma anche lotta contro il crimine organizzato che presiede ai suddetti traffici e lotta (anch'essa di libertà, cioè di libertà dal bisogno) per consentire ad intere popolazioni di milioni di persone (pakistani, thailandesi, laotiani, colombiani, curdi) di affrancarsi dalle necessità di coltivare oppiacei per sopravvivere o per ottenere i mezzi necessari per le loro lotte di indipendenza.

Quanto al crimine organizzato va rilevato:

traffico internaz. gestito da quelle stesse organizzazioni che commerciano in armi.

Per quanto attiene all'Italia, traffico dapprima gestito dai contrabb. di T.L.E. e quindi dalle organizz. mafiose e in primo luogo da Cosa Nostra.

Cenni sull'egemonia di Cosa Nostra sul traffico consolidatosi fra gli anni 1970 e 1980.

Tesi semplicistica e peregrina affacciatasi in Italia qualche anno fa:

liberalizziamo il commercio di droga e togliamo quindi dalle mani di Cosa Nostra la ragione prima della sua attuale potenza.

Tesi che ha colpito fantasie sprovviste anche perché spesso associata ad altra avente ad oggetto più propriamente la tossicodipendenza (il drogato, poiché è partecipe di attività illecite - acquisto - viene necessariamente criminalizzato, e quindi risucchiato nell'ambiente criminogeno [in generale], mentre così non sarebbe se il commercio fosse libero) - Paragoni col proibizionismo - Non reggono, perché il consumo di alcolici, pur se dannoso se assunti smodatamente, non assume gli stessi effetti totalizzanti del consumo di droga.

Tesi semplicistica, con riferimento alla potenza di Cosa Nostra, che non è riassumibile soltanto nel traff. di droga anche perché ha dimostrato di sapersi adattare alle mutate condizioni sociali e del mercato, sopravvivendo.

Peregrina perché non tiene conto della attuale rapidità delle comunicazioni internazionali.

A parte le consideraz. mediche, sociali, morali etc. che, in ogni caso, indurrebbero a disattendere de plano simili proposte, si osserva:

1) Possibilità di introdurre la liberalizzazione sull'intero pianeta o su consistenti aree geografiche: nessuna.

La comunità internaz. ha sin dalla metà del secolo scorso, come si è detto, cominciato a ritenere illecito il commercio e dannoso il consumo delle sost. stupefacenti, non solo per consideraz. medico-sanitarie o morali, ma soprattutto perché lo ha ritenuto dannoso per la libertà, l'indipendenza e lo sviluppo sociale delle popolazioni. Tale tendenza si è assolutamente consolidata e, oltre che pernicioso, non sarebbe assolutamente possibile invertirla.

2) Teoricamente sussisterebbe possibilità di liberalizzaz. limitata a singoli stati o a ristrette aree geografiche, sotto la spinta di aberranti ideologie o miracolistiche soluzioni prospettate dai "partiti folli" o da frange di essi.

Lascio ai medici, ai sociologi, ai teologi ed agli studiosi di morale ed ai criminologi il compito di dimostrare come l'uso di droga non deve essere liberalizzato per considerazioni attinenti alle loro scienze (io mi limito a ricordare l'art. 1 cost. : La Rep. richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale - art. 3 La Rep. ha compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana - art. 4 Il cittadino ha il dovere di svolgere attività o funzione che concerne al progresso materiale e spirituale della società - art. 10: l'ord. giurid. italiano si conforma alle norme di dir. intern. generalmente riconosciute - art. 11: L'Italia consente alle limitaz. di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni - art. 32 La Rep. tutela la salute).

Ma, anche se per assurda ipotesi, e con relevantissime modifiche costituz. un paese, come l'Italia o un ristretto gruppo di nazioni, liberalizzassero il consumo, oltre al verificarsi dei danni sanitari e sociali di cui diranno gli altri relatori, nessuno degli ulteriori obiettivi verrebbe raggiunto, perché:

1) Nessuna diminuz. del potere della criminalità organizz., che

trae i suoi maggiori proventi non dal traff. naz. ma da quello internaz., che continuerebbe a svolgere, facilitato dalla maggiore libertà di movimenti conseguenti in Italia alla liberalizzazione.

2) Emarginaz. dell'Italia dalla Comunità Internazionale.

3) Lo Stato it. stesso si trasformerebbe, per reperire la droga necessaria al consumo ufficiale interno, in traff. internaz. di droga, ovvero dovrebbe autorizzare i traff. internaz. ad operare sul suo territorio o ancora dovrebbe promuovere le coltivazioni di sost. stup. in loco, riducendo gli agricoltori operanti in vaste zone geografiche alla situazione dei contadini pakistani, laotiani, colombiani, curdi etc., ovvero dovrebbe divenire produttore di quelle droghe sintetiche, unanimemente riconosciute come i più potenti veleni.

4) Il territorio dello Stato diverrebbe meta e ricetto di consumatori di droga provenienti dalle vicine aree geografiche (esseri prevalentemente asociali e dediti al crimine) che qui troverebbero più comodo e meno rischioso rifornirsi.

5) Non verrebbe affatto eliminato il mercato nero della droga (e il conseguente fiorire dello spaccio clandestino illecito), alimentato da una vasta categoria di consumatori clandestini.

a) Persone che per ragioni di prestigio sociale eviterebbero le strutture pubbliche di distribuz. (parallelo con l'aborto clandest.).

b) Minori, che diverrebbero la meta preferita degli spacciatori clandestini, subendo un ancor più forte impatto di quello attuale.

c) Consumatori non soddisfatti delle dosi e delle qualità di droga ufficialmente fornite, evidentemente sotto controllo medico (trattandosi quanto meno di veleni).

Droga libera, pertanto, sarebbe una pestilenza tale da porre le condizioni perché la comunità sociale diventi l'accozzaglia incontrollabile di uomini non liberi perché costretti a vivere in una aggregazione umana esclusa dal novero delle nazioni civili e quindi da quella storia umana, che come ci ha insegnato B. Croce, è soprattutto storia di libertà.

*Marsala, 20-21 giugno 1988*

## Sicurezza dei cittadini contro ogni forma di criminalità

Eccellenza, Autorità, Appartenenti alle Forze dell'Ordine, colleghi, amici, partecipanti.

L'onore che mi è stato concesso di presiedere questo convegno mi riempie di particolare orgoglio perché corona oltre quattro lustri di appassionata collaborazione, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, con la Polizia di Stato e, particolarmente, con alcuni dei suoi migliori e più prestigiosi esponenti. Collaborazione culminata, all'inizio di questo tragico decennio, nella fraterna e purtroppo assai breve amicizia col Vice Questore Ninni Cassarà, barbaramente ucciso in Palermo da mano mafiosa nell'agosto del 1985.

A lui e a tutti i suoi colleghi caduti a causa e nell'adempimento del loro dovere va in questo momento il mio commosso omaggio e il mio struggente ricordo. A Ninni Cassarà, luminoso esempio di cittadino e di poliziotto, eccezionale testimone della professionalità e della abnegazione degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, artefice più di ogni altro del rinnovamento in Sicilia della lotta alla criminalità mafiosa, cosciente della estrema pericolosità della organizzazione criminale che combatteva, eppur sempre allegro e ottimista come tutti i fanciulli puri di cuore.

Allegria ed ottimismo che vidi in lui appannarsi soltanto una volta, l'ultima che lo vidi, allorché, nel riaccompagnarmi a casa dopo

il pietoso e doloroso ufficio della visita al cadavere massacrato di Beppe Montana, salutandomi in fretta per recarsi a riprendere il suo incessante lavoro investigativo, mi disse questa frase che si rivelò dopo pochi giorni una disperata profezia: “Convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano”. Accanto a noi c’era l’agente Natale Mondo, che, prima di soccombere anch’esso, avrebbe dovuto percorrere la terribile ed infamante Via Crucis dell’ignobile sospetto di aver tradito il suo migliore amico.

Ma poiché il bisogno di ricordare deve essere sempre coniugato col bisogno di ragionare, mi sia consentito, in questo mio breve intervento, prendere le mosse per verificarne l’attuale validità, da alcune considerazioni che ebbi occasione di formulare nel luglio del 1986, commemorando appunto nell’aula consiliare di Palermo, Beppe Montana, Ninni Cassarà e l’agente Antiochia.

Rilevai allora che era stata imperdonabile omissione degli organi statuali centrali quella che aveva reso possibile l’identificazione in pochi isolati, anche se validissimi, funzionari di un intero apparato investigativo, lasciato a lungo carente di uomini e di mezzi, tanto da far concepire all’organizzazione criminale mafiosa il proposito, freddamente e barbaramente attuato, di azzerare di colpo, con l’omicidio di alcuni uomini e per diverso tempo a venire, ogni seria capacità investigativa dell’apparato.

Rilevai ancora che era stata colpevole omissione dei responsabili degli organi statuali centrali quella che costringeva pochi uomini a ricercare pericolosissimi latitanti avvalendosi di mezzi personali ed esponendosi costantemente in prima persona per la mancata disponibilità di adeguato numero di collaboratori.

Rilevai, infine, che perdurante colpevole omissione sarebbe stata quella che, sulla scia della invocata “normalizzazione”, continuasse a mantenere insufficiente o insufficientemente attrezzato l’apparato investigativo e repressivo.

Mi riferivo soprattutto alla situazione palermitana, ma dopo qualche settimana, nominato Procuratore della Repubblica in questa città,

avrei dovuto constatare la ancor più drammatica situazione esistente in provincia a causa di una inidoneità di mezzi e di uomini senza paragone, cui l'unico "rimedio" che si cercava di apprestare era un vorticoso alternarsi di vertici, estremamente dannoso quanto meno per l'immagine, ora fortunatamente attenuatosi, ed un altrettanto vorticoso spostamento, sempre degli stessi funzionari, in esiguo numero, da un luogo e da un ufficio all'altro, con una politica organizzativa che in luogo di perseguire un effettivo potenziamento minacciava di rassomigliare, come non ho esitato a denunciare in altre occasioni, al gioco delle tre carte.

Purtroppo, signori, le allarmate considerazioni da me formulate in quella triste ricorrenza, poco meno di due anni fa, mantengono anche oggi gran parte della loro inquietante validità, poiché la situazione, nonostante qualche segno positivo, non è di molto mutata, mentre per converso ci troviamo alla vigilia di una rivoluzionaria scadenza, che rischia di coglierci, magistratura e Forze dell'ordine, del tutto impreparati.

Con legge 16 febbraio 1987 n. 81 il Parlamento ha delegato il Governo della Repubblica a redigere il Progetto preliminare del nuovo Codice di Procedura Penale. Nel termine assegnato di dieci mesi il Progetto è stato approntato e trasmesso per le sue osservazioni ad una commissione di venti deputati e venti senatori incaricata di formulare pareri sulla rispondenza del Progetto ai principi fissati nella legge-delega. Le osservazioni della Commissione sono state formulate ed il nuovo Progetto è in fase di elaborazione e verrà definitivamente approvato entro il 30 settembre 1988. La *vacatio legis* non sarà superiore ad un anno, e, pertanto, entro il 1989 il nuovo Codice entrerà in vigore.

Le sue caratteristiche (desumibili dalla legge delega e dal testo del Progetto preliminare) sono, come ho detto, rivoluzionarie, poiché verrà introdotto, in luogo del rito inquisitorio misto attualmente in vigore, quello così detto accusatorio, la cui fondamentale peculiarità

concerne la formazione della prova solo nel contraddittorio delle parti e quindi pressoché esclusivamente in fase dibattimentale.

Non appare possibile formulare serie previsioni sui problemi che comporterà la sua concreta applicazione, poiché il così detto modello anglosassone cui esso si ispira è estremamente diverso da quello che in Italia sta per essere introdotto: basti pensare che in Inghilterra manca un organo statale paragonabile al Pubblico Ministero, che invece è e rimane centrale nel nostro ordinamento, e che negli USA il principio di discrezionalità dell'azione penale (inattuabile in Italia per ostacoli di natura costituzionale) e la conseguente diffusa pratica del patteggiamento consentono di riservare al dibattimento solo una infima percentuale di casi giudiziari, mentre nel nostro adottando rito il dibattimento resterà la regola, anche se sono previsti riti abbreviati, cui non si sa sino a che punto sarà possibile nella pratica far ricorso.

Le enormi difficoltà (se non l'assoluta impossibilità) di formulare sicure previsioni sulle concrete modalità di attuazione del nuovo rito processuale e sui conseguenti problemi pratici di applicazione hanno indotto financo taluni autorevoli commentatori a suggerire la simulazione o sperimentazione del futuro processo, anche se ormai i tempi per la prima appaiono estremamente ridotti per consentire una valida raccolta di dati e, mi sembra, è di ostacolo alla seconda il principio costituzionale di eguaglianza, essendo difficile ammettere che sia legittimo, seppur a lodevole scopo sperimentale, anticipare in alcune circoscrizioni l'adozione del nuovo rito mentre nelle altre continuerebbe ad applicarsi il vecchio.

Verità è che le temute prospettive sono di caos generalizzato e per tempi non trascurabili, anche perché poco o nulla è stato ancora fatto o è in cantiere per l'adeguamento delle strutture alle nuove esigenze.

Quello delle strutture è stato a lungo rinfacciato alla magistratura come un comodo alibi che nascondeva in realtà il rifiuto della riforma e si è sottolineato in più occasioni che la attuale carenza di

disponibilità finanziarie rende inutile insistere su questo punto. Ma se ciò fosse vero, perché tardano ad avviarsi anche quelle riforme delle strutture esistenti che costano poco o nulla, come la redistribuzione dei magistrati sul territorio ed un nuovo disegno delle circoscrizioni giudiziarie, che consentirebbero l'immediato recupero di buona parte di quel rilevante numero di nuovi giudici occorrenti per il nuovo rito, attingendo alle sacche di sottoutilizzazione delle energie? O vi è la paura da parte degli esponenti parlamentari di tutti i partiti di ricordare il precetto di cui all'art. 67 della Costituzione, secondo cui i deputati ed i senatori rappresentano la Nazione intera e non debbono farsi condizionare da interessi particolaristici ergendosi a difesa del mantenimento di piccole sedi giudiziarie ogniquale volta se ne ventila la soppressione?

L'Associazione Nazionale Magistrati, la cui Sezione Distrettuale di Palermo ho l'onore di presiedere, ha già da tempo avviato un coraggioso studio in tal senso e si appresta a proporre la soppressione di numerosissime e poco utili sedi giudiziarie, con la concentrazione dei magistrati nelle sedi più importanti, stanando le molte sacche di sottoutilizzazione esistenti. Su questo banco di prova verrà verificata l'effettiva volontà della classe politica di risolvere i veri problemi della giustizia, adottando in Parlamento le necessarie decisioni senza che si verifichino ulteriori formazioni di trasversali alleanze di parlamentari locali, costituiti per la difesa dell'esistente ed il mantenimento di realtà giudiziarie non più compatibili con le nuove esigenze.

Analoghe prospettive di radicale mutamento delle strutture esistenti non interessano direttamente la Polizia Giudiziaria e, quindi, l'organizzazione delle Forze di Polizia.

Il Progetto preliminare del nuovo Codice si limita, infatti, a stabilire, sotto questo profilo, l'obbligatorietà di costituzione presso ogni Procura della Repubblica o Pretura delle Squadre di Polizia Giudiziaria, già per altro dovunque esistenti. L'auspicata riduzione delle sedi giudiziarie renderà pertanto automatica la riduzione delle

Squadre ed il concentrazione dei loro effettivi in organi più ampi e con più accentuata dotazione di mezzi.

Quanto poi al rapporto istituzionale fra Polizia Giudiziaria e Magistratura, non mi sembra che siano state introdotte effettive innovazioni se non di carattere meramente formale. Mentre, infatti, la normativa ancora in vigore dispone che l'esercizio delle attribuzioni di Polizia Giudiziaria è svolto sotto la direzione del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica, il Progetto preliminare del nuovo Codice stabilisce che il Procuratore della Repubblica ed il Pretore dispongono delle Sezioni di Polizia Giudiziaria e si avvalgono direttamente del loro personale (art. 59). Il successivo articolo 60 aggiunge che le Sezioni di Polizia Giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli Uffici presso i quali sono istituite e che ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria non possono essere distolti dalle Sezioni cui sono assegnati se non per disposizione dei magistrati dai quali dipendono.

Come si vede, trattasi per certo di una accentuazione della dipendenza funzionale della Polizia Giudiziaria dal magistrato, ma resta identica la natura del rapporto.

Dove invece le innovazioni sono profonde ed i mutamenti rivoluzionari è la materia concernente la natura della attività di Polizia Giudiziaria ed il suo inserimento nella nuova realtà processuale.

L'art. 56 del Progetto preliminare non assegna più alla Polizia Giudiziaria il compito di assicurare la prova dei reati bensì quello di compiere gli atti necessari per l'assicurazione delle fonti di prova.

La differenza tra vecchio e nuovo sistema è relevantissima. Di norma gli atti e gli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria non avranno più autonomo valore di prova ma serviranno soltanto ad identificare quegli elementi che poi verranno utilizzati in dibattimento dal Pubblico Ministero per la formazione della prova, che solo nel contraddittorio delle parti potrà essere assunta.

E la stessa attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria sarà soggetta a nuova rigida regolamentazione, essendo stato introdotto

l'obbligo di riferire al Pubblico Ministero entro brevissimi termini (48 ore) qualsiasi notizia criminis e di attenersi quindi alle disposizioni impartite dal Procuratore della Repubblica, anche in materia di fermi di Polizia Giudiziaria, dopo aver ricevute le immediate ed obbligatorie direttive di detta Autorità Giudiziaria.

Scomparirà, almeno nelle sue forme attuali, il “Rapporto giudiziario”, non più menzionato dall'art. 357 del Progetto tra le forme di documentazione degli atti di Polizia Giudiziaria, e ciò in quanto anche l'attività di questa ed i fatti caduti sotto la sua diretta percezione diverranno di regola oggetto di testimonianza secondo il nuovo metodo della cross examination, definito talvolta “infernale”, per chi (imputato o testimone) lo subisce, dagli studiosi dei riti processuali che già da tempo lo adottano.

Da ciò consegue che l'attività di Polizia Giudiziaria, lungi dal divenire più semplice e deresponsabilizzata (per la incisiva direzione del PM), come una superficiale lettura delle nuove norme potrebbe indurre a credere, diventerà estremamente più complessa, in quanto, essendo istituzionalmente diretta a fornire gli elementi per un pubblico dibattito e non a concludere, come attualmente avviene, una fase dell'indagine, che le altre spesso si limitano a ripercorrere pedissequamente, richiederà una professionalità estremamente più accentuata da parte degli operatori di polizia, cui si richiederà di modellare il loro agire in vista di una realtà processuale, della quale, perché il loro lavoro non si disperda nelle maglie procedurali, dovranno essere tutti profondi conoscitori, e non soltanto perché è addirittura previsto che un ufficiale di Polizia Giudiziaria possa esser delegato ad assumere le funzioni di Pubblico Ministero nei dibattimenti dinanzi al Pretore, non certo per svolgere la scolorita attività che oggi il PM (generalmente un avvocato) espleta nei giudizi pretorili, bensì per divenire, come nel nuovo rito il PM togato dinanzi ai Tribunali, il vero regista del dibattito, del quale dovrà conoscere tutte le regole ed i pericoli.

Questo brevissimo excursus ci consente di poter affermare, senza ombra di dubbio, che non soltanto per i magistrati, ma anche, e forse di più, per gli operatori di polizia, è indispensabile promuovere una rapidissima ma efficace riqualificazione professionale per consentire quel mutamento di mentalità, quella acquisizione di nuove conoscenze e quella adozione di nuove tecniche di indagine che i nuovi tempi impongono. Perdere ancora del tempo e trastullarsi nell'idea che, come nel passato, i progetti di riforma del rito penale si areneranno nelle sabbie politico-parlamentari è estremamente pericoloso.

C'è purtroppo chi ci attende alla prova. Mi sembra ormai chiaro che, nonostante l'impreparazione generale, il nuovo rito entrerà sicuramente tra breve in vigore, perché poi possa sostenersi, a fronte delle inevitabili gravi disfunzioni, che magistratura e polizia non hanno saputo gestire i nuovi idonei strumenti e vanno quindi profondamente riformate secondo direttrici diverse da quelle che, invece, auspicano gli operatori di giustizia.

Non dobbiamo consentire che si realizzi una siffatta manovra. Dobbiamo insistere da un lato perché vengano approntati i mezzi finanziari necessari per l'apprestamento delle nuove strutture; invocare l'immediata attuazione delle riforme di struttura che non comportano l'impiego di ingenti mezzi monetari, ma soprattutto attrezzarci culturalmente per i nuovi compiti che ci attendono.

Poco è stato fatto fin ora in magistratura. Poco mi sembra si stia facendo ancora in Polizia, anche con riguardo alla mera conoscenza ed allo studio delle nuove adottande norme.

Questo convegno che concerne gli istituti di istruzione della Polizia di Stato è un segno tangibile della estrema sensibilità del Sindacato di Polizia al drammatico problema che andremo a vivere nei prossimi mesi ed ha il compito di elaborare in proposito concrete proposte.

*Marsala, 15 aprile 1989*

## NO ALLA DROGA: Insieme

Conv. sulla droga con interventi degli operatori sociali in materia di tossicodipendenza.

Competenza di un magistrato: ben poca più che di droga si intende generalmente di leggi sulla droga, tranne quanto ha potuto arricchirsi sull'argomento dalle sue personali esperienze processuali (per me soprattutto traffico naz. e internaz. più che consumo).

Esperienza, quindi, soprattutto attinente all'offerta di droga piuttosto che alla domanda, anche se ritengo che la lotta alla droga va in primo luogo condotta cercando di incidere sull'offerta, ben poco potendosi fare sulla domanda, come è dimostrato dal rapidissimo espandersi di essa nonostante qualsiasi tentativo di arginarla in ogni parte del mondo. (In realtà ho maturato la convinzione che la domanda di droga esiste soltanto perché c'è un'offerta che se la crea con ogni mezzo più o meno esplicitamente violento).

Quanto all'offerta, invece, è noto che pur tra mille difficoltà è stato possibile ridurla in certe aree geografiche:

- La Turchia non produce più grandi quantitativi di oppio
- Nel Pakistan la produzione è dimezzata
- Così anche in altre parti del mondo come ha ricordato a Samarcanda De Gennaro.

Inoltre, sul piano della Cooperazione internazionale, il 19. XII.1988 è stata firmata a Vienna la “Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotropiche”. Entrerà in vigore 90 giorni dopo la 20<sup>a</sup> ratifica.

È intesa a rafforzare la collaborazione internazionale con previsioni in tema di punizioni di trafficanti, confisca illeciti guadagni, estradizioni, investigazioni, mutua assistenza legale.

Non c'è granché di nuovo sul piano pratico (le iniziative più importanti erano già possibili secondo le leggi int. vigenti).

Importante sul piano dei principi perché riafferma la volontà internaz. di escludere qualsiasi forma di liberalizzazione.

La comunità internaz. ha preso atto che la liberalizzaz. (coi gravissimi danni che produrrebbe per il più facile accesso alla droga) non produrrebbe neanche l'effetto di affievolire la potenza delle organizzazioni criminali.

L'avanzamento scientifico e le innovazioni tecnologiche si pagano con il pesante prezzo dell'inquinamento fisico e della distruzione delle risorse naturali. Ma si pagano anche con l'inquinamento sociale e morale.

Il progresso si manifesta negativamente con il rafforzarsi della crim. org. che trae abbondante vantaggio dalle opportunità offerte da nuove tecnologie e servizi.

Finita la droga troverà altre fonti illecite. È una guerra eterna non transeunte e non vale la pena liberalizz. la droga per ritrovarsi poi a

dover riliberalizz. qualcos'altro, forse ancora più terribile, divenuto nuovo business delle C. O.

Per altro l'orientamento della Com. Internaz. è questo ed è bene abbandonare campagne velleitarie per un obiettivo che non è realizzabile se non riferito all'intera area mondiale o a vastissime aree geografiche (solo Italia?).

Il traffico illecito per altro rimarrebbe accanto a quello lecito e aggredirebbe i soggetti più a rischio

- minori
- droghe micidiali
- droghe in quantità superiore alla dose
- droghe per i socialmente inibiti.

Non si può liberalizzare ma si deve cambiare la 685 del 1975 rivelatasi lacunosa e pericolosa.

[L'ingenuo scopo era l'interruz. della solidarietà tra cons. e spacc.].

La legge del '75 considera indifferente di fronte all'ordinamento penale ad ai suoi fini il comportamento di chi assume sostanze stupefacenti.

Principio della modica quantità.

→ Stiracchiamenti giurisprudenziali da un lato.

→ Strumentalizzazioni delle norme da parte delle organizzazioni criminali che all'ultimo anello della catena di spaccio hanno cominciato ad utilizzare gli stessi tossicodipendenti (oltre che i bambini), sempre in possesso di modica quantità.

Sostanziale disapplicazione della legge del '75 con riferimento alle operazioni di recupero e ospedalizzazione coatta di cui all'art. 100 legge 685.

D'altra parte mal si adattavano ad una attività sostanzialmente ritenuta lecita e quindi libera.

Il nuovo progetto di legge fa un giro di boa:

- vieta l'uso pers. non terapeutico
- introduce il concetto di dose media giornaliera e in questo caso → sanzioni diversificate
- preoccupazioni circa lo svuotamento del ruolo del magistrato in ordine a questo meccanismo.

*Mazara del Vallo, 31 maggio 1989*

## La persona oggi di fronte alla nuova morale, nel sociale e nel privato

Tema che mi è d'obbligo trattare per evitare di invadere campi in ordine ai quali manco assolutamente di competenza, con stretta attenzione alle mie esperienze professionali e culturali di magistrato.

Tema che appare analogo a quello che ha a lungo agitato i dibattiti politici degli ultimi anni e che va sotto l'indicazione di "questione morale".

Questione morale affermata come priorità nazionale da tutti i leaders politici e dai giornalisti che fanno opinione.

Ma come si può parlare di questione morale come di una discriminante, di un punto di scontro e di distinzione?, senza cadere nella declamazione qualunquista del "tutto è sfascio e rovina" o senza abbandonarsi al sentimento di impotenza che prende ciascuno di fronte a fenomeni di proporzioni inaudite?



## Procura della Repubblica

Marsala

IL P. M.

- Quest'idea morale offesa come  
punita in modo da tutti: i leaders  
politici e dei giornalisti che fanno opi-  
nioni

- Ma come si può parlare di questione  
morale come di una discriminazione,  
di un punto di sconto e di distin-  
zione? , una cosa nelle stesse  
maniere qualunquistica del "tutto"  
è spesso e novina,, o una <sup>(2)</sup> abstrazione  
non il sentimento di impotenza  
de prede nessuno di fronte a fun-  
zioni di proporzioni inaudite?

- Come evitare il rischio di tutto  
ciò in vortici acqua al mulino

Come evitare il rischio che tutto ciò non porti acqua al mulino del rifiuto dello Stato e della Repubblica, a vantaggio di un individualismo utilitaristico che affida ai rapporti di puro scambio anche la soddisfazione dei bisogni più elementari?

E allora partiamo da alcuni esempi concreti, emblematici: sfascio degli ospedali, truffa nelle refezioni scolastiche. Qui non sono in gioco grandi opere pubbliche, rapporti internazionali, tasse sul petrolio, bensì la stessa vita dell'uomo nei momenti delicatissimi della malattia e dell'infanzia.

Non si tratta solo di commercio e di affari, è gioco sulla pelle degli altri.

L'apparecchio costosissimo di analisi giace inutilizzato negli scantinati dell'ospedale perché il paziente venga affidato ad uno studio privato.

Malati che muoiono perché le strutture pubbliche sono state subordinate ad interessi privati.

Refezioni scolastiche (Roma) affidate a ditte improvvisate.

Ecco un modo per intendere, ciascuno di noi, la questione morale: il commercio affaristico riguarda anche la vita; il gioco degli affari tocca il nucleo costitutivo dell'esistenza: malattia, dolore, alimentazione.

Ma fin dove si può spingere la logica degli affari, dello scambio, della commerciabilità?

È possibile ricondurre tutto: lavoro, sicurezza, rapporto con la natura ad una questione di convenienza economica? Alla logica del *do ut des*?

- Occorre fare i conti col fatto che (7)  
 queste situazioni si fondano su un  
diffuso consenso
- 

 - rinuncia all'idea che il sistema  
 possa essere cambiato o ~~reggi~~  
 se è spento il desiderio di cambiarlo
- Il consenso o è instintivo verso  
 la legge e le istituzioni della ma:  
 nana, e allora costituisce il fonda:  
 mento principale di una ordinata  
 vita associata
- Se invece il consenso (per varie  
 cause e, soprattutto, per le nuove  
 tra identificazione del cittadino  
 con le istituzioni) è instintivo  
 verso istituzioni alternative (di  
 apparentemente essendosi gli stem:  
 nuovi nello Stato) e allora costituisce

Chi ciò considera lecito, intreccia con facilità l'affare anche col crimine.

Ecco allora le ragioni della sempre più capillare e diffusa presenza mafiosa nella attività economica e politica. La mafia è diventata uno dei principali meccanismi di accumulazione finanziaria, uno degli elementi costitutivi della stessa dinamica economica.

Flussi di narcodollari = uno dei punti di forza dello stesso sistema delle imprese.

Ma questo non sarebbe stato possibile se non si fosse estremamente diffusa la logica del do ut des, a qualsiasi costo e in qualsiasi campo.

In alcune città (numerose), tutto o quasi tutto passa attraverso il piccolo o grande pizzo versato al puntiglioso esattore dell'”anonima criminale”.

Situazione di illegalità diffusa, di massa, anche i diritti più elementari possono farsi valere a condizione di disporre di protezioni adeguate.

Certo, ci sono riforme che potrebbero contenere in qualche modo l'arroganza e la sfrontatezza dei potenti, riforme politiche, istituzionali, fiscali, finanziarie.

Ma non basta.

Occorre fare i conti col fatto che questa situazione si fonda su un diffuso consenso —→ rinuncia all'idea che il sistema possa essere cambiato o peggio si è spento il desiderio di cambiarlo.

Il consenso o è indirizzato verso la legge e le istituzioni che la

emanano e allora costituisce il fondamento principale di una ordinata vita associata.

Se invece il consenso (per varie cause e, soprattutto, per la mancata identificazione del cittadino con le istituzioni) è indirizzato verso istituzioni alternative (che apparentemente assicurano gli stessi servizi dello Stato) e allora costituisce il fondamento principale della potenza delle istituzioni mafiose.

Senonché mentre lo Stato può quanto meno vantare di assicurare a tutti una equa ripartizione dei mezzi e dei valori che soddisfano ai bisogni fondamentali (beni, libertà, dignità, eguaglianza), le istituzioni alternative non possono che dare ad alcuni togliendo contemporaneamente ad altri (distribuzione a somma algebrica zero), sicché il consenso alle istituzioni alternative che può provocare singoli ed anche diffusi vantaggi, si risolve sempre in profonda ingiustizia verso la generalità.

Perché il consenso alle pubbliche istituzioni venga recuperato è anzitutto necessario che esse funzionino (non è la magistratura e la polizia che possono assicurare la sconfitta della mafia: occorre la risposta globale dello Stato).

Ma occorre insieme che venga da parte di tutti recuperato il senso etico della vita, la consapevolezza che il benessere a vantaggio personale o familiare non può essere perseguito a scapito degli altri; che è questo l'imperativo morale principale del nostro tempo anche su scala planetaria.

Chi impersona le istituzioni deve essere imparziale ed efficiente distributore dei beni e dei servizi che è delegato ad amministrare (finirla con le occupazioni delle pubbliche istituzioni da parte dei partiti e dei gruppi e delle lobbies).

Chi dalle istituzioni (nelle quali deve riconoscersi) è amministrato, deve percepire come inderogabile il dovere morale di non perseguire il proprio vantaggio e quello del suo ristretto clan di appartenenza (famiglia, gruppo, nazione) cagionando contemporaneamente e necessariamente il danno degli altri consociati.

Che questa (risoluzione del problema morale) sia la chiave di volta, l'unica strada perseguibile per difendere la società dal malaffare ed, in particolare, la società siciliana dalla mafia, emerge autorevolmente dall'omelia del Card. Pappalardo in occasione delle festività del Corpus Domini:

“Leggi, programmi ed interventi repressivi contro la dilagante corruzione e prevaricazione e per combattere mafia e delinquenza non daranno mai risultati apprezzabili senza un'opera che miri alla formazione delle coscienze.

La deviazione verso l'inciviltà, il malcostume e la violenza va affrontata e combattuta con rimedi dell'istruzione culturale, della formazione morale, della preparazione alla vita sociale e con una educazione spirituale che valga ad assicurare le energie necessarie per superare le tante occasioni del male che si presentano nella vita.

Vani risulterebbero altrimenti quanti altri progetti, programmi e provvedimenti si vogliono porre in atto per contrastare corruzione e prevaricazione nella sfera del pubblico e del privato.

Perché ciascuno compia il proprio dovere occorre ripartire dall'interno della persona: formare, cioè rifondare, la coscienza morale”.

*Bari, 18 novembre 1989*

## La mafia-le mafie

Mafia: termine giornalistico-letterario che sta generalmente ad indicare Cosa Nostra (peculiari connotazioni storiche)

Differenza tra mafia-'ndrangheta e camorra o camorre (mafia campana)

Differenza con organizzazioni "mafiose" minori operanti anche in Sicilia (bande)

Cosa Nostra organizzazione con peculiari caratteristiche strutturali e storiche che la distinguono, oltre che dalle organizzazioni regionali suindicate, anche dalle organizzazioni operanti nel campo della droga (anche se questa è storicamente divenuta la sua più lucrosa attività).

Quali sono queste sue peculiari caratteristiche rimaste immutate nonostante le profonde trasformazioni inerenti all'attività?

Attività limitata al settore agricolo → poi ai mercati → poi allo sfruttamento delle aree e delle commesse pubbliche (tutte attività parassitarie) → poi (attraverso i T.L.E) droga (lucrosissima attività non più parassitaria).

Ciononostante è per certo possibile affermare che la mafia non ha perso mai le sue peculiari caratteristiche.

È giudizialmente accertato che essa pur nei momenti di maggior espansione del traffico di droga mai abbandona estorsioni, tangenti, appalti, commesse pubbliche e così via.

Perché, se alcune di queste attività hanno un fatturato probabilmente irrisorio rispetto ai traffici di stupefacenti?


Perché la caratteristica fondamentale è il controllo del territorio (come lo Stato che è un territorio, la famiglia mafiosa è un territorio rigidamente individuato e delimitato) altrimenti non sarebbe più famiglia mafiosa ma mera banda criminale.

Se ha (è) un territorio deve rigidamente controllarlo manifestando su di esso un imperio.

L'imperio si esercita anzitutto con la sua continua ricognizione (la tangente o il pizzo come riconoscimento della supremazia).

Si esercita con la pretesa monopolistica sulle attività più lucrose (che nel meridione provengono dalle commesse pubbliche) [ecco un primo momento del rapporto necessario mafia-politica].

Si esercita attraverso la ricerca del costante rapporto col potere "ufficiale" per condizionare a proprio favore le sue scelte e così permettere anche per questa via la supremazia sul contesto sociale.



### Limiti dell'azione giudiziaria

Nel 1° caso l'individuazione dell'appartenenza organica può sfociare in incriminazione per associazione mafiosa. I risultati sono stati scarsi perché probabilmente questa appartenenza organica non è diffusa. (Inesistenza del terzo livello: da intendere così).


Nel 2° caso l'accertamento porterà a specifiche incriminazioni (comunque difficilissime da raggiungere, poiché difficilissimo è, anche in zone non di mafia, provare le corruzioni e le intimidazioni).

Nel 3° caso spesso non c'è neanche reato ma scelte non politicamente apprezzabili o deliberata inefficienza (e il problema diventa soprattutto politico).

C'è da dire comunque che quando il “potere ufficiale” non si mostra recettivo alle richieste mafiose in una delle tre forme sopraddette o

- Si esercita con la pretesa monopolistica sulle attività più lucrose (de nel mezzogiorno provenzani delle comuni vultate) [ecco un primo momento del rapporto necessario mafia-politica]

- Si esercita attraverso la ricchezza del costante rapporto col potere "ufficiale", per condizionare a proprio favore le sue scelte e così permettere anche in questa via la supremazia nel contesto sociale



- Limiti dell'azione giudiziaria

- Nel 1° caso l'intimidazione dell'appartenenza organica può sfociare in eliminazione per associazione mafiosa. I rimedi sono stati scarsi vedi probabilmente questa appartenenza organica non è diffusa. (Diversità del Terzo livello: ora interdette (casi))

quando spezzoni di questo potere (uomini che impersonano le istituzioni) agiscono secondo logiche pericolose per Cosa Nostra, per la quale il rapporto col potere è, come si è visto, essenziale, la reazione può essere “micidiale” (delitti eccellenti) specie se gli interessi in pericolo sono particolarmente consistenti.

Ciò è avvenuto nel campo politico con Mattarella, nel campo repressivo con Dalla Chiesa, Cassarà etc., nel campo giudiziario con Costa, Chinnici, Ciccio Montalto, Falcone etc...

## La legge sulla droga

I problemi inerenti al traffico ed al consumo possono riguardarmi sotto quattro differenti aspetti:

- 1) produzione
- 2) grande distribuzione (internaz. e nazionale)
- 3) spaccio
- 4) consumo

grosso errore il riguardarli settorialmente.

### 1) produzione

Questo problema va affrontato non con misure coercitive o militari (marines, desfoliazione etc.) bensì promuovendo la riconversione delle culture dei paesi produttori - Quindi grosso impegno economico dei paesi consumatori ed industrializzati in genere.

### 2) grande distribuzione internazionale

Promuovimento dei necessari accordi di cooperazione internazionale per l'assistenza giudiziaria. Ottimi strumenti esistenti in taluni casi (USA), pessimi in altri (Venezuela, Turchia) - Ostacoli nel segreto bancario (Svizzera).

### 3) grande distribuzione nazionale

Nel momento storico attuale la lotta alla grande distribuzione coincide con la lotta alla mafia. Legge Rognoni - La Torre sugli accumuli dei patrimoni illeciti.

Sfuggire alla tentazione della equazione libera droga=meno armi alla mafia.

Non è possibile pagare questo prezzo per una criminalità organizzata che rimarrebbe egualmente potente (riconversione delle attività e mercato clandestino).

### 4) spaccio

Anche in questo caso ci si illude di eliminarlo con la legalizzazione (non liberazione) della vendita. Ma resterebbe il mercato clandestino residuo (soprattutto a minori).

Sempre più massiccia coincidenza tra piccolo spacciatore - consumatore abituale e quindi i problemi vanno trattati insieme.

Orbene, non è possibile se si vuole affrontare globalmente, come deve essere affrontato, il problema della droga, combattere produzione, grande distribuzione internazionale e nazionale e poi ritenere lecito il consumo.

Gli USA, sensibilissimi a questo problema, ritengono che il consumo vada stroncato con misure repressive che comportino un alto tasso di dissuasione.

Nessun paese lo dichiara giuridicamente lecito. Anche i più permissivi ne tollerano di fatto alcune sacche, avvalendosi di legislazioni che consentano la discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale.

Casi dell'Olanda e della Svizzera dove, comunque, si è dovuto o si

medita di correre ai ripari per il richiamo sui consumatori dei paesi vicini nelle oasi tollerate.

Neanche con la legge italiana del 1975 il consumo è stato dichiarato lecito.

Non punibilità per la “modica quantità” ma applicabilità “in ogni caso” delle norme del titolo XI della legge, che arrivano anche al “ricovero coatto” però “l’Autorità giudiziaria può disporre” solo che la legge non ha funzionato e quindi deve essere cambiata.

Trattamento degli spacciatori come teppistelli e applicazione costante dei minimi di pena e dei benefici carcerari (arresti domic., libertà provvisoria etc.).

Distorsione costante del concetto, per vero ambiguo, di “modica quantità”. Ricorrendo alla ricerca del principio attivo ed attribuendogli una importanza determinante, si è arrivati a considerare “modica” la quantità di 40 dosi.

Inapplicazione costante del titolo XI della legge, anche per la mancanza di idonei presidi ospedalieri.

Insomma, fallimento completo della legge, che non a caso venne salutata come eccezionalmente permissiva dai consumatori e dagli stessi spacciatori alla sua entrata in vigore (lettere a Repub.).

Occorre invece che la legge sancisca l’assoluta illiceità del consumo con le relative conseguenze, predisponendo un meccanismo di difficile disapplicazione.

Qui si sono innestate le obiezioni di coloro che, giustamente, paventano che i tossicodipendenti, invece di essere curati, vengono

sbattuti in massa dentro le carceri, rendendoli definitivamente irrecuperabili.

Le obiezioni, da tenere sicuramente nel debito conto, non intaccano la validità del principio che drogarsi deve essere ritenuto incondizionatamente illecito.

La legge penale impone obblighi e divieti alla generalità dei cittadini ed ha soprattutto funzione ed effetto dissuasivo (spesso la si guarda solo in concreto ma la sua vera funzione è in astratto).

Le leggi si osservano per consenso ma sulle fasce e nei casi in cui il consenso non sorge spontaneo occorre la dissuasione.

Occorre sapere che avvicinarsi alla droga ha un costo, un alto costo amministrativo e nei casi più gravi penale.

Il ritiro della patente o del passaporto può essere indifferente per il tossicomane ma chi si accosta per la prima volta ed episodicamente alla droga ed è a questi potenziali consumatori che si rivolge soprattutto il comando della legge.

Quanto ai tossicodipendenti è noto che la cura coatta è controproducente - Occorre la collaborazione del paziente.

Il consenso alla cura può però esser provocato dalla alternativa alla sanzione penale. Mi curo e non vado in carcere.

Il sistema però può funzionare solo a patto che ci sia una vera alternativa alla sanzione penale, una vera alternativa cui indirizzare il consenso.

È un problema di strutture pubbliche (estremamente carenti) e di valorizzazione del volontariato privato (Cardella).

Ma è un problema di strutture anche con riferimento a quelle giudiziarie, che indubbiamente avranno un ulteriore aggravarsi di carico dall'introduzione della nuova legge. È inutile nascondersi che le denunce aumenteranno e che il giudice sarà chiamato ad attentissima valutazione.

*Castelfranco Veneto, 18 maggio 1990*

## Mafia e giustizia

All'apparenza naturale accostamento dei due termini. La mafia (ass. per. delinq.) è reato e la giustizia è chiamata a reprimerla.

Sicché: la mafia prospera se la giustizia non funziona o funziona male.

Accostamento non vero in termine di esclusività se è vero che la mafia prospera anche quando la giustizia funziona.

Dimostrazione: possenti indagini giudiziarie della prima metà degli anni '80. Centinaia di mafiosi in carcere - Maxi processo -. Subito dopo manifestazione rinnovata della virulenza mafiosa, che non sembra neppure scalfita dalle iniziative giudiziarie. Non è possibile che sia rinata.

La verità è che è rimasta intatta.

Perché?

Perché se in qualche modo (non certo al massimo della efficienza e talvolta addirittura artigianalmente) è stato affrontato il nodo

mafia-giustizia, poco o nulla si è fatto per affrontare quella mafia-amministrazione, mafia-politica, mafia-cultura.

E se politica, amministrazione, cultura rientrano tra i grandi compiti statuali, vuol dire che è mancato un intervento globale dello Stato nell'affrontare il fenomeno.

Per la verità è mancato anche nel campo mafia-giustizia (cioè nel campo meramente repressivo)

[Questo è l'esclusivo compito della giustizia - accertare i reati e punire i colpevoli].

È mancato perché [a differenza che nella lotta al terrorismo] non è che lo Stato si sia organizzato per una efficace repressione e l'abbia incoraggiata.

Emblematiche sono le vicende del pool antimafia di Palermo (il più valido ed efficace degli strumenti sperimentati).

Nasce per germinazione spontanea dopo decenni di disattenzione generale verso un fenomeno che intanto pesantemente si evolveva dalla fase locale-artigianale (mafia agricola, mafia della speculazione edilizia, attività meramente parassitarie) ad un livello industriale internazionale (favorito dal traffico della droga).

Viene apparentemente incoraggiato con l'apprestamento dei mezzi (ingenti) per la celebrazione del maxiprocesso.

Viene però totalmente delegato a risolvere il fenomeno (giudiziarmente), essendovi per altro verso, estremo disinteresse negli altri scenari della lotta.

Viene infine decisamente ostacolato e di fatto ridotto all'impo-

tenza allorché tenta di farsi carico di tutti gli aspetti del problema divenendo punto di riferimento di ogni seria lotta alla criminalità mafiosa [spezzettamento delle indagini, garantismo esasperato, accuse di protagonismo etc.].

In realtà prima di essere ridotto all'impotenza sul piano giuridico l'attività del pool (o dei pool) un effetto collaterale l'ha prodotto, anche se non era suo compito:

effetto culturale: oggi si sa che la mafia esiste e sussistono tutte le condizioni perché vi sia conoscenza diffusa della sua essenza. Ieri non si sapeva e si negava [non c'è e se c'è non è un male. V. E. Orlando, veri sindaci - atteggiamento giovani generazioni].

Vi è stata sicuramente una crescita culturale:

- conoscenza diffusa
- attenzione opinione pubblica nazionale
- convegni e dibattiti generalizzati
- abbandono della visione regionalistica, quasi fosse un problema esclusivamente siciliano, campano o calabrese.

Si comincia ormai a capire a sufficienza che la mafia è un pericolo generalizzato per la democrazia (incide in modo fuorviante sui meccanismi del consumo).

Si capisce ormai bene che può colpire ovunque: inquinamento finanziario, sequestri di persona (li fanno sardi e calabresi, ma li ha inventati Luciano Liggio e allora non vi erano reazioni popolari). Se vi fossero state non sarebbero trascorsi anni addietro nella comprensione e reazione al fenomeno.

Noi però oggi sappiamo che queste “bande” queste “famiglie” mafiose controllano vasti territori, ove hanno i loro santuari (colpendo

però anche pesantemente altrove) ma generalmente è scarsa la conoscenza del “perché” di questa potenza che non sembra scalfibile.

Perché la mafia così diversa e così più potente della banda di Vallanzasca o di Epaminonda, cioè di quelle forme di criminalità organizzata con le quali la civiltà metropolitana moderna deve far conto?

Bande che una incisiva azione repressiva può sgominare con relativa facilità, senza che per affrontarle occorra scomodare, oltre che la giustizia, la politica, l'amministrazione e la cultura.

Perché la mafia non è soltanto una forma (sia pure particolarissima) di criminalità organizzata.

È una istituzione alternativa allo Stato (storic. radicata nelle reg. meridionali) che tende a presentarsi come capace di assolvere (a modo suo) ai compiti primari dello Stato nei campi della giustizia, della sicurezza, dell'economia.


Oggi si tende a confondere la mafia con le multinazionali del crimine e della droga.

Errore. Anche nei periodi di massima espressione del traffico le famiglie mafiose non rinunciavano, ad esempio, alle estorsioni ed alle tangenti. Perché?

La mafia è territorio, come lo Stato è territorio (solo che il territorio è il medesimo).

La “famiglia” mafiosa non sarebbe tale senza questo territorio.

E su questo territorio tende ad esercitare (a modo suo) le stesse funzioni dello Stato.



- In realtà
- accaparramento delle risorse prodotte (tangenti estorsioni e reati mezzo per)
  - dirottamento a suo favore dei flussi di finanziamento pubblico
  - tendenza (nel riciclaggio) alla monopolizzazione delle attività economiche lecite.

E come si pone nei confronti dell'altra (legittima) istituzione che pretende (legittimamente) di controllare lo stesso territorio.

Non scontro (eccezionalità degli omicidi eccellenti) ma condizionamento dall'interno.

- Metodi:
- 1) inserimento di propri uomini nelle istituzioni
  - 2) corruzione o minacce ai pubblici funzionari per piegarli al suo volere
  - 3) sfruttamento della tentazione alla convivenza che genera obiettive collusioni

Può osservarsi che almeno nel secondo capo (specie nella corruzione) il fenomeno è diffuso ovunque. Sì! Ma nelle regioni ove il territorio è sentito come suo, della mafia, il titolare di questo potere è il mafioso, cioè membro di una organizzazione che tende a perpetuarsi e ad agire così indefinitivamente. E in più tende ad allargare sempre il suo campo di azione, minacciando anche zone prima immuni (dovunque c'è denaro da accaparrarsi).

La mera azione della magistratura è inefficiente ed insufficiente:

1) Non può seriamente incidere sull'inserimento (apparentemente legittimo in senso democratico) di uomini della mafia nelle istituzioni.

2) Non può scoprire le corruzioni.

È il reato più diffuso e meno perseguito in Italia.

3) Spesso le collusioni obiettive neanche costituiscono reato.

Il nodo è amministrativo e politico ed è proprio in questi campi che lo Stato è assente.

Non esistono seri controlli interni sull'attività della P. A. perché controllori e controllati rispondono entrambi a logiche lottizzatarie dei partiti politici.

Gli enti locali (manifestazione immediata e visibile del potere Statuale) sono considerati dai partiti politici campi di occupazione per la soddisfazione di interessi particolaristici e non globali.

Ciò provoca:

1) Facilità di reperimento dei veicoli di infiltrazione.

2) Perdita della fiducia dell'opinione pubblica che non si riconosce nell'istituzione e dirotta altrove il suo consenso verso le organizzazioni mafiose nel meridione (viva la mafia, viva Ciancimino, bare per il sindaco Orlando).

Occorre affrontare questo nodo politico. E se i partiti sembrano incapaci di risolvere questi problemi la crescita culturale dell'op. pubbl. mi sembra saprà trovare la strada giusta.

Leghe - Orlando

Alleanza, quando Istituz. divenute meritevoli della "fiducia" ostacolarono seriamente sul territorio la possibilità di infiltrazione mafiosa (cui sarà sottratta l'arma del consenso-omertà) si potrà parlare seriamente di mafia e giustizia poiché il problema sarà meramente repressivo. Magistratura e forze dell'ordine saranno poste in grado di svuotare il pantano con armi ben diverse dal paniere di Sisifo.

*Marsala, 26 maggio 1990*

## I limiti del nuovo codice

Assemblea che si svolge a Roma in contemporanea.

Limiti del mio intervento.

Lettura delle note ANM e MI

Non sembrano esagerate, perché:

accenno all'incontro dell'ANM col Pres. Cons. Ministri e Vassalli.

- a) Forse o.d.g. Consigli Ministri (non se ne è fatto niente).
- b) Impossibilità di un dibattito parlamentare (la Camera è troppo intasata).
- c) Non ci sono fondi per i giudici di pace, che sgraverebbero...
- d) Non se ne parla della depenalizzazione.

Questi mali della giustizia sono antichi, ma il nuovo Codice ha fatto scoppiare queste contraddizioni.

È entrato in vigore nell'assenza di ogni tipo di struttura umana e materiale. Guardate a Marsala tutto (nelle strutture) è rimasto identico, tranne i V.P.O. , cui va il ringraziamento mio (non del GIP).

Dal 24.X.1989 marciamo velocemente verso la catastrofe. Ove si

è evitata è per il sacrificio personale che non potrà durare a lungo.

I magistrati hanno a gran voce avvertito prima del 24.X.89 di questo pericolo, anche con una azione di sciopero alla quale l'op. pubblica è rimasta purtroppo insensibile.

Non hanno chiesto il rinvio perché sono stati costretti a subire il ricatto (il codice, meraviglioso, che risolverà tutti i mali, non lo vuoi).

Sin dai primi giorni si sono verificate cose allucinanti. Si ripetono oggi con la corsa all'amnistia.

Il Min. Vassalli a Marsala diede in modo stupefacente la colpa al Parlamento, dimostrando un formalismo fuori luogo.

Oggi possiamo tentare un primo bilancio anche con riferimento alla normativa, che in alcuni casi si è rivelata cervellotica.

Ordinamento giudiziario

Situazione delle Procure circondariali di serie B.

Disposiz. attuazione, che hanno consentito la beffa della Polizia Giudiziaria.

Assoluta impossibilità di concludere i procedimenti nei termini assegnati (già riconosciuta con le leggi di proroga).

Formalismi esasperati anche nei procedimenti c/ignoti

Continue notifiche

(incidente probatorio)

(trascriz. telef. intercettate).

Spreco di attività  
(udienza GIP).

Lacunosa regolamentazione dei rapporti PM-GIP (chi ha le carte).  
Fallimento dei riti abbreviati (non c'è limite per il patteggiamento).

300 articoli da riscrivere su 746  
quasi la metà è sbagliato.

La filosofia è bella ma la criminalità è non perseguibile e ciò dopo  
la inammissibile delega intercettaz. nel proc. Iron Tower.

Troppo pessimismo:  
chiedetelo ai giovani uditori ed ai giovani avvocati.

*Roma, 22 giugno 1990*

## Stato e criminalità organizzata: chi si arrende?

1° risp. Non la criminalità che esplode in questo momento storico sia sotto il profilo dell'ordine pubblico sia sotto quello dell'ordine istituzionale (infiltrazioni in enti locali Sicilia-Campania per esempio).

2° risp. Non lo Stato (o meglio il potere politico in questo momento storico esercitato sullo Stato e nello Stato) poiché si presuppone che prima di arrendersi si sia almeno tentato di combattere.

Mi riferisco alla criminalità organizz. di tipo mafioso-camorristico che è quella di cui ho esperienza (diverso potrebbe essere il discorso in materia di criminalità terroristica dalla quale il "Potere" si sentì attaccato direttamente).

Che questo Potere non abbia mai avuto seria intenzione di combattere la criminalità mafiosa appare chiaro già dalle vicende della 1° Commissione Antimafia.

C'era tutto e tutto restò nei cassetti.

10 lunghi anni di silenzio mentre la mafia faceva il salto di qualità.

Subentrò una breve stagione di indagini. Ma chi la condusse questa battaglia?

Germinazione spontanea del pool antimafia.

Apparente impegno dello Stato nella sua globalità (mezzi, uomini, aula bunker).

Enfaticizzazione di un processo attraverso il quale si doveva dimostrare (negli intenti del Potere) che si stava processando la mafia e se ne sarebbe decretata la fine in pubblico dibattito (i magistrati avvertono il pericolo di questa delega e lo denunciano).

Pongono l'accento sulle particolari caratteristiche del fenomeno mafioso (non semplice banda criminale, ma istituzione alternativa operante sul territorio), per cui:

- Da un lato deve essere assicurata la continuità costante delle indagini e della prevenzione di polizia (già mentre si celebra il maxi processo, comincia l'epoca della "normalizzazione").

- Dall'altro occorrono gli interventi socio-economici per stroncare il male alla radice → nulla.

Intendendosi questa in "smobilitazione" (lo denunciavi già nel luglio 1986).

Nel 1998 scoppia la crisi del pool antimafia che nonostante le apparenze del documento del CSM del settembre si conclude nella smobilitazione dell'unica struttura seria che era stata creata (e non certo per volontà del Potere).

Nel 1989 entra in vigore il nuovo c.p.p..

Si rimprovera ai magistrati e allo stesso Parlamento (Vassalli a Marsala) di non aver chiesto la modifica o il rinvio.

I magistrati sono stati costretti a subire il ricatto: non lo vuoi - se non funzionerà sarà perciò colpa tua.

Hanno invece invocato a gran voce l'apprestamento di strutture adeguate per evitare la denunciata paralisi.

È avvenuto: documenti della Commissione Antimafia e del CSM dimostrano

- non solo che siamo a un passo dalla catastrofe generale (mascherata per ora dai DDL di rinvio dei termini)

- ma che già può trarsi la conclusione che le incredibili incompetenze formali che stringono i loro lacci anche intorno alle "rapide e informali" indagini preliminari, hanno bloccato le inchieste antimafia (documento del CSM pubblicato oggi o ieri dai giornali).

E ciò dovunque: nelle grosse sedi perché le contraddizioni sono esplose con più evidenza, nelle piccole (ma talvolta al Sud, importanti: Locri-Marsala-Termini Imerese) per la creazione, con l'ordinamento giuridico che è stato modificato in previsione del nuovo c. p. p. , dei tribunali di serie B (tabella II).

Tutte queste situazioni sono state adeguatamente rappresentate al Ministro e al Pres. Cons. Ministri.

Rimedi: Nuova politica della giustizia. Occorre che riacquisti l'attenzione che merita. Ma ciò non potrà avere effetti miracolistici senza affrontare il tema alla radice.

Palermo, 3 settembre 1990

## Difficoltà generali nella presentazione di libri (torto all'autore o torto all'uditorio)

Difficoltà particolari in ordine al libro di Lodato: l'essere un personaggio (conseguente ritegno).

Come personaggio infatti mi riconosco in tanti capitoli del libro e sono grato a Lodato per le immeritate parole di apprezzamento (spreco di aggettivi).

Per inciso non mi riconosco soltanto (si fa per dire) nel giovane che al cap. IV (i professionisti dell'Antimafia) si assume nato all'Albergheria.

In realtà io e Falcone siano nati e vissuti alla Kalsa e ricordiamo entrambi accanite partite di calcio o ping-pong con gli uomini che poi ritrovammo componenti del clan di Masino Spadaro.

Ma, eccettuate queste marginali imprecisioni, ritrovo nel libro me stesso, i miei compagni di viaggio (Chinnici, Caponnetto e Falcone soprattutto), le nostre ansie, il nostro impegno e le nostre speranze di quasi un decennio di appassionato lavoro.

Non poteva essere che così, perché Lodato è stato a suo modo uno di questi compagni di viaggio:

non distaccato cronista ma attore comprimario (col suo altissimo impegno civile a rappresentare la stampa accanto la giustizia) e almeno in un paio di occasioni, anche suo malgrado, protagonista.

Mi riferisco anzitutto alla disgraziata storia del suo arresto e di Bolzoni descritta quasi con pudore di sfuggita all'inizio del cap. XVII (i gerontocrati in pista) e quindi alla intervista fattami dallo stesso e da Bolzoni, sempre loro nel luglio 1988, che scatenò tante polemiche.

Intervista e suoi contenuti cui spero di tornare brevemente più avanti.

Mi sembra, infatti, più corretto soffermarmi dapprima sui contenuti generali del libro che devo presentare, cominciando dal titolo, anzi dal sottotitolo “La guerra che lo Stato non ha saputo vincere”. Io avrei preferito scrivere “che non ha saputo combattere”.

E la conferma che contro la mafia è stata condotta una lotta inadeguata la trovo nell'ultimo capitolo del libro (pag. 281) a proposito del rapporto mafia-politica e delle ricorrenti reticenze, in proposito dei c. d. pentiti: “Possano gli esponenti delle parti più sane dello Stato... etc. ... Questa sintonia è mancata”.

Ma in cosa avrebbe dovuto consistere questa “sintonia” che Lodato (ed io sono d'accordo) giudica così essenziale?


Qui è necessaria una breve digressione sull'essenza della mafia.

Questa non è soltanto un potere criminale da debellare (o meglio contenere) con operazioni repressive. Vallanzasca - Epaminonda - i sequestratori sardi etc. sono stati scoperti, arrestati e sconfitti senza insormontabili difficoltà con mere operazioni di polizia e con l'intervento repressivo della magistratura.

La mafia è un antistato. Si distingue dagli altri poteri criminali perché tende ad affermare la propria supremazia su un territorio. (La droga è un accidente storico). Essa è territorio.

La “famiglia” mafiosa non sarebbe tale se non avesse il territorio fra i suoi elementi costitutivi.

Sul territorio tende ad esercitare le stesse potestà di imperio che ivi legittimamente esercita lo Stato (e gli altri Enti pubblici che ne costituiscono l’articolazione territoriale).

Prime fra tutte   
→ la giustizia  
→ l’ordine pubblico  
→ il controllo delle risorse economiche.

Questa sua tendenza è alternativa alle potestà pubbliche esercitate dallo Stato e quindi teoricamente le due istituzioni sono in insanabile conflitto.

Solo che il conflitto non viene normalmente risolto con lo scontro armato. La mafia non dichiara guerra ma tende al condizionamento delle persone fisiche che impersonano le istituzioni perché la loro attività pubblica venga dirottata dal fine del bene comune all’interesse proprio dei gruppi mafiosi.

Questa è la normale via attraverso cui la mafia cerca e trova la sua supremazia. Chi non si piega come ultima ratio viene fatto fuori perché non sta al gioco.

È evidente che l’eliminazione e il contenimento di questo cancro non passa soltanto attraverso la via repressiva, ma postula l’eliminazione di tutte le cause socio-economiche e politiche in forza delle quali questo anti-stato riesce ad affermarsi.

Necessità di interventi legislativi, di riforme delle istituzioni (enti locali innanzitutto), di interventi socio-economici che eliminino la facilità di reclutamento della manovalanza-trasparenza nella distribuzione delle pubbliche risorse al fine di evitare l'inserimento parassitario e così via (tutto ciò è mancato del tutto o in gran parte) a giudicare dalle più diffuse e accreditate opinioni.

In ultimo l'attività repressiva, cui non vanno attribuiti poteri tauturgici.

Il caricare di attese di definitiva soluzione le grandi indagini e i grandi processi è stato un gravissimo errore, spesso in malafede.

Il maxiprocesso non poteva decretare in pubblica udienza la fine della mafia, perché quella non era la sede di questa soluzione definitiva.

La delega generalizzata di risolvere il problema (quasi una partita tra guardie e ladri) data a polizia e magistratura è stata una truffa atta ad ingannare una opinione pubblica che poi è rimasta sconcertata.

Tanti mafiosi in carcere, tante condanne, ma come mai continuano ad esser potenti come prima e più di prima?

Così si è alimentata la pericolosissima e ricorrente tentazione alla convivenza.

Ma poi questa delega a Polizia e magistratura, oltre che a Parole, vi è stata davvero?

Le vicende narrate nel libro di Lodato lo escludono.

Vi troviamo tanti uomini che nell'arco di un decennio, da Ter-

ranova a Falcone, attraverso Chinnici, Cassarà, Caponnetto e molti altri, hanno inventato le indagini antimafia, operando dapprima in una realtà se non ostile perfettamente indifferente.

Il pool antimafia non fu creato dallo Stato e istituito per decreto ma sorse per faticosissima germinazione spontanea di volenterosi il cui senso dello Stato era sicuramente ed estremamente più alto di quello dei loro governanti.

Fu uno strumento con l'uso del quale furono sicuramente commessi anche gravi errori, ma fu l'unico strumento esistente e funzionante appieno in quegli anni.

Quando ne denunciavi la morte imminente, con l'intervista a Lodato, si scatenarono le più accese polemiche e del fiume di parole che in quella torrida estate del 1988 si riversò addosso agli italiani, pochi ricordano una pacata intervista del Min. Vassalli al settimanale Epoca, nel corso della quale egli sottolineò l'esigenza di una regolamentazione legislativa di quella validissima esperienza.

Non se ne è fatto nulla!!

Il nuovo c.p.p., nel frattempo entrato in vigore, contiene solo una norma sul coordinamento fra i vari PM, priva della prospettazione di rimedi in caso di omissione di una determinazione a coordinarsi, che rimane essenzialmente volontaria.

Lo stesso c.p.p. (o meglio le concrete modalità con le quali la magistratura è costretta ad applicarlo) rende seriamente problematiche le indagini anti-mafia (sei giorni al mese, secondo vari documenti della Procura di Palermo).

Il nuovo ordinamento giudiziario ha messo fuori uso uffici di importanza vitale (situazione di Marsala).

Pessimismo? Storia senza speranza?

No!

Lasciatemi concludere con una nota di profondo ottimismo, la stessa con la quale l'11.1.90 Lodato concludeva il suo libro.

Dieci anni di antimafia, questi dieci anni di indagini e di polemiche hanno avuto un effetto, sicuramente non perseguito deliberatamente da investigatori e giudici, ma non per questo meno importante. Un effetto culturale che ha svegliato al problema (per la prima volta) l'opinione pubblica meridionale. Che ha allontanato soprattutto dalle giovani generazioni meridionali quella tentazione alla convivenza col fenomeno che generava in ultima analisi quel consenso diffuso di cui la mafia si è sempre nutrita.

Questo è un punto di non ritorno che ci convince di non aver lavorato inutilmente e che ha fatto capire alla mafia che ormai "la Sicilia non è più il cortile di casa sua".

## Problematiche connesse ai collaboratori di giustizia

Il trascorso decennio può legittimamente essere indicato come il periodo storico di maggior fioritura dei collaboratori di giustizia comunemente definiti “pentiti” in materia di indagini concernenti la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tale affermazione non necessita di particolari dimostrazioni. Basta ricordare che trattasi dell’epoca di celebrazione dei grandi processi di mafia, in gran parte fondati sulle dichiarazioni dei “pentiti”, i cui nomi e le cui vicende sono divenuti di pubblico dominio in forza dell’ampio risalto loro dato dalla stampa nazionale ed internazionale.

Secondo autorevolissima opinione, anche recentemente ribadita, trattasi di una stagione ormai tramontata, sicché nell’immediato futuro le indagini sulla criminalità mafiosa non usufruiranno più di tale preziosissimo apporto, l’unico in grado di consentire una soddisfacente lettura “dall’interno” delle organizzazioni criminali e permettere adeguata comprensione e proficuo sfruttamento delle altre fonti di prova, acquisite e raccogliibili, per altro, in gran parte, proprio in forza della collaborazione ottenuta.

L’inaridirsi del fenomeno del pentitismo è, secondo questa opinione, precipuamente cagionato dalla perdurante incapacità dello Stato (o, più malignamente, dalla mancanza di seria volontà dello Stato)

di incoraggiare il manifestarsi delle volontà di collaborazione, assumendosi il gravoso onere di tutelarla e di gratificare i collaboranti di effetti giuridici favorevoli, commisurati al loro apporto allo sviluppo delle indagini.

L'opinione su riportata non è condivisibile o lo è solo in parte.

L'esperienza giudiziaria da me personalmente vissuta, anche recentemente, mi induce a credere che il fenomeno dei "collaboratori" è ben lungi dall'aver concluso la sua stagione e che, invece, nonostante imperdonabili carenze normative ed amministrative, le Autorità inquirenti debbono continuare ad assumersi, con la prospettiva di ancor ottimi risultati, l'onere di una ricerca costante ed incessante di tali fonti di prova, tuttora largamente attivabili, perché in caso contrario enormi potenzialità investigative rimarrebbero relegate in tale stato, agevolando il tentativo, effettivamente esistente, delle organizzazioni criminali di consolidare del tutto, dopo le paurose breccie aperte in passato, il già impenetrabile muro dell'omertà.

In realtà, il fenomeno della collaborazione, in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso, ha trovato la sua origine in due principali cause, ben diverse da quelle poste a fondamento delle parallele collaborazioni ampiamente utilizzate nelle indagini concernenti la criminalità terroristica.

Le "dissociazioni" dei criminali politici nacquero pressoché tutte da profonde crisi ideologiche che negativamente incisero su asseriti "principi" e "valori" determinanti per la spinta alle azioni criminali.

Le potenzialità di collaborazione vennero in tal caso incoraggiate dallo Stato con una legislazione sostanziale fondata prevalentemente su sconti di pena.

Crisi politico-ideologiche e speranze incoraggiate di reinserimento sociale produssero, insieme ad altri fattori, la sconfitta di tal forma di criminalità.

In materia di criminalità organizzata di tipo mafioso è assolutamente raro riscontrare negli associati o nelle persone vicine, specie

per ragioni familiari, all'organizzazione, crisi di natura ideologica o morale.

L'impulso alla collaborazione nasce precipuamente dalle conseguenze della conflittualità interna alle organizzazioni criminose, che spesso pone i membri delle consorterie in situazione di impossibilità di provvedere, con gli sperimentati meccanismi criminali, alla loro difesa e li spinge ad assicurarsi altrimenti le auspiccate condizioni di sicurezza.

Allorché lo Stato riesce a fornire la sensazione di poter assicurare queste esigenze di sicurezza si realizzano le condizioni che interessano il potenziale collaboratore, il quale, generalmente, non avanza altro genere di pretese, né ne avanzerà in seguito, se le sue aspirazioni a tutelare la propria incolumità e quella dei familiari rimarranno permanentemente soddisfatte.

Ora non v'è dubbio che l'esplosione del fenomeno del "pentitismo" nei primi anni 80, e quindi l'affacciarsi sugli scenari giudiziari dei "grandi pentiti", si verificò allorché lo Stato era ben lungi dall'essersi mai posto il problema della protezione, tanto che all'epoca la prevalente problematica, lungi dall'aver realmente individuato i termini della questione, si incentrava nella ricerca e nella invocazione di strumenti normativi che consentissero di attenuare le conseguenze penali delle responsabilità dei pentiti (ricerca, per altro, rimasta priva di risposte adeguate).

Il problema della sicurezza dei collaboratori e dei loro familiari venne sul tappeto solo successivamente, sulla spinta di gravissimi fatti delittuosi e dei c.d. omicidi trasversali.

L'esplosione, tuttavia, all'interno dell'universo mafioso di una conflittualità senza precedenti e le conseguenti situazioni di gravissimo pericolo in cui esponenti dell'organizzazione vennero a trovarsi, consentirono egualmente il sorgere delle prime collaborazioni, anche se questi personaggi si affidarono allo Stato "alla cieca", confidando soprattutto non in un (assente) apparato normativo che prevedesse la

loro protezione né in una supposta volontà politica di proteggerli, bensì nel prestigio e nella personalità delle persone degli inquirenti con i quali entravano in contatto, ritenuti in grado di mettere comunque in movimento gli apparati di difesa cui essi aspiravano.

Questa è la ragione (o una delle principali ragioni) per la quale non erano (e non sono ancora) affatto rari i casi di collaboratori disposti al colloquio più aperto solo con un investigatore o con alcuni investigatori a preferenza di altri, ovviamente perché ritenuti i primi più in grado di assicurar loro quelle garanzie di sicurezza, costituenti il loro massimo interesse.

Con la conseguenza che ove la persona adatta non fosse presente o facilmente avvicinabile e “movimentabile” tante possibilità di collaborazione non sono più emerse o sono andate disperse; non emergono o vanno disperse ancora, poiché purtroppo in concreto la situazione attuale rimane (salvo quanto subito si dirà) la medesima, anche se le situazioni di pericolo conseguenti alla permanente esplosione dei conflitti interni alla criminalità mafiosa rimangono numerosissime, sicché il fenomeno del pentitismo viene nonostante tutto ancora alimentato.

Alimentato tuttavia in maniera non omogenea, perché troppo strettamente correlato alla presenza sul territorio teatro delle faide mafiose di investigatori ritenuti in grado di fornire, per il loro prestigio e la loro personalità, le garanzie di sicurezza richieste, mentre l'esistenza e la concreta applicazione di una normativa di protezione porrebbe il potenziale collaboratore a fronte di prospettive chiare e certe, in grado di fargli superare le remore inerenti alla personalità dei singoli investigatori con i quali stabilire il contatto.

In realtà questa normativa di “protezione” è stata a lungo sconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano né qui è il caso di affrontare l'esame delle ragioni che hanno determinato questa gravissima omissione.

Fino ad epoca recentissima la normativa in proposito si riassumeva nel comma 3° dell'art. 1 ter (introdotto dall'art. 2 della legge 15.XI.

1988 n. 486) del D. L. 6.9.1982 n. 629, convertito in legge 12.X.1982 n. 726, istituita dall'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa.

Il predetto comma 3° recita che “L'Alto Commissario potrà anche su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria adottare o, previa intesa con il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, far adottare dagli uffici competenti, tutte le misure che valgano ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della Pubblica Amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili ad organizzazioni ed attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti”.

È appena il caso di rilevare che la richiamata disposizione non fa sorgere (né sembra che ciò sia stabilito neanche con la più recente normativa) alcun “diritto alla protezione” a favore dei collaboratori di giustizia. Essa si limita ad individuare i soggetti bisognosi per tale causa di protezione, cioè gli stessi collaboratori ed i loro prossimi congiunti, e ad attribuire all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa il compito di proteggerli in forza di sua scelta discrezionale, senza alcun accenno, se non estremamente vago, sia alla procedura da seguirsi per ottenere l'adozione delle misure sia alle concrete modalità di queste ultime.

Invero il citato comma 3° stabilisce soltanto che le misure di protezione vanno decise dall'Alto Commissario o per sua iniziativa o per segnalazione dell'Autorità Giudiziaria; che le dette misure vanno direttamente adottate dall'Alto Commissario ovvero vanno fatte adottare “dagli uffici competenti”, previa intesa col Capo della Polizia; quanto poi al contenuto delle misure di protezione esse saranno tutte quelle in grado di assicurare l'incolumità delle persone esposte, garantendone la riservatezza anche in atti della Pubblica Amministrazione.

E non è chi non veda l'assoluta insufficienza e pericolosa genericità di siffatta normativa che, innanzi tutto, fa coincidere l'organo statuale che decide la protezione con l'organo che di fatto applica le relative misure (con la parziale eccezione di quelle stabilite, di intesa col Capo della Polizia). Normativa che, inoltre, relega l'Autorità Giudiziaria al mero ruolo di generico richiedente, senza precisare neanche le modalità di richiesta e la sua capacità di intervento.

Nella pratica ciò ha dato luogo a molteplici inconvenienti e non perché l'Alto Commissario si sia mai sottratto al puntuale adempimento dei compiti affidatigli (almeno per quanto è a mia conoscenza), bensì in quanto l'Autorità giudiziaria ed, in particolare, gli uffici del Pubblico Ministero, sono divenuti i facili destinatari della massa delle crescenti e reiterate richieste dei "pentiti" durante il corso della loro collaborazione e della conseguente protezione adottata, con criteri e modalità non predeterminati per legge e non conoscibili e prospettabili "a priori" e, comunque, affidati alle scelte discrezionali dell'Alto Commissario.

Sicché più volte ci si è trovati nella spiacevole situazione di doversi far tramite di richieste di ulteriori misure di protezione e specie di assistenza, senza la chiara consapevolezza, nel silenzio legislativo, della loro legittimità, con il rischio, nel caso di mancato o insoddisfacente accoglimento, di esser ritenuti responsabili di scarso interesse alle esigenze dei collaboratori da parte di questi ultimi, la cui naturale reazione consiste sempre nella più volte verificatasi interruzione del rapporto di collaborazione; interruzione talora platealmente conclamata ed appresa dall'Autorità Giudiziaria addirittura attraverso organi di stampa.

A tutti i predetti inconvenienti tenta di porre rimedio il D.L. 15.1.1991 n. 8, convertito con modificazioni in legge 15.3.1991 n. 82, contenente al Capo II (artt. 9 e segg.) "Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la Giustizia".

La nuova normativa istituisce all'art. 14 il Servizio Centrale di Protezione, posto nell'ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza-

za: organo cui è demandata l'attuazione degli speciali programmi di protezione, deliberati nei contenuti e nella durata, previa ammissione degli interessati, da una Commissione Centrale (art. 10), costituita da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzionari ed ufficiali esperti nel settore.

Viene operata, pertanto, netta distinzione fra l'organo che decide la protezione e ne stabilisce i contenuti e la durata e l'organo esecutivo chiamato alla applicazione concreta; quello, in altre parole, con il quale il collaboratore entrerà a diretto contatto. Rimane una competenza esecutiva residua dell'Alto Commissariato, qualora la protezione sia decisa su proposta formulata da tale autorità.

Proponenti, però, oltre all'Alto Commissario potranno essere anche il Prefetto e il Procuratore della Repubblica, chiamato comunque, nel caso di proposte formulate da altre autorità, ad esprimere obbligatorio parere, che deve contenere specifico riferimento all'importanza del contributo offerto dall'interessato per lo sviluppo delle indagini o del giudizio penale.

La proposta poi, da chiunque formulata, deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravità e l'attualità del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia.

Gli interessati, da parte loro, devono fornire alla competente Commissione un quadro completo della loro situazione giuridica ed economica (stato civile, di famiglia e patrimoniale, obblighi a loro carico derivanti dalla Legge, da pronunce dell'Autorità o da negozi giuridici, procedimenti penali, civili ed amministrativi pendenti, titoli di studio e professionali, autorizzazioni, licenze, concessioni o altro titolo abilitativo di cui siano titolari) e designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per atti da compiersi.

Le ragioni per le quali tale attività espositiva è richiesta sono ben chiare.

Nella carenza legislativa precedente si è dato sovente il caso che collaboratori avanzassero crescenti richieste di assistenza durante il corso dei procedimenti, accampano varie difficoltà, specie di natura economica, insorte proprio in dipendenza della protezione loro accordata, la quale asseritamente incideva in modo negativo sui rapporti giuridici e sulle attività economiche preesistenti (basti pensare al caso di un collaboratore allontanato per ragioni di sicurezza dal paese di residenza, ove gestiva un esercizio commerciale, e costretto conseguentemente ad abbandonare tale attività).

Il succedersi delle richieste non era tuttavia mai esente dal sospetto che l'interessato volesse in qualche modo "contrattare" il mantenimento della sua posizione di collaboratore, subordinandola all'accoglimento delle richieste medesime.

Una esposizione chiara e completa della situazione giuridica ed economica dell'interessato rende ora la Commissione competente in grado di decidere sin dall'inizio il contenuto delle misure di assistenza da adottare, che vanno, per altro, formalmente accettate dal collaboratore con rituale sottoscrizione e con l'impegno, assunto anch'esso sin dall'inizio, di osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma di protezione adottato nonché di adempiere agli obblighi previsti dalla legge ed alle obbligazioni contratte, ovviamente a tale scopo destinando i fondi economici previsti dal programma di assistenza, sin dall'inizio definibile in maniera completa.

La stessa legge, inoltre, già indica quali siano le misure di protezione che la speciale Commissione potrà stabilire, che possono sinteticamente riassumersi nella possibilità di utilizzazione di un documento di identità di copertura, nel cambiamento delle generalità proprie e dei figli, salvi i diritti dei terzi, nel trasferimento in comuni diversi dal luogo di residenza ed in luoghi protetti, nell'adozione di appositi strumenti di notificazione etc.

La legge, cioè, fornisce un quadro abbastanza chiaro delle misure adottabili e parallelamente l'autorità inquirente è posta in grado di

prospettare sin dall'inizio agli interessati le conseguenze favorevoli di una collaborazione protetta, dovendosi meramente richiamare a quanto dalla legge previsto, e non solo a favore dei collaboratori e dei loro prossimi congiunti, ma anche, come opportunamente disposto dall'art. 9 c. 2 a favore dei conviventi, così riparando ad una grave lacuna della precedente normativa, che ignorava del tutto la ricorrente molteplicità di situazioni familiari irregolari, diffusissime nell'ambiente criminale.

Quanto poi ai collaboratori detenuti, è da rimarcare la disposizione di cui all'art. 13 c. 4°, secondo cui per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il Procuratore della Repubblica può autorizzare la Polizia Giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e per le medesime finalità l'autorizzazione può essere disposta dal Giudice quando ritiene di applicare le misure cautelari.

Trattasi di autorizzazioni che si ritiene debbano esser concesse dall'Autorità giudiziaria con estrema prudenza, in considerazione dei gravissimi inconvenienti e degli altrettanto gravi sospetti conseguenti, in passato, alla prolungata permanenza di "pentiti" negli uffici di polizia.

È da riconoscere tuttavia che la norma risponde ad una effettiva necessità, tenuto conto che la collaborazione spesso non sfugge all'attento universo carcerario, non foss'altro per i frequenti accessi del magistrato e delle autorità di polizia, ed è, pertanto, assolutamente indispensabile coprirla talvolta con diverse forme di detenzione che consentano un colloquio più sereno del pentito con gli inquirenti, senza possibilità che vengano adottate criminali contromisure.

Per altro trattasi di misura assolutamente temporanea ed adottata per ragioni di urgenza, destinata ad aver fine al momento dell'adozione del programma di protezione, che potrà per altro derogare, secondo l'art. 13, alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria.

Su questo ed altri specifici temi concernenti la protezione dei collaboratori di giustizia, ulteriore particolare normativa è contenuta in regolamento, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia in attuazione dell'art. 10 c. 3° della legge 15. 3. 1991 n. 82.

Detto regolamento è stato emanato a seguito di parere della Commissione centrale di cui all'art. 10 c. 2° della predetta legge, la quale ha preventivamente acquisito le indicazioni di tutti gli uffici di Procura della Repubblica, contenenti gli orientamenti di massima in ordine alle problematiche in argomento.

Fra tali indicazioni, appare opportuno menzionare quelle formulate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, autorità giudiziaria impegnata per oltre un decennio nella gestione dei principali collaboratori di giustizia in procedimenti concernenti la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Si afferma ivi che la problematica inerente alla protezione ed alla assistenza di coloro che collaborano con la giustizia assume connotazioni e rilevanza particolarmente pregnanti nel distretto della Corte di Appello di Palermo, epicentro operativo e logistico di Cosa Nostra, la cui generalizzata e pervasiva forza di intimidazione, alimentata da una impressionante e sistematica serie di omicidi ed atti di violenza, che hanno colpito nel tempo testimoni, collaboratori di giustizia e persone ad essi vicine (la c. d. strategia della terra bruciata), ha sin ora fortemente condizionato, con una dimensione di fenomeno di massa, la libertà di autodeterminazione dei cittadini, estranei alle organizzazioni criminali, nel denunciare e riferire all'autorità giudiziaria fatti a loro conoscenza ed ha altresì limitato il possibile incremento numerico dei casi di collaborazione dei c.d. pentiti.

Ne deriva che la predisposizione di un adeguato ed articolato sistema di protezione ed assistenza per coloro che collaborano con la giustizia si appalesa come uno degli snodi fondamentali per depotenziare la forza di intimidazione delle organizzazioni criminali ed incentivare

il fenomeno della collaborazione, immunizzando l'esercizio della giurisdizione penale da illecite interferenze idonee a condizionare ed a gravemente stravolgere sia la fase della raccolta delle fonti di prova nel corso delle indagini preliminari sia la successiva fase di formazione dibattimentale delle prove.

Ed è per altro evidente che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, fondato sulla oralità, il grado di effettività della tutela assicurata ai dichiaranti inciderà in modo determinante sulla efficacia della risposta giurisdizionale alla criminalità mafiosa.

Quanto ai problemi inerenti alla fase di strutturazione ed organizzazione di detta tutela, occorre prendere in considerazione alcune fondamentali coordinate territoriali e temporali.

Invero la limitata estensione territoriale del nostro paese non sembra consentire in molti casi un efficace occultamento dei dichiaranti, il quale, essendo destinato, come si vedrà, a protrarsi per lunghi periodi, deve coniugarsi con l'esigenza di garantire alle persone protette ed ai loro familiari di reinserirsi gradualmente in un ciclo normale di vita.

L'organizzazione criminale mafiosa ha dimostrato di possedere straordinarie capacità di localizzare soggetti che per sottrarsi a vendette mafiose si erano allontanati dai loro luoghi di residenza, iniziando altrove una vita clandestina. Al riguardo esiste una casistica di omicidi portati ad esecuzione in varie regioni d'Italia ed in alcuni casi anche all'estero. Per tale motivo gli organi dallo Stato preposti alla tutela dei dichiaranti hanno ritenuto in alcuni casi di disporre il trasferimento in Stati esteri. Esso però ha determinato l'insorgere di vari problemi connessi a difficoltà burocratiche, al reperimento di una attività lavorativa, all'inserimento ambientale dei familiari.

Si appalesa dunque necessaria la stipulazione di convenzioni con i competenti organi degli Stati esteri di rifugio per la fluidificazione delle procedure di trasferimento e di permanenza all'estero dei dichia-

ranti e per la creazione di stabili strutture di collegamento, in modo da assicurare una pronta sistemazione ambientale, consona per altro, avuto riguardo ai cittadini estranei alle organizzazioni criminali, alle pregresse condizioni di vita.

Se infatti si vuole veramente incentivare la collaborazione occorre evitare, per quanto è possibile, di aggiungere all'elevato costo esistenziale dello sradicamento ambientale del luogo d'origine, anche l'ulteriore penalizzazione di una regressione delle passate condizioni generali di vita.

E per quanto concerne i dichiaranti in stato di detenzione, va segnalata l'opportunità di prevedere, attraverso il ricorso a convenzioni internazionali, la possibilità della esecuzione della pena all'estero e di introdurre procedure semplificate ed accelerate per le rogatorie internazionali, in modo da evitare perniciosi ritardi nello svolgimento delle indagini e nella celebrazione dei dibattimenti.

Quanto, poi, ai fattori temporali, va osservato che la peculiarità della struttura organizzativa di Cosa Nostra e delle sue regole interne rappresenta un elemento da assumere in adeguata considerazione nella predeterminazione dei tempi di durata delle misure di protezione e di assistenza.

Nei processi concernenti la delinquenza individuale o modeste aggregazioni criminali di limitate potenzialità operative l'esigenza di garantire la sicurezza dei dichiaranti è destinata a scemare gradualmente nel tempo, sia per il progressivo sopirsi dei sentimenti di vendetta dei soggetti incriminati a seguito delle dichiarazioni accusatorie, sia per la possibilità di disarticolare in breve tempo e definitivamente, attraverso tempestive ed efficaci forme repressive, le forme più elementari di associazioni criminali.

Diversi e più gravi problemi insorgono invece nei processi concernenti Cosa Nostra e le sue varie articolazioni, ove il rispetto della regola dell'omertà costituisce da sempre una delle imprescindibili condizioni per la sopravvivenza dell'intera struttura criminale.

In tali casi l'eliminazione dei dichiaranti e dei loro familiari rappresenta, per le organizzazioni criminali, una esigenza assoluta di sancorata dai transitori sentimenti di vendetta dei singoli e funzionalmente preordinata, in una lucida visione strategica di lungo periodo, a ripristinare "l'ordine violato", con un valore di deterrenza simbolica diretto alla generalità degli associati ed al mondo esterno.

La soppressione dei dichiaranti non è dunque problema che concerne i singoli imputati, circoscrivibile ad un breve periodo temporale, ma un obiettivo strategico di cui l'intera organizzazione si assume il carico, investendo in tale compito le sue migliori risorse. Emblematico al riguardo è l'omicidio di Leonardo Vitale, il primo pentito di mafia, consumato nel dicembre 1984, undici anni dopo che il Vitale medesimo aveva rivelato agli organi investigativi le prime notizie sulla organizzazione mafiosa.

E sempre relativamente al fattore temporale ed alla sua refluenza sui programmi di protezione, altro rilevante profilo problematico appare il caso di esaminare, con riferimento alla disciplina processuale introdotta dal nuovo Codice di Procedura Penale.

Il nuovo rito processuale, fondato sulla oralità e formazione delle prove in dibattimento, appare funzionale per l'accertamento di fattispecie di reato di tipo materialistico che si concretano in accadimenti materiali semplici all'interno di contesti criminali circoscritti; accadimenti che si verificano sotto la percezione di testi e che poi sono ricostruibili in dibattimento attraverso rievocazioni mnemoniche che si esauriscono all'interno di un singolo dibattimento mediante una utilizzazione episodica dei dichiaranti.

Nei processi aventi per oggetto reati di criminalità organizzata di stampo mafioso il tema di prova è invece duplice ed estremamente complesso.

Occorre, da un lato, ricostruire un fatto (per esempio la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa, oppure l'esecuzione di un omicidio), ma prima ancora occorre ricostruire un contesto, un

quadro di riferimento globale, una storia criminale, che costituiscono la imprescindibile chiave di lettura probatoria dei fatti specifici.

Così nei processi concernenti il reato di cui all'art. 416 bis c.p., prima ancora di provare che l'imputato è un affiliato a Cosa Nostra, occorre dimostrare la stessa esistenza di Cosa Nostra, la sua complessa e sofisticata articolazione interna orizzontale e verticale. E tale complessità del tema di prova non riguarda, per altro, solo il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ma molti fatti specifici e, prioritariamente, gli omicidi, commessi nell'ambito della attività dell'organizzazione.

Detti omicidi invero hanno sempre causali molto complesse la cui individuazione presuppone, anche per dimostrare la responsabilità dei mandanti, la ricostruzione dei dinamismi interni dell'organizzazione, dell'evoluzione dei rapporti di forza tra diverse fazioni, dei mutamenti di equilibri e, dunque, di complessi contesti e storie criminali.

La ricostruzione di tali scenari probatori, di tali complesse realtà criminali, è stata resa possibile in larga misura dai contributi conoscitivi apportati dai c. d. pentiti, le cui dichiarazioni, integrandosi reciprocamente e corroborate da elementi di riscontro estrinseci, hanno costituito nei processi celebrati col vecchio rito ed ancor più costituiranno nei processi che si celebreranno col nuovo, una imprescindibile fonte di prova dei "contesti", cioè dei temi generali di prova nei quali poi si iscrivono quelli più strettamente attinenti al tema del singolo processo.

Tali fonti di prova (i c.d. pentiti) appaiono destinate quindi ad una utilizzazione processuale iterativa per una serie interminabile di indagini preliminari, di incidenti probatori e di dibattimenti.

Ed infatti l'attuale disciplina prevista dall'art. 238 c.p.p. per un verso vieta l'acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni rese dai c.d. pentiti ai Giudici Istruttori nelle istruzioni formali svolte durante la vigenza del pregresso codice di rito; dall'altro subordina al consenso della difesa, attribuendo in sostanza agli imputati un insindacabile potere negativo di interdizione, l'acquisizione dei verbali di prova di altro procedimento penale.

Da tale disciplina normativa consegue che le dichiarazioni rese dai c.d. pentiti in ordine ai termini generali di prova sopra accennati nel corso del dibattimento, esauriscono la loro valenza probatoria all'interno del singolo processo, non essendo possibile capitalizzare il materiale probatorio raccolto in precedenza e riversarne il risultato in altri e diversi dibattimenti aventi ad oggetto i medesimi temi generali di prova propedeutici e preliminari alla prova sui fatti specifici.

Sarà dunque necessario ripetere nuovamente l'esame dibattimentale dei dichiaranti tante volte quanti saranno i processi aventi per oggetto reati della criminalità organizzata, del cui numero non è possibile effettuare oggi una precisa proiezione statistica.

In tali processi sarà necessario poter contare sulla continua, reiterata e stabile partecipazione processuale dei collaboratori di giustizia, i quali saranno sottoposti all'usura psichica di un prolungato e pressoché ininterrotto esame incrociato.

Delle susposte esigenze occorrerà tener conto nella formulazione dei programmi di protezione ed assistenza. A tutti i dichiaranti dovrà esser garantito, sia pur in forme progressivamente attenuate, che le misure di protezione si proiettino in futuro oltre il termine di definizione dei procedimenti e sino a quando sussisteranno i motivi di pericolo.

I cittadini devono avere la consapevole certezza che lo Stato si farà carico di garantire la loro sicurezza personale anche dopo che essi avranno esaurito il loro ruolo processuale.

In caso contrario la perdurante o ricorrente conflittualità interna delle organizzazioni criminali non basterà più ad alimentare, da sola, la volontà di collaborazione dei potenziali pentiti, né prestigiosi ed accorti inquirenti costituiranno più garanzia di protezione per alcuno e la troppo pessimistica previsione da altri autorevolmente formulata, e ricordata all'inizio della presente conversazione, finirà per divenire, purtroppo, realtà.

*Pisa, 26 novembre 1990*

## La risposta istituzionale nella lotta al crimine organizzato nel corso degli anni Ottanta

Affrontare il tema della risposta istituzionale nella lotta al crimine organizzato nel corso degli anni Ottanta induce, purtroppo, a mesta elencazione di inadempienze e perdute occasioni.

La mia esperienza professionale, limitata alla criminalità organizzata di tipo mafioso, mi induce a limitare a questa i limiti del mio intervento, pur conscio della esistenza di altre forme di crimine organizzato, esplicatesi in diversi contesti sociali e politici ed in altre forme delinquenziali (terrorismo, sequestri di persona a scopo di estorsione, criminalità economica pura etc.).

La criminalità organizzata di tipo mafioso è, comunque, la più pericolosa ed insieme la più antica e radicata forma di delinquenza associativa esistente in Italia, oggetto di particolari ed approfondite indagini, quanto meno conoscitive, sin dal secolo scorso. Ricordo fra tutte quelle conclusesi con la relazione Franchetti, di poco successiva all'unità d'Italia, contenente accertamenti e considerazioni che mantengono ancor oggi indubbia attualità.

Per limitarmi, tuttavia, al più recente periodo, unico sul quale posso rendere diretta testimonianza, è necessario che io ricordi il clima e la situazione esistente agli inizi dello scorso decennio nell'Ufficio giudiziario che diverrà poi, subito dopo, quello più impegnato nella lotta alla criminalità mafiosa.

Era abbastanza recente la conclusione dei lavori della Prima Commissione Parlamentare Antimafia, che aveva raccolto imponente mole di materiale, compendiato in elaborate relazioni di maggioranza e di minoranza.

Era stato perfettamente individuato il carattere organizzativo-associativo delle manifestazioni criminali tradizionalmente indicate come mafiose, l'unicità almeno tendenziale dell'organizzazione, la sua struttura verticistica e l'articolazione in "famiglie" aventi rigida base territoriale, il crescente interesse di dette famiglie, o almeno della maggior parte dei loro membri, verso il lucrosissimo traffico di droga, dapprima gestito invece dalle organizzazioni contrabbandiere di tabacchi lavorati esteri, l'espandersi delle attività delle varie "famiglie" al di là dei loro rigidi confini territoriali, proprio in funzione di traffici illeciti aventi dimensioni internazionali e quindi con un teatro di operazioni ben più vasto di quello angusto riservato al controllo del territorio oggetto della "sovranità" mafiosa, l'essenziale rapporto della organizzazione criminale col mondo politico, momento assolutamente necessario per la risoluzione del virtuale conflitto nascente dalla contemporanea pretesa (l'una legittima dello Stato e l'altra illegittima della organizzazione criminale) di esercitare sovranità sugli stessi spazi territoriali: conflitto risolto con un condizionamento delle istituzioni pubbliche dall'interno, proprio attraverso l'instaurarsi e il consolidarsi dei rapporti mafia-politici o amministratori investiti di pubbliche funzioni.

Tuttavia le fondamentali e pressoché esaustive acquisizioni conoscitive della prima Commissione Antimafia rimasero sepolte negli archivi parlamentari, con scarsissima diffusione e totale assenza di conclusioni o iniziative sul piano operativo. E ciò per circa un decennio (gli anni Settanta), proprio quel decennio in cui l'organizzazione mafiosa consolidò pesantemente il suo potere, ingigantendo enormemente i propri bilanci col narcotraffico per certo non essenziale alla vita dell'organizzazione (i cui scopi naturali erano e rimangono

quelli della appropriazione delle ricchezze prodotte o affluenti sul territorio, e quindi estorsioni, sfruttamento delle aree edificabili, accaparramento di appalti, commesse e sovvenzioni pubbliche etc. ) ma in grado di procurare ad essa i mezzi per accrescere enormemente la sua potenza militare ed economica.

Certo, il narcotraffico rappresentò anche un indubbio momento di disgregazione della unità associativa criminale. Esso, nato al di fuori della associazione mafiosa, rispondeva a regole diverse da quelle in questa rigorosamente vigenti, tanto che fu fin dall'inizio consentito ai membri delle famiglie mafiose che se ne occupavano di collegarsi tra loro prescindendo dalle appartenenze "familiari" e di collegarsi a loro volta con soggetti non mafiosi anche di provenienza non locale e addirittura non italiana.

Ciò cagionò i primi sintomi disgregativi alla monolitica struttura associativa e l'apparire dei primi "collaboratori", stranieri appunto (Gilet, Charlier) o di origine non siciliana (Totta).

La così detta guerra di mafia, che insanguinò Palermo sin dai primi degli anni Ottanta, con qualche episodio precedente, che ne consente addirittura una sia pur limitata retrodatazione, scoppiò appunto, a mio parere, per il pericolo, lucidissimamente avvertito da raffinatissime menti criminali, di una probabile disgregazione associativa, cui si volle porre rimedio rafforzando sull'organizzazione l'egemonia del vertice e per tale scopo eliminando tutti i cari esponenti mafiosi poco inclini ad inchinarsi a tale ricompattamento, da raggiungere a scapito della loro originaria autonomia.

Mentre queste cose accadevano nell'universo criminale, disperso o dimenticato il patrimonio di conoscenze acquisito in sede di Prima Commissione Antimafia, sull'organizzazione mafiosa non veniva svolta più alcuna importante indagine, anzi, dimenticata e misconosciuta l'equazione mafia=organizzazione criminale, si consolidò la convinzione che la mafia non esisteva come associazione mafiosa (o si negò addirittura l'esistenza stessa della mafia) e si fece ampia strada la

pericolosa confusione tra mafia e mafiosità, intendendo questa come caratteristica, per altro non ben definita, di isolate manifestazioni criminali contrassegnate da particolari forme di prevaricazione, ad opera di soggetti dotati di personali patrimoni di violenza e prepotenza che queste dispiegavano autonomamente (la Cassazione arrivò in alcune sentenze a parlare di “germinazione spontanea” della mafia).

Sta di fatto che non si condussero più indagini sulla organizzazione in quanto tale ed anzi, all’inizio di una delle prime istruttorie degli anni Ottanta, fu contestato al Cons. Rocco Chinnici da un gruppo di avvocati palermitani che vi sarebbe stato un “accordo” a non celebrare più processi per associazione per delinquere.

I ferocissimi delitti che contrassegnarono la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, specie quelli rivolti contro funzionari dello Stato impegnati nelle attività investigative (uccisioni di Cesare Terranova, del colonnello Giuseppe Russo, del Vice Questore Boris Giuliano, del Capitano Emanuele Basile, del Procuratore Costa, per citare quelli più eclatanti), portarono per certo la mafia all’attenzione delle Istituzioni (anche di questi rappresentanti delle Istituzioni che sino al giorno prima ne avevano addirittura negato l’esistenza), così come storicamente avviene ogni volta che la mafia diviene anche problema di ordine pubblico (più omicidi, più mafia, mentre spesso è vero il contrario).

Tuttavia non si andò al di là di una attenzione sterile e parolaia, limitantesi nella maggior parte dei casi a vuote attestazioni di rinata volontà politica di contrasto, fatte nel corso di funerali eccellenti. Nessuno degli investiti di pubbliche responsabilità a livello nazionale riuscì probabilmente a liberarsi della radicata idea che trattavasi di un problema regionale e per di più di una regione lontana, abitata da popolazioni naturalmente sanguinarie, cui l’intero Stato nazionale non poteva dedicare particolari energie.

Se reazione vi fu, essa è da iscriverne a merito di iniziative personali e locali, nate e sviluppatasi in condizioni di isolamento se non addirittura

tura di ostilità latente e qualche volta manifestatamente esternata.

Quando agli inizi degli anni Ottanta assunse la direzione dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo il collega Rocco Chinnici e decise di dare impulso ed incoraggiamento alle capacità investigative ed all'impegno di taluni magistrati di quell'Ufficio, promuovendone il coordinamento e la collaborazione, nella convinzione che indagini rigorosamente parcellizzate ed incomunicabili non erano in grado di affrontare un fenomeno unitario di cotale pericolosità, lo scetticismo che circondò il Chinnici ed i suoi magistrati fu enorme, dispiegandosi da "chi te lo fa fare? Pensa alla famiglia" all'ingiunzione brutale di un Procuratore Generale che gli consigliò di sommergere il collega Falcone di piccoli e numerosissimi procedimenti per rapina per evitare che si impegnasse troppo nelle indagini bancarie, allora agli inizi, che stavano, a suo dire, rovinando l'economia regionale.

E questo clima di indifferenza ed ostilità perdurò a lungo nonostante l'incalzare degli eventi e la loro drammaticità, anche soltanto sotto il profilo dell'ordine pubblico. Mentre faticosamente si avviava l'approfondimento delle indagini con i soli mezzi autonomamente e artigianalmente utilizzabili da parte dei magistrati dell'Ufficio Istruzione di Palermo e da chi li dirigeva, lo Stato rispondeva con strumenti di facciata o con interventi legislativi presi sull'onda di un'"emergenza" ormai non disconoscibile, mai però dettati ed inquadrati in una strategia globale, che già si appalesava assolutamente necessaria.

È indiscutibile, infatti, che fu intervento di facciata la nomina a Prefetto "antimafia" del Generale Dalla Chiesa, rimasto privo dei poteri e dei mezzi insistentemente da lui richiesti, come egli ebbe a denunciare nella storica intervista a Giorgio Bocca immediatamente prima di essere tolto di mezzo.

E fu intervento utilissimo, ma preso sull'onda dell'emozione suscitata dall'ultimo delitto eccellente, l'adozione della legge Rognoni-La Torre, destinata a dare indubbi risultati ma impantanatasi sin dalle sue prime applicazioni nella difficoltà di aggredire i patrimoni mafiosi

da parte di organismi investigativi (Guardia di Finanza, soprattutto) mai realmente ed efficacemente potenziati per reggere l'urto con la poderosissima mole di accertamenti ad essi demandati.

Ucciso Chinnici, nel luglio 1983, iniziò nel novembre successivo la brevissima stagione del pool antimafia di Palermo e quella dei maxiprocessi all'organizzazione criminale Cosa Nostra.

Ma si badi bene! Il pool non venne istituito per legge o per decreto o altra disposizione di superiore autorità. Nacque, esso sì, per germinazione spontanea, fra le pieghe di una faragginosa legislazione processual-penalistica e privo di mezzi normativi e strumenti di materiale supporto. Fondato su sacrifici personali (alcuni addirittura eroici, come per il Consigliere Antonino Caponnetto, che sostituì Rocco Chinnici), capacità eccezionali di lavoro (come per il collega Giovanni Falcone) ed assenza di qualsiasi supporto tecnico (non una fotocopiatrice, non un computer).

Ostilità perduranti anche di natura meramente corporativa (gli esecrati giudici sceriffi e l'inaccettabile divisione dei giudici in magistrati di serie A e B), ostilità financo di mass-media, che sin nel corso del 1984 proponevano (Neppi Modona su Repubblica) il trasferimento in massa dei giudici siciliani in altre sedi.

Riuscì comunque (il pool) a dare all'esterno l'impressione che qualcosa aveva cominciato a funzionare e sopravvenne subito dopo la stagione dei pentiti (non vi sono "collaboratori" se manca un interlocutore ritenuto valido).

Non nego che l'attività del pool, oltre a provocare un indubbio risveglio di attenzione dell'opinione pubblica, sino allora assente e, comunque, con opinioni approssimative e distorte, cagionò gioco-forza un certo tipo di intervento statale nella produzione di leggi e nell'apprestamento di mezzi materiali per agevolare le indagini.

Pur contrassegnata da episodi gravissimi, quali quelli dell'agosto 1985 (uccisioni dei commissari Cassarà e Montana ed azzeramento della Squadra Mobile di Palermo) e da discutibili iniziative (confina-

mento, a pagamento, di taluni giudici all'Asinara, perché portassero comunque a termine il loro lavoro), l'attività del pool portò alle speranze del primo maxi processo di Palermo, con un potenziamento in mezzi della attività investigativa e processuale, quale mai prima si era visto, ma che preludeva già alla sconosciuta fase successiva, perché detto potenziamento era esclusivamente fondato sulla inammissibile "cultura della delega".

In buona sostanza, vi fu un profluvio di mezzi materiali (le famose e mai viste prima fotocopiatrici, i computers, la costruzione a tempo di record della aula bunker di Palermo), ma venne alimentata la pericolosissima convinzione che tutta lì si racchiudeva la lotta alla mafia, che essa si sarebbe risolta in questo processo, ove, alla fine di pubblico dibattito sarebbe stata decretata la fine di Cosa Nostra.

E non soltanto nulla si fece per potenziare definitivamente quegli strumenti che avevano consentito l'approdo a così importante momento processuale (la norma sulla protezione dei pentiti è stata invocata inutilmente sino a ieri) ma si disconobbero sostanzialmente i reali termini del problema.

La lotta alla mafia (che è fenomeno criminale avente complesse e profonde radici socio-economico-culturali) non può esaurirsi nel solo momento repressivo-giudiziario, che non è l'unico né il più importante intervento in materia, ma deve incidere sulle radici stesse del male, con l'apprestamento di strumenti legislativi, amministrativi, economici e culturali che incidano sulle radici stesse del fenomeno.

Le indagini ed i processi possono portare alla individuazione ed alla condanna di centinaia di criminali, ma da soli non risolvono il problema, che si ripresenta nelle sue tragiche dimensioni se non vengono rimossi i presupposti della esistenza della organizzazione ed ostruiti i veicoli di sua infiltrazione nei gangli vitali dello Stato e della società.

E riproposti il problema, già nel corso di celebrazione del maxiprocesso o dei maxiprocessi, in termini egualmente drammatici

che prima, era ben prevedibile che prepotentemente emergessero (e fossero alimentati addirittura) i dubbi, anche in buona fede in taluni, sulla utilità dello sforzo fatto, sulla correttezza di certe procedure investigative, sulla efficacia, in una parola, di questa risposta giudiziaria alla mafia. Quasi che ne fosse sperimentabile una diversa, sempre in assenza di una strategia di contrasto dispiegantesi in campi diversi da quello meramente repressivo.

Quando nel luglio 1988 sollevai per primo l'allarme sullo smantellamento in atto del pool antimafia di Palermo intesi appunto denunciare questa inaccettabile procedura: da un lato non si era accompagnato lo sforzo investigativo-repressivo facente capo al pool con iniziative adeguate nel campo della repressione delle radici del fenomeno mafioso, dall'altro si sosteneva che l'attività del pool era stata sostanzialmente inutile e ci si apprestava a decomporre la struttura ed a contestarne le filosofie di indagine.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, investito del problema su sollecitazione del Capo dello Stato, ritenne di risolverlo con la logica del pareggio (due decisioni profondamente contrastanti nell'arco di poco più di un mese, che non impedirono si continuasse nell'opera di smantellamento mentre le promesse del Ministro di Grazia e Giustizia di affrontare legislativamente la questione rimasero soltanto promesse), quella stessa logica dell'uno a uno adottata l'anno successivo nel caso del "Corvo", nato non so come, ma nato certamente in un ambito giudiziario abbandonato a se stesso e profondamente mortificato dagli eventi dell'anno precedente e dalla loro successiva evoluzione.

Logica dell'uno a uno dettata da finalità meramente politico-lottizzatorie e che ha portato ad allontanare da Palermo uno dei magistrati più impegnati nelle indagini contro la criminalità mafiosa, reo soltanto di una scopertura bancaria sollecitamente risanata.

Questa strada, ormai in vertiginosa discesa verso uno dei punti di più basso impegno contro la criminalità mafiosa, è approdata, almeno per ora nella attuale situazione in cui ancora continuano a cadere

sotto il piombo mafioso giudici che pagano così il sanguinoso prezzo di una inammissibile sovraesposizione determinata dal loro isolamento. Situazione in cui gli imprenditori fuggono terrorizzati dalle regioni meridionali, in cui gli organi elettivi locali appaiono infarciti di personaggi compromessi con le organizzazioni criminali, in cui i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo denunciano a chiare lettere, senza ricevere risposta, di poter dedicare soltanto pochi giorni al mese alle indagini antimafia, in cui l'Alto Commissario, nato per coordinare questa lotta, finisce per creare invece seri problemi di coordinamento fra la sua struttura, che sostanzialmente si propone come ulteriore organo investigativo, e le altre istituzionalmente demandate a tali compiti.

Recentissimamente le autorità governative sembrano essersi svegliate dal letargo adottando tutta una serie di provvedimenti che i magistrati avrebbero gradito discutere nel corso delle recenti Conferenze sulla giustizia promosse dal Presidente della Repubblica. In realtà queste Conferenze si sono svolte quando già i provvedimenti erano stati emanati o in via di emanazione e senza che gli intervenuti ne conoscessero addirittura il testo.

Certo non ci si lamenta che una volta tanto il Governo assente non sia stato, si sarebbe però preferito evitare “passerelle” certamente utili per la “facciata” ma con presupposti di utilità sostanziale così poco consistenti.

Ci si augura che non ricominci il sonno e che la prossima sveglia non sia costituita da un altro morto eccellente, visto che, come ebbi occasione di sottolineare in riunione coi membri del Consiglio Superiore della Magistratura svoltasi ai margini del funerale del collega Rosario Livatino, temevo proprio di dover fra breve partecipare ad altri funerali, oltre agli innumerevoli di colleghi, collaboratori ed amici cui mi era toccato di intervenire in questi dieci anni di lotta alla mafia.

## Mafia e lavoro

Affermazione ricorrente: dove non c'è lavoro c'è mafia.

Non risulta rigidamente provato che l'aumento della disoccupazione comporta possibilità di maggiori espansioni della mafia e della attività mafiosa.

È vero che l'esistenza di sacche emarginate della popolazione facilita il reclutamento della manovalanza mafiosa.

Ma è vero anche che da quando l'organizzazione mafiosa ha avuto la disponibilità di grossi capitali (da riciclare) è andata progressivamente e prevalentemente impiegandoli nelle zone ove maggiore è la remunerazione del capitale, cioè in quelle ove l'attività finanziaria ed industriale è più fiorente e la disoccupazione meno estesa.

E l'impiego di questi capitali sporchi non è mai disgiunto dalla esportazione, insieme ad essi, del patrimonio di violenza e sopraffazione tipico delle organizzazioni mafiose, che, pertanto, estendono anche l'attività tipica mafiosa (che altera anche le leggi del mercato) in zone ove non ci sono problemi di occupazione.

Dove questi problemi ci sono l'organizzazione mafiosa tende a

presentarsi (secondo la sua funzione di antistato) come dispensatrice di servizi ed anche come dispensatrice del servizio lavoro.

Ampie fasce di consenso intorno a questa pretesa delle organizzazioni mafiose.

Consenso che si manifesta nella diffusa convinzione che la mafia può dove non può lo Stato, in materia di:

- giustizia (recupero refurtiva)
- ordine pubblico ( controllo micro-criminalità).

Quel che più  
ci interessa

{ Economia (vantaggio nella circolazione del denaro sporco)  
Lavoro (ricerca dei posti di lavoro mediante raccomandazioni mafiose)

Consenso che purtroppo ha assunto manifestazioni plateali proprio in occasione di manifestazioni sindacali (viva la mafia, viva Ciancimino) per la verità ampiamente criticate dalle organizzazioni sindacali che hanno preso sempre ampia distanza da queste aberranti esternazioni della “tentazione alla convivenza”.

E la hanno presa nella coscienza che i presunti benefici dei “servizi mafiosi” sono solo apparenti se non addirittura dannosi.

Apparenti perché sono servizi a somma algebrica zero (un posto di lavoro dato ad uno perché tolto ad un altro).

Dannosi perché la circolazione di denaro sporco tende naturalmente a marginalizzare le imprese buone rispetto alle imprese mafiose e a quelle imprese che attingono al capitale mafioso, diventando complici.



Procura della Repubblica

Marsala

IL P. M.

- Ampie feste di consenso in favore  
a questa presenza sulle organizzazioni  
mafiose
- Consenso che si manifesta nelle  
difficili convinzioni delle mafie  
più dove non può lo Stato,  
in materia di:
  - giustizia (recupero repressiva)
  - ordine pubblico (controllo micro-  
criminalità)
  - quell che { economia (vantaggio nelle circola-  
zione del denaro sporco)
  - vita di { lavoro (ricerca nei posti di  
lavoro mediante ricic-  
comandanti mafiosi)
- Consenso che purtroppo ha assunto  
manifestazioni spettacolari proprio in  
occasione di manifestazioni rituali  
li (viva le mafie, viva Ciancimino)

È tipica della estorsione mafiosa la enorme difficoltà a distinguere la vittima dal complice (sentenza di Catania).

In realtà si creano condizioni alterate del mercato, nell'ambito del quale la legge della concorrenza, che consente alle imprese migliori di primeggiare (far meglio del proprio concorrente) viene sostituita dalla legge mafiosa di sopraffazione (fare fuori il proprio concorrente), oltre al naturale divario che si crea fra chi accede a certe condizioni all'approvvigionamento del denaro e chi accede ad altre.

Queste condizioni inducono a diffidare profondamente non solo del denaro sporco che alimenta il mondo del lavoro bensì anche del denaro pulito che affluisce negli spazi economici assistiti allorché ivi domina la mafia e l'impresa mafiosa.

È storicamente dimostrato che l'afflusso tout court di denaro per commesse e pubblici appalti genera lo scatenarsi degli appetiti mafiosi e talvolta faide incontrollabili che mettono in pericolo l'ordine pubblico (Irpinia, Gela). È il denaro pulito che alimenta la mafia.

Ciò non vuol dire che nelle zone a rischio ci si deve astenere dal favorire il crearsi di condizioni di lavoro (il che sarebbe doppiamente penalizzante: non solo c'è la mafia, ma risulterebbero altresì sconsigliabili gli interventi economici dello Stato e del potere pubblico in genere).

Occorre invece creare le condizioni istituzionali atte a recidere i veicoli di infiltrazione della mafia nei pubblici poteri (condizione essenziale della stessa vita della mafia, che risolve così il suo conflitto con Stato e poteri pubblici, condizionando questo dall'interno).

I provvedimenti adottati proprio ieri dal governo sono su questa linea, specie quello relativo allo scioglimento dei consigli comunali

sospetti, sulla base di provati riscontri, di infiltrazione da parte di soggetti mafiosi o camorristici.

Sarebbe ingenuo pensare che con questi provvedimenti (l'altro attiene al trasferimento di ufficio di giudici e non ne parliamo perché riguarda altra complessa tematica) la controffensiva dello Stato abbia fatto un passo avanti risolutivo: siamo ancora alla premessa delle premesse. Tuttavia un segnale è stato dato e si tratta di un segnale positivo.

*Alcamo, 3 giugno 1991*

## Mafia e Cultura

Non occorre cadere nell'equivoco di ritenere abbia, per quanto ci riguarda, interesse diretto una "cultura sulla mafia".

Poiché altrimenti si rischia di fare archeologia buona solo per gli studiosi:

- Convegno di Messina
- etimologie
- divagazioni agricolo-pastorali
- Chinnici.

Mi sembra più interessante stabilire invece quale importanza abbiano o possano avere nei riguardi della mafia le iniziative culturali.

Perché mai nessuno si è chiesto qualcosa sulla necessità di iniziative culturali per combattere i furti, le rapine, le emissioni di assegni a vuoto, la criminalità economica, la stessa criminalità organizzata in genere o almeno non si ritiene che queste iniziative siano assolutamente necessarie ed invece insistentemente ci è richiesto nei riguardi della mafia.

Anzi, perché nei confronti della criminalità in genere e della criminalità organizzata in particolare è opinione diffusa che sia un

prezzo necessario che la società moderna deve pagare e cercare solo di contenere, mentre nei riguardi della mafia le iniziative culturali vengono ritenute assolutamente necessarie.

La mafia è una forma di criminalità del tutto particolare.

Cosa sostanzialmente distingue la mafia dalle altre forme di criminalità?

Essa è sicuramente una organizzazione criminale.

Ma è contraddistinta dalla territorialità.

Sovranità sul territorio ove la stessa sovranità pretende di esercitare legittimamente lo Stato.

Sovranità che in apparenza assume caratteristiche uguali a quelle dello Stato.

- giustizia
- ordine pubblico
- economia.

### Esempi e critica

È questa la mafia non il traffico di droga che è accidentale.

Conflitto con lo Stato come si risolve —→ terzo livello.

Potenziale conflitto con la popolazione che aspetta giustizia, ordine pubblico, economia: ricercando le apparenze di queste amministrazioni e creando consenso.

La forza della mafia è soprattutto nel consenso.

Come si manifesta —→ esempi.

La lotta alla mafia è soprattutto lotta al consenso verso le istituzioni mafiose, lotta al consenso verso i servizi mafiosi.

Ruolo estremamente limitato della repressione poliziesca e giudiziaria.

Ruolo estremamente importante di tutte le istituzioni pubbliche che, assicurando un funzionamento efficiente ed imparziale, debbano attirare verso sé questo consenso.

Ruolo egualmente importante delle istituzioni culturali che debbono indirizzare esattamente questo consenso verso l'autorità legittima.

Non ruolo ma effetto secondario sottoprodotto egualmente importante delle istituzioni repressive che, svelando la vera essenza della mafia, contribuiscono ad allontanare il consenso da essa.

Questo è l'unico effetto serio delle inchieste degli anni '80.

Se esso fosse stato accompagnato da un profondo rinnovamento delle istituzioni e della politica.

Se esso fosse stato accompagnato da un fortissimo impegno culturale diretto alla valorizzazione del ruolo delle istituzioni pubbliche "cultura delle istituzioni" saremmo probabilmente molto più avanti.

È molto più avanti invece la cultura delle libertà individuali che ha prodotto gli effetti negativi dell'esasperato garantismo.

Se fosse stata egualmente valorizzata invece la cultura dello Stato o cultura della Repubblica per sottolineare ciò che essi sono o dovrebbero essere o rappresentare per noi, gli spazi per le organizzazioni mafiose sarebbero grandemente più ristretti.

*Bari, 22 giugno 1991*

## La giustizia italiana di fronte alla criminalità organizzata

Il problema dei rapporti tra sistema giudiziario e criminalità organizzata mai come oggi è stato oggetto di approfondito dibattito per una complessiva serie di ragioni che ne sottolineano l'attualità:

- Il momento di particolare virulenza della criminalità organizzata che domina tre regioni meridionali e rischia di conquistarne una quarta (Puglia)

- Crisi generale della giustizia (non cagionata ma esaltata dalle condizioni in cui è entrato in vigore il nuovo c.p.p.)

- Scelta del Min. G. G. (non vale la pena discutere sulla giustezza od opportunità perché si tratta di una scelta già effettuata) secondo cui il sistema giuridico trovasi in difficoltà a combattere la criminalità organizzata a causa della mancanza di coordinamento fra gli uffici del P. M.

Secondo le più recenti dichiarazioni del Ministro della Giustizia Claudio Martelli, riportate dalla stampa, egli non si sarebbe mai sognato di sfiorare il problema della dipendenza del Pubblico Ministero

dall'esecutivo e che, semmai, si discuterà dell'argomento nell'ambito della revisione costituzionale demandata al prossimo Parlamento.

Il problema tuttavia risulta non solo sfiorato ma affrontato di petto da parte di autorevoli esponenti dello staff ministeriale, che con elaboratissime argomentazioni, ammantate da ineccepibile veste dottrinarica, lo sollevano su prestigiose riviste specializzate (*Giustizia penale* del marzo 1991), non omettendo di accusare l'Associazione Nazionale Magistrati di rigide chiusure corporativistiche.

Gli argomenti, oltre all'insistente richiamo di diritto comparato ad altri ordinamenti statuali, sono sostanzialmente tre: la necessità che si ponga rimedio alla non soddisfacente distribuzione dei magistrati del P. M. sul territorio (cui dovrebbe avviarsi con una più accentuata mobilità dei magistrati inquirenti, attualmente assistiti dalle stesse garanzie di inamovibilità prescritte per i giudici); la considerazione secondo cui i magistrati del P. M. operano già oggi scelte discrezionali in ordine all'esercizio dell'azione penale senza però risponderne ad alcuno (e dovrebbero invece essere assoggettati ad un organo che politicamente ne risponda) ed è il difettoso coordinamento tra gli stessi organi inquirenti, non realizzabile in maniera ottimale se non sottoponendoli ad un'unica autorità che, dirigendoli, possa coordinarli effettivamente nella conduzione delle indagini, specie in materia di criminalità organizzata.

Quest'ultimo è l'argomento preferito dalla Direzione Affari Penali del Ministero, che ne ha fatto oggetto di un articolato e discusso questionario, inviato a tutte le Procure Generali della Repubblica, sollecitando suggerimenti e prese di posizione, che comunque sono in modo abbastanza trasparente suggerite dallo stesso interrogante.

E poiché il problema del coordinamento tra i Pubblici Ministeri nella lotta alla criminalità organizzata viene, ormai in modo abbastanza palese, sollevato proprio insistentemente da coloro che mirano ad un assoggettamento del P. M. all'esecutivo, non è chi non veda la pericolosità dell'argomento, che tuttavia non è più esorcizzabile trincerandosi ottusamente in difesa di già riconosciute garanzie, più o meno

costituzionalmente sancite. Si rischia altrimenti di perdere un'altra decisiva battaglia, analoga a quella referendaria sulla "responsabilità civile", che è riuscita nell'unico nefasto risultato di trasformare in un pronunciamento popolare contro la magistratura e la sua credibilità quello che - i fatti successivi lo hanno dimostrato - era un problema tutto sommato facilmente risolvibile con modeste e, comunque, non dirompenti concessioni da parte della Magistratura associata.

Mi auguro, pertanto, che i Procuratori Generali e quelli della Repubblica offrano spassionatamente alla Direzione Affari Penali il loro contributo, fermo nel rispetto dei principi ma flessibile negli accomodamenti di un sistema che i principi non tocchino.

Per altro, che il problema del coordinamento delle indagini nei confronti della criminalità organizzata, e di quella mafiosa in particolare, sia stato risolvibile all'interno del sistema giudiziario attuale (o quello che era nel recente passato), senza sottoporlo a radicali sconvolgimenti, addirittura incidenti su garanzie costituzionalmente sancite, è dimostrato proprio dalle vicende, e quanto meno dalla prima fase di esse, concernenti i c.d. pool antimafia, con i quali, senza interventi legislativi o, comunque, "dall'alto", ma per iniziativa degli stessi magistrati (vorrei dire per "germinazione spontanea") si realizzò non soltanto il coordinamento ma addirittura l'unificazione di tutte le indagini sulla criminalità mafiosa o di gran parte di esse.

Certo furono commessi errori di valutazione, risoltisi purtroppo in una dirompente crisi di rigetto. Ma ciò, a mio parere, non perché il sistema non funzionasse (perché tramite esso furono acquisite conoscenze investigative fino allora impensabili, rimaste patrimonio comune nonostante gli esiti giudiziari non propriamente soddisfacenti), ma a causa della supina accettazione della "delega", che governo e potere politico in genere, incoraggiando allora nel loro lavoro quei magistrati, sostanzialmente loro rilasciarono, rappresentando all'opinione pubblica la lotta alla criminalità mafiosa come qualcosa che avrebbe potuto risolversi nella aule di giustizia, decretando in pubblico dibattito (meglio maxi dibattito) la fine di Cosa Nostra.

Naturalmente le iniziative giudiziarie, pur incoraggiate e condotte con determinazione, non potevano incidere seriamente sulla consistenza del fenomeno, che andava invece contemporaneamente e radicalmente affrontato alle sue radici, con mezzi diversi da quelli meramente repressivi, con interventi sociali, economici, culturali ed istituzionali, dei quali non si vede traccia in quegli anni, come non se ne vede seriamente tuttora.

Prese allora abbondantemente campo una virulenta crisi di rigetto verso quegli esperimenti, che tanta parte ha avuto nella formulazione di taluni paralizzanti principi del nuovo Codice di Procedura Penale (basti pensare, come esempio lampante, alla drastica riduzione delle ipotesi di connessione, che da un lato obbliga a processi separati anche nel caso di assoluta unicità di prova, dall'altro costringe a riproporre all'interno di ogni singolo processo la prova inerente ai fatti criminali non più connessi ma solo collegati e, comunque, rilevanti per la decisione: le pochissime autorità giudiziarie attualmente impegnate nella celebrazione di complessi procedimenti per associazione per delinquere sanno bene che col nuovo sistema si è di fatto raggiunto il risultato non di abolire i maxi-processi ma di fare maxi ogni processo, anche per un singolo omicidio, allorché appare rilevante ed indispensabile fornire prova che trattasi di fatto criminoso riconducibile alla attività di una associazione).

Per certo, la crisi della giustizia esisteva ancor prima del nuovo Codice di Procedura Penale e non è stata inventata dalla riforma, ma non v'è dubbio che il nuovo contesto normativo e la realtà giudiziaria all'interno della quale esso è stato intempestivamente introdotto hanno cagionato, assommandosi, i paralizzanti effetti che sono sotto gli occhi di tutti.

Ma, a fronte di questa desolante realtà, ormai unanimemente riconosciuta e non modificabile coi meccanismi previsti dalla legge-delega, che anzi, anche per il succedersi incessante di decreti e modifiche di decreti, aggrava ancor più la situazione, invece di af-

frontare radicalmente il problema, ponendo mano a radicali modifiche di taluni principi sanciti dal legislatore delegante, si è innescata, secondo un disegno già da alcuni ampiamente previsto, una dissennata campagna contro l'obbligatorietà dell'azione penale, contro l'attuale posizione istituzionale del Pubblico Ministero, sottolineando innanzi tutto la carenza dei collegamenti tra i vari organi inquirenti, dispersi sul territorio nazionale, ed accusando la magistratura associata di inammissibili resistenze corporative all'ipotesi di radicali riforme in questa direzione.

Resistenze, asseritamente corporative, che in realtà si risolvono nella doverosa difesa di principi costituzionalmente garantiti.

L'obbligatorietà dell'azione penale, indispensabile per assicurare l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non è senza gravissimi danni rimovibile dal nostro sistema, a nulla rilevando in contrario i dotti richiami di diritto comparato, riferibili a sistemi politico-costituzionali profondamente diversi dal nostro.

Ed a nulla vale l'ossessivo richiamo alla c.d. discrezionalità di fatto, che indurrebbe i Pubblici Ministeri ad operare, comunque, scelte discrezionali, delle quali non risponderebbero ad alcuno.

È vero che l'estensione a dismisura della tutela penale e, conseguentemente, l'enorme numero di procedimenti che grava sul sistema giudiziario penale, impedisce di fatto agli organi di accusa di perseguire ogni caso con eguale sollecitudine, ma resta sempre da dimostrare che da parte dei Pubblici Ministeri vengano di fatto operate vere e proprie scelte discrezionali, nel senso che l'attività repressiva venga deliberatamente omessa in casi nei quali potrebbe realmente esser dispiegata. Solo scelte siffatte potrebbero esser correlate ad una responsabilità politica, quale quella prefigurata per l'organo di accusa, mentre invece la soluzione sta "a monte", espellendo dal sistema penale le miriadi di piccoli reati che estendono a dismisura, anche a fatti di minima o nessuna rilevanza sociale, una tutela che dovrebbe esser riservata, secondo quanto ci hanno insegnato, ai fatti di più apprezzabile rilevanza.

E, d'altra parte, un legislatore abituato da decenni a vanificare con ricorrenti provvedimenti di amnistia l'incessante lavoro della magistratura per tener dietro a migliaia di ipotesi di reato, ben più efficacemente perseguibili in via amministrativa, non è poi per certo legittimato ad addebitare alla magistratura le responsabilità di aver adottato asserite irresponsabili scelte, che in realtà sono poi soltanto la risultante di una intollerabile sproporzione fra quantità di casi penali da un alto, tempo e mezzi per occuparsene dall'altro.

Se, pertanto, è pretestuoso invocare la c.d. discrezionalità di fatto, cui può porsi rimedio per altra più accettabile via, per invocare una responsabilità politica del PM mediante la responsabilità politica dell'organo cui dovrebbe esser sottoposto: se, pertanto, l'azione penale è e deve restare obbligatoria, non vi è più motivo che un organo, soggetto soltanto alla legge, debba invece esser posto alle dipendenze dell'esecutivo, il quale sì, invece, nell'attuale sistema politico, potrebbe imporgli delle scelte di natura ben diversa e senza doverne in realtà rispondere politicamente ad alcuno, almeno fin quando nel nostro paese risulterà impossibile venir fuori dall'attuale sistema di democrazia senza alternanze.

Resta, specie in materia di indagini sulla criminalità organizzata, il problema del collegamento fra i vari organi del P. M., che di tali indagini hanno l'obbligo della direzione. Ma è problema tecnico non politico, a meno che l'insofferenza verso qualsiasi forma di direzione, anche verso quelle che non intacchino del Pubblico Ministero l'indipendenza e l'autonomia dall'esecutivo, non finisca per precludere alla magistratura associata qualsiasi possibilità di manovra e non si risolva nell'agevolare un disegno politico, che prendendo lo spunto dai problemi, indubbiamente esistenti, del coordinamento, finisca per attuarlo sottoponendo l'organo di accusa ad una rigida etero-direzione.

La criminalità organizzata spazia con la sua attività ben oltre i limiti angusti delle circoscrizioni, che nella quasi totalità dei casi sono addirittura meno ampie delle stesse provincie e che il potere

politico tende storicamente a far crescere di numero, polverizzando ulteriormente le competenze. Il pool antimafia di Palermo intuì questa innegabile realtà con riferimento a Cosa Nostra e ritenne di risolvere il problema attuando quella radicale forma di collegamento costituita dalla unificazione di tutte le indagini su questa più grave, in assoluto, forma di criminalità organizzata. A seguito di note decisioni della Suprema Corte si ritornò al nefasto sistema delle indagini parcellizzate ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Nonostante le promesse del ministro Vassalli (formulate in una dimenticata intervista sul settimanale Epoca dell'agosto 1988) il problema dei pool, che è poi un aspetto di quello del collegamento delle indagini, non venne affrontato legislativamente se non con inconcludenti disposizioni del nuovo Codice di Procedura Penale esortanti al coordinamento volontario delle indagini collegate.

Nessuno, tuttavia, può realmente coordinare se non dirigendo ed il radicale ridimensionamento contenuto nel nuovo Codice di Procedura Penale dei principi gerarchici all'interno degli uffici di Procura e fra le Procure Generali e quelle della Repubblica ha reso, di fatto, impossibile coordinare alcunché. Queste gerarchie vanno ricostruite almeno a livello di Procure Generali, generalmente esistenti su base regionale, ove dovrebbero essere accentrate, ripristinando i poteri di avocazione, le indagini sulla criminalità organizzata operante oltre le sedi circoscrizionali.

Quanto poi al coordinamento fra più Procure Generali vanno stabiliti criteri obiettivi di direzione delle indagini, facilmente individuabili con riferimento ai centri ove le organizzazioni criminali operano in prevalenza. E ciò nel rifiuto di qualsiasi altra inutile forma di eterodirezione (politica), ma ricercando invece la soluzione all'interno di una magistratura rimasta autonoma e indipendente in tutte le sue componenti attuali.

Il rifiutare anche questi accomodamenti interni, rispettosi dei principi cui tutti crediamo, rischia di avere un unico sbocco, che è quello perseguito più o meno dichiaratamente, dal potere politico.

## Giudici tra giustizia e ingiustizie Martelli (?) - Borsellino

Ringraziamento al Comune di Racalmuto per avermi voluto invitare a “ragionare” attorno ad un tavolo di confronto, addirittura col ministro Martelli, asseritamente perché protagonista di uno degli “scontri” che hanno fatto più notizia durante l’anno.

In realtà io personalmente non sono stato protagonista di nessuno scontro e tanto meno col ministro Martelli, col quale ho invece avuto due utilissimi incontri, uno anche recentissimo, nel corso dei quali ho potuto addirittura constatare la sostanziale coincidenza delle nostre analisi.

Sono stato, invece, in passato involontariamente e, per altro, muto protagonista di una sanata e “benefica” polemica innescata da Leonardo Sciascia, col suo famoso articolo sui “protagonisti dell’antimafia”, mai tuttavia trasmodata su contrapposizioni personali, che anzi i miei rapporti con Sciascia, intensissimi dapprima, anche se unilaterali (ero, rimasi e rimango un intensissimo ed entusiasta ammiratore di Sciascia, al quale, come dichiarai subito dopo l’insorgere della “polemica” debbo moltissimo della mia formazione culturale e della mia sensibilità antimafia in particolare), intensissimi divennero successivamente, poiché nel corso di un paio di incontri verificammo la sostanziale identità delle nostre vedute ed, addirittura, l’esistenza

di tutti gli obiettivi presupposti per l'instaurazione di una personale amicizia.

Ne fanno fede alcuni carissimi e mai pubblicizzati ricordi, consacrati in immagini fotografiche, alcune lettere con le quali Sciascia sollecitò una mia collaborazione ad indagini letterarie che andava conducendo, una intervista resa da Sciascia al periodico *Il Segno*, in cui chiarisce il senso delle sue affermazioni dell'anno prima sul *Corriere della Sera* e afferma:

“In quel mio articolo dell'anno scorso, che fu incredibilmente travisato, io intendevo semplicemente dire che il CSM avrebbe dovuto stabilire delle regole, non andare discontinuamente, e con un linguaggio a dir poco allarmante, al caso per caso. Questo, ho avuto modo di constatarlo recentemente, l'ha capito benissimo il giudice Borsellino, e che non c'era nel mio articolo nulla di personale nei suoi riguardi. Ma non l'hanno capito, o non l'hanno voluto capire, coloro a cui piaceva attizzare una polemica vana e insulsa”.

Polemiche “vane e insulse”, come quelle sui protagonisti (giudiziari) dell'antimafia (non affronto poiché non è il mio campo il problema che mi sembra più consistente dei “protagonisti politici sull'antimafia altrui”) non certo allora esauritesi ma significativamente ripetute in questi ultimi anni, spesso prendendo a spunto veri problemi ma confondendo altrettanto spesso i reali soggetti di posizioni contrapposte.

Polemica Borsellino-Sciascia (mai esistita, la vera polemica nacque semmai tra l'area della magistratura che aveva dato vita ai pool antimafia e quella rifacentesi al corporativismo esasperato e livellatore, cui ancora oggi si rifà purtroppo gran parte dei magistrati, e della magistratura associata in particolare).

E la stessa polemica (sotto altra forma) è quella che oggi vuole contrapposti da un lato i magistrati e dall'altro il Ministro, che attenderebbe alla loro indipendenza ed autonomia.

In realtà anch'essa polemica che potrebbe definirsi “vuota e insulsa” e che ha finito per paralizzare sostanzialmente il congresso dell'ANM di Vasto.

È vero che il Ministro e la sua Direzione Generale degli Affari Penali si sono posti il problema del funzionamento del sistema giudiziario (oggi sostanzialmente paralizzato per l'exasperata personalizzazione delle indagini e per la riconosciuta impossibilità di far fronte all'enorme mole dei casi oggetto del suo esame). È vero che Ministro e sua Direzione Generale hanno suggerito modifiche razionalizzatrici dell'ordinamento giudiziario. Ed è vero anche che talune di queste modifiche tendono o facilitano un ripensamento sul ruolo e collocazione istituzionale del P.M., direzione verso la quale spinge anche il nuovo sistema processual penalistico che ha ancora più esaltato la posizione di parte dell'organo di accusa.

È vero ancora che una ricollocazione ordinamentale del P.M. avrebbe probabilmente come necessario corollario il ripensamento del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Sia chiaro che, a mio parere con ragione, questi principi (indipendenza ed autonomia del giudice-magistrato ed obbligatorietà dell'azione penale) vengono insistentemente (e disperatamente) difesi dai magistrati associati, convinti che il problema della giustizia-giusta non si risolve con questi riassetti rivoluzionari.

Occorre tuttavia dar atto della buona fede del Ministro allorché questi afferma che nella presente legislatura non si porrà mano a queste riforme che saranno affrontate dalla prossima.

E non mi sembra si tratti di un mero dilazionamento temporale, che così concepito non avrebbe senso e sarebbe, comunque, pericolosissimo.

La realtà è che (almeno nell'intendimento del Ministro e del Pres. della Repubblica) la prossima legislatura dovrebbe affrontare talune riforme costituzionali di carattere generale, tali, ci si augura, da far uscire il paese dalla situazione, ormai da mezzo secolo perdurante, di democrazia-bloccata e senza possibilità di alternanze.

In un nuovo regime costituzionale aperto alla reale ed effettiva concorrenza delle forze politiche cadrebbero le ragioni delle più

fondate opposizioni (non quelle corporative) verso la dipendenza del P.M. dall'esecutivo e verso la discrezionalità dell'azione penale e sarà necessario allora che i magistrati (i quali, come tali, non hanno titolo ad interloquire sulla riforma del sistema politico) rimeditino certe loro posizioni su questi problemi, che esistono e vanno risolti.

Attualmente, prendendo doverosamente atto che nessuno (e tanto meno il Ministro) vuole la dipendenza del P.M. dall'esecutivo e la discrezionalità dell'azione penale nell'attuale sistema politico ma vi è ricerca all'interno dell'attuale sistema di quegli aggiustamenti ordinamentali che garantiscono, quanto meno, una efficace azione della magistratura (vedi ad esempio il coordinamento delle indagini che non può essere assicurato da un organo d'accusa esasperatamente personalizzato) non ha senso opporsi strenuamente (vedi Vasto) anche a detti aggiustamenti invocando l'indipendenza della magistratura ed il principio della obbligatorietà dell'azione penale.

Si tratta di risposte che isteriliscono l'azione della magistratura associata e che favoriscono l'accusa di corporativismo a difesa di posizioni di categoria quasi che i suddetti principi, sanciti in una Costituzione (modificabile e che si vuole ma solo su detti principi modificare), fossero stati sanciti a difesa del privilegio di un ordine e non di una collettività che attende una giustizia giusta ed efficiente.

*Palermo, 12 ottobre 1991*

## Sicilia e criminalità. Quale strategia di prevenzione e repressione del reato

Ringraziamento per l'invito, particolarmente gradito perché testimonianza la considerazione e l'affetto nei miei confronti da parte delle forze di polizia, che già alcuni anni fa mi consentirono, onorandomi, di intervenire, addirittura presiedendolo, al loro convegno sulla formazione culturale dell'agente di Polizia svoltosi a Marsala.

È naturale quindi prendere avvio dal dibattito allora svoltosi, in epoca che era antecedente al nuovo c.p.p. per verificare oggi, a due anni dall'entrata in vigore del codice previsioni, speranze e timori allora esternati.

E procedere a questa verifica nell'ambito di un tema profondamente stimolante: Sicilia e criminalità. Strategie preventive e strategie repressive.

Quando si parla di criminalità con riferimento alla Sicilia è assolutamente d'obbligo riferirmi a quella mafiosa poiché in tale ambito emergono i problemi che ci sono propri. Quanto al resto non mi sembra che la situazione sia molto diversa altrove.

Mi rendo conto della importanza del problema della piccola cri-

minalità che tanto assilla il comune cittadino, esposto troppo spesso a scippi, rapine, truffe e così via e che sente, specie nelle grandi città, per questi motivi crescere la sua situazione di insicurezza.

Non intendo sottovalutarlo ma ritengo che il problema non vada affrontato in questa sede se non per sottolineare quanto esso in Sicilia sia particolarmente connesso con quello della criminalità mafiosa, non foss'altro perché, quello del contenimento della piccola criminalità è proprio uno dei "servizi" che certa subcultura ancora purtroppo diffusa ritiene possa essere prestato dalle associazioni mafiose.

E ciò mi consente facilmente di entrare nel tema della prevenzione la cui opera deve essere strettamente correlata alla esatta individuazione delle ragioni che consentono in Sicilia (altre regioni con qualche differenza) alla mafia di spadroneggiare.

Che cosa è realmente la mafia?

Istituzione che tende all'esercizio della sovranità - Esercizio di funzioni "pubbliche" - Servizi di ordine pubblico, giustizia, sicurezza (droga come accidente che la rende potentissima).

In cambio esenzioni fiscali e tendenza all'appropriazione delle ricchezze che affluiscono sul territorio.

Necessità, come per ogni istituzione che esercita potere di ricercare il consenso.

Esistenza, ancora oggi, di consenso diffuso.

Risoluzione del teorico conflitto con lo Stato mediante infiltrazione nelle istituzioni.

Prevenzione: recisione dei veicoli di infiltrazione - riforma degli enti locali, riforma degli appalti e dei sistemi di distribuzione delle risorse, riforme interne nei partiti. Segnali positivi da incoraggiare: autoregolamentazione dei partiti, riforma dei sistemi elettorali che evitino le occupazioni di lobby e fazioni, ispettori regionali dell'Antimafia.

Ma insieme: rivoluzione culturale che è in atto. Oggi di mafia si parla e si discute. Le giovani generazioni la rifiutano. Gli imprenditori si ribellano. Il ruolo dei partiti, così come oggi è, è messo in discussione (altrimenti le leghe arriveranno anche qui).

Non sono invece segnali culturalmente apprezzabili quelli tendenti a sfruttare accertamenti ed iniziative giudiziarie in funzione politica. C'è il grave sospetto che si tratti di lotte interne dei partiti. Così procedendo (enfaticizzazione delle notizie, scoop etc. non si combatte la mafia ma la si agevola per colpire gli avversari).

Questa auspicabile strategia della prevenzione non comporta specifici compiti di magistratura e polizia ma di altri poteri dello Stato e di coloro, creatori d'opinione in primo luogo che devono sentire questa gravissima responsabilità e intervenire globalmente.

Polizia e magistratura hanno in questo campo ruolo limitato (perché altri sono i loro compiti istituzionali) alla dissuasione.

La capacità di individuare i reati e colpirne i colpevoli ha un ruolo dissuasivo per i potenziali criminali e crea quelle condizioni di sicurezza che spingono a cercare nello Stato il soddisfacimento dei servizi anziché rivolgersi ad istituzioni alternative.

E già questo toglie consenso alla mafia e se toglie consenso toglie potere.

## La repressione

Questo è principalmente il nostro compito. Non risolvibile con la militarizzazione e con leggi speciali, eccezionali.

Queste forze di lotta avrebbero forse la capacità di schiacciare le manifestazioni più aggressive del fenomeno, ma lascerebbero intatte le cause, destinate quindi a ripresentarsi con intatta capacità produttiva criminale non appena cessata la repressione, non dispiegabile all'infinito per il grave danno che comunque arrecherebbe ai cittadini.

E mi sia consentito anche dire che un aumento massiccio dei magistrati e delle forze di polizia avrebbe anch'esso ben scarsi risultati.

La repressione non è il frutto dell'impiego di più poliziotti, o più magistrati ma di una più logica utilizzazione dei medesimi.

Prendiamo atto che oggi, e ciò è stato accentuato dal nuovo codice, ogni magistrato del PM si avvia a diventare, se non è già diventato, una monade senza contatti con gli altri inquirenti con eguali funzioni e che questi contatti spesso rifiuta.

I casi giuridici di Trapani ne sono una prova. Non è possibile lavorare senza sapere o tener conto di cosa fa altro magistrato a venti Km. di distanza o talvolta della porta accanto, che poi debba leggere dai giornali l'esistenza di verbali, la cui segretezza è essenziale anche per evitare che la doverosa attività investigativa divenga mezzo di squallide lotte politiche.

Non è possibile consentire l'uso di "collaboratori" senza tener conto delle acquisizioni probatorie e dei convincimenti serenamente e responsabilmente maturati nel tempo da parte di chi la collaborazione ha raccolto ed utilizzato a lungo.

Non è possibile consentire attività di investigazione che sembrano dettate da voglia di spietata concorrenza con altri investigatori e dalla ricerca esasperata del “tutto e subito”.

Non è possibile continuare a far seriamente investigazioni antimafia senza un serio coordinamento tra coloro che ne sono i soggetti.

So di esprimere opinioni certamente non popolari in magistratura, ma questo problema del coordinamento non può costantemente essere addirittura denegato dai magistrati, i quali spesso continuano ad arroccarsi in una sterile e non propositiva difesa delle garanzie di autonomia e indipendenza.

Il giudice nel momento della decisione deve essere indipendente e solo. Nessuno può o deve tentare di aiutarlo a decidere.

Il magistrato, quello del PM, investito di responsabilità investigative, deve lavorare di concerto con gli altri rappres. dell'accusa. Deve esser parte di una strategia globale. Deve poter essere obbligato a seguirla.

Vanno ripristinati i rapporti gerarchici all'interno degli uffici dei Pubbl. Ministeri ed entro certi limiti tra uffici.

Non mi pronuncio sulle varie Procure Nazionali, Regionali o Distrettuali (fermo che già ci sono le Procure Generali) ma la strategia deve esser questa.

Altrimenti “godiamoci” gli squallidi episodi come quello che ha interessato negli ultimi giorni la Provincia ove opero.

E se il coordinamento è necessario all'interno degli uffici giudiziari, tanto più lo è tra le Forze di Polizia.

Io non auspico uno stravolgimento dell'attuale sistema, incentrato su Forze diverse e promiscue nei compiti. Mi rendo conto del valore delle tradizioni e del positivo apporto della emulazione.

Quando però si tratta di criminalità organizzata, così come la direzione delle indagini deve essere accentrata egualmente non sono tollerabili indagini condotte in parallelo e spesso mirando soprattutto al gioco del sorpasso.

Occorre massima circolazione delle notizie ed impiego di uomini e strutture in grado di utilizzarle.

I risultati di una investigazione in forme così diffuse ed articolate di criminalità non possono dipendere dalla maggiore o minore capacità di un Commissario di PS o di un Cap. Carab. che per avventura si trovi nel luogo ove le indagini si iniziano e si svolgono.

La creazione di forti strutture investigative centrali è un segnale certamente positivo, ma occorre vigilare affinché questi organi non si limitino a raccogliere per farsene merito i risultati, più o meno soddisfacenti, delle stesse strutture territoriali preesistenti, ma operino concretamente con altissima professionalità, da assicurare nelle scelte e nel continuo aggiornamento degli uomini.

La 1ª Sezione della Cassazione ci tranquillizza sostenendo la frammentarietà delle cosche e la competenza a combatterle appartenente esclusivamente agli organi repressivi locali.

Noi viviamo dolorosamente nella Sicilia che amiamo, sappiamo che la potenza di una struttura associativa come Cosa Nostra non rispetta i confini di giurisdizione fra questo e quel circondario, tra questa e quella compagnia di Carab., tra questo e quel Commissariato,

non possiamo continuare a disconoscere, al di là dell'ossequio meramente formale ai deliberati dei giudici della Suprema Corte, che ad un attacco unitario si risponde con una difesa compatta. Altrimenti è tempo perso.

*Palermo, 18 dicembre 1991*

## Società civile e amministrazione della giustizia

Particolare onore nel partecipare alla premiazione di Gaetano Grasso.

Rappresenta una testimonianza che va ben oltre il caso specifico di Capo d'Orlando.

Non soltanto perché animatore di un gruppo di “testimoni” che hanno consentito un successo giudiziario, ma in quanto questo gruppo di “testimoni” sono riusciti a presentarsi quali titolari ed esaltatori di valori che ritengo assolutamente essenziali nella lotta alla criminalità mafiosa nell'immediato e del restauro dell'autorità dello Stato a lungo termine.

Perché il mero adempimento di un dovere di collaborazione è assunto al valore di “simbolo”?

Perché l'adempimento di questi doveri (che non farebbe scalpore in altre condizioni) dimostra un difficilissimo consenso allo Stato che occorre riconoscere manca (almeno nelle quantità e qualità necessarie) nelle regioni infestate dal fenomeno mafia. (Camorra e 'Ndrangheta)

Manca perché un diffuso consenso si rivolge invece a queste istituzioni alternative.

Esse vivono di questo consenso e traggono da esso la loro forza.

Non è la bontà e l'efficienza dell'opera repressiva che distruggerà (o limiterà in modo apprezzabile) la mafia se essa potrà continuare a presentarsi dispensatrice di servizi in alternativa allo Stato o "attraverso" lo Stato, riuscendo a far apparire come "favori" quelli che sono "diritti".

Occorre che questo Stato sappia fornire questi "servizi" e che la società sappia indirizzare il suo consenso alle Istituzioni legittime.

Se queste due "direttrici" non si formano e non si incontrano mille processi non basteranno.

La società civile rappresentata dai commercianti di Capo d'Orlando ha fatto la sua parte, pur in difficilissime condizioni.

Ha dimostrato fiducia nello Stato non tanto perché ha "testimoniato" rendendo possibile ed efficace l'amministrazione della giustizia, bensì perché ha rifiutato di indirizzare il suo consenso alle organizzazioni alternative allo Stato, rifiutando (assieme all'assoggettamento al pagamento di pizzi e tangenti) quei "servigi" apparenti che l'organizzazione mafiosa offre al posto di uno Stato inefficiente.

"Servigi" a somma algebrica equivalente a zero, ma che possono essere allettanti per chi (come quasi tutti) più accorto al proprio "particolare" (non importa che ciò che io ricevo viene tolto ad altri) ritiene così di risolvere la propria situazione, addirittura migliorandola se così nel sistema mafioso si inserisce.

Consenso allo Stato difficilissimo perché lo Stato quasi sempre manca e non tanto nella presenza repressiva o giudiziaria, ma manca come Stato-Amministrazione che ha il dovere di creare e tutelare le condizioni di libertà e di mercato.

E io penso che il “difficilissimo consenso” sia stato dato e meriti il più sentito riconoscimento perché questi uomini di una piccola città della Sicilia hanno capito l’enorme importanza del loro ruolo.

Lo Stato può cambiare se la società civile prende coscienza di se stessa e delle sue potenzialità. Se il cittadino mai “aspetta” che dall’alto arrivi qualche cambiamento ma si adopera per trasformare, se riesce a “tifare” (Falcone) per lo Stato perché esso è l’unica alternativa legittima anche se inefficiente.

Perché l’efficienza dello Stato (come platealmente è dimostrato dalla sentenza di Capo d’Orlando) dipende anche dall’impegno della società civile, cioè di quei cittadini, come Gaetano Grasso, che credono nel bisogno delle istituzioni anche quando esse appaiono vuote di contenuto (o estremamente inquinate nel loro contenuto) e la “fiducia” diviene veramente un atto eroico di fede.

## Le direttive del Procuratore Nazionale Antimafia ed il funzionamento delle procure - verso una nuova gerarchia?

Nei tre mesi trascorsi dall'emanazione del D.L. 20.XI.1991 n. 367, da appena un mese convertito in legge, si è molto più discusso sulle nuove strutture giudiziarie create dal legislatore di quanto esse abbiano in concreto operato.

È una considerazione sicuramente valida se riferita a tutto il territorio nazionale, che trova però eccezione nei distretti siciliani ed in quello di Palermo in particolare.

Sicché appare doveroso per un magistrato che colà opera far precedere qualsiasi argomentazione in ordine alla portata ed al significato dei nuovi strumenti da una esposizione dell'attività in concreto espletata, alla quale sarà pertanto dedicata la prima parte del mio intervento.

Certo appare abbastanza azzardato formulare sin da ora un sia pur approssimativo bilancio sull'iniziale funzionamento delle nuove strutture create per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata e ovviamente nessun bilancio è possibile, se non un bilancio di polemiche, circa la nuova Direzione Nazionale Antimafia, poiché di fatto, come è noto, essa non è ancora funzionante.

In ordine invece alle Direzioni Distrettuali, pur egualmente escludendosi la possibilità di qualsivoglia sia pur provvisorio bilancio,

appare possibile quanto meno cercar di individuare linee di tendenza del funzionamento delle strutture, specie se si esaminano i dati fin qui raccolti o desumibili dal lavoro espletato in Direzione Distrettuale, quale quella di Palermo, che per la sua collocazione geografica con riferimento all'universo criminale, è certamente quella chiamata a fornire l'apporto più pesante e significativo nel campo delle indagini sulla criminalità organizzata, le cui più agguerrite organizzazioni hanno sede in quel Distretto.

L'atto di nascita di quella Direzione Distrettuale è il provvedimento organizzativo emesso il 21 novembre 1991 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nella cui parte motiva si afferma:

che l'esperienza operativa di quella Procura, maturata nel corso degli anni, ha evidenziato le speciali esigenze dei procedimenti per reati di mafia, la cui efficace gestione richiede un particolare "investimento temporale", attesa la natura degli atti di indagine (studio degli atti di procedimenti collegati; ricostruzione dei contesti complessivi; rapporti continuativi con la polizia giudiziaria: mobilità sul territorio; rogatorie all'estero etc.);

che l'entità numerica dei procedimenti per reati di criminalità mafiosa è particolarmente elevata a Palermo, sede di "Cosa Nostra", l'organizzazione criminale mafiosa storicamente più agguerrita e consolidata, nonché maggiormente operativa quanto a qualità, quantità ed estensione ultranazionale delle sue attività criminali;

che tale entità numerica dei procedimenti è destinata ad incrementi notevoli, attesa la nuova competenza assegnata alla Procura Distrettuale, comprendente i reati di mafia commessi in ben sei circondari, tutti territori pure ad altissima densità mafiosa;

che la pur rilevante entità del dato quantitativo dinanzi previsto non costituisce l'unico criterio di corretta prognosi delle dimensioni dei compiti che dovranno essere assolti dalla Direzione Distrettuale, attesa la ratio della legge istitutiva, che attribuisce ai magistrati del

Pubblico Ministero ad essa addetti un ruolo profondamente innovativo, caratterizzato dall'esercizio di attività propulsive nella conduzione delle indagini e soprattutto da ausilio continuativo, concreto e professionalmente adeguato alla Polizia Giudiziaria e, particolarmente, alle unità specializzate costituite dal Ministero dell'Interno.

Veniva altresì precisato nel provvedimento del Procuratore della Repubblica di Palermo, che, essendo di fatto l'organico di quella Procura ridottissimo, non risultava possibile designare quali componenti della Direzione Distrettuale tutti i magistrati occorrenti e meritevoli di farne parte, poiché altrimenti si sarebbe venuto a concentrare sui restanti pochi magistrati (per lo più uditori giudiziari) un carico di lavoro assolutamente insostenibile, con conseguenti gravi disfunzioni nella repressione giudiziaria di tutte le altre attività illecite, anch'esse gravemente lesive di interessi primari della collettività e spesso, pur non rientrando nella categoria tipica dei reati di criminalità organizzata, pericolosissimo terreno di coltura e reclutamento per la delinquenza mafiosa.

Nei tre mesi di funzionamento della Direzione Distrettuale palermitana le non rosee previsioni del provvedimento costitutivo si sono puntualmente avverate e si può dire aggravate. I magistrati in via di trasferimento (ben quattro) sono stati trasferiti altrove con inusitata celerità ed è giunta notizia di altri tramutamenti. Circostanze che hanno fatto sorgere seri dubbi, se non addirittura la sconsolata convinzione, che la nuova struttura fosse soltanto una nuova tabella posta a ridosso di un ufficio dentro il quale c'era ancora meno di quanto sino a quel momento si trovasse, mentre il carico di lavoro risultava enormemente aumentato.

In appena tre mesi, con il concorrente apporto della nuova competenza stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 367 sono stati instaurati presso la Direzione Nazionale Antimafia di Palermo ben diciotto procedimenti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., con 187 indagati; nove procedimenti per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,

con 35 indagati; 26 procedimenti per omicidio volontario, tanto per citare le categorie di reato più significative.

E non può sottacersi che l'apporto dei procedimenti che secondo le precedenti regole sulla competenza sarebbero stati trattati presso gli altri Circondari del Distretto appare notevolissimo: su 187 indagati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., soltanto 37 sarebbero stati trattati comunque dalla Procura di Palermo e gli altri dalle altre Procure del Distretto.

È naturale che il carico di lavoro è divenuto immediatamente non sostenibile se non a prezzo di gravissimi sacrifici personali.

Tuttavia in questo quadro desolante, che conferma il sospetto di una volontà politica rivolta alla adozione di meri provvedimenti di facciata, creativi di strumenti sia pure teoricamente validi ma in pratica non posti in grado di operare, non sarebbe leale sottacere taluni risultati positivi del funzionamento, pur zoppicante, della Direzione Distrettuale Antimafia.

È possibile fin d'ora affermare, sulla base della esperienza palermitana, che l'attribuzione di competenza in ordine ai reati associativi alla Procura Distrettuale, ha immediatamente determinato una più penetrante presenza del Pubblico Ministero sul territorio (specie in sacche geografiche a lungo trascurate) e degli impulsi e stimoli investigativi che esso è chiamato ad esercitare nei confronti delle forze di Polizia.

La maggiore esperienza dei magistrati della Direzione Distrettuale e la loro maggiore facilità di accesso alle strutture investigative centrali ha sicuramente galvanizzato le forze di Polizia Giudiziaria locali nella periferia del Distretto, determinando senz'altro una più consistente pressione investigativa. Ciò è stato immediatamente avvertito nelle Province dove più eclatanti ed allarmanti sono stati i fatti criminosi riferibili a contesti associativi ivi operanti. In una recente riunione cui è intervenuto il Prefetto di Agrigento, questi ha esordito con espressione di sentito ringraziamento alla Direzione Distrettuale.

Ulteriore benefico effetto del funzionamento della Direzione Distrettuale è stato rilevato nella accertata, perché immediatamente sperimentata, possibilità di individuare lo stretto collegamento fra indagini prima di competenza di diverse Procure, le cui connessioni sono venute alla luce a ragione della unificata competenza.

Risultati sicuramente positivi sono inoltre quelli dipendenti dalla prassi introdotta in applicazione del comma 2° dell'art. 5, circa l'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività delle reciproche informazioni sull'andamento delle indagini. Frequenti riunioni periodiche tra i magistrati della Direzione Distrettuale hanno fin ora consentito il massimo delle reciproche informazioni e la possibilità di instaurare tempestivamente e proficuamente il massimo collegamento delle indagini.

Va sottolineato che la necessità di assicurare la completezza e la tempestività delle reciproche informazioni sussiste non solo con riferimento ai rapporti fra i magistrati della Direzione Distrettuale ma altresì, specie nella prima fase di funzionamento della nuova struttura, anche fra detti magistrati e quelli delle altre Procure della Repubblica esistenti nel territorio.

Costoro, intanto, rimangono titolari di tutti i procedimenti associativi, o riferentisi a contesti associativi, instaurati in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 367 e sono comunque portatori di un patrimonio di conoscenze del quale è necessario il travaso nei nuovi organi inquirenti per consentir loro di orientarsi nei contesti associativi oggetto delle indagini.

Quest'ultima esigenza è stata affrontata presso la Direzione Distrettuale di Palermo, sollecitando la trasmissione per conoscenza dei più significativi documenti giudiziari ed investigativi in possesso delle varie Procure, da utilizzare come "memoria storica" nelle ulteriori attività di indagine. E sono stati in parallelo promossi incontri e riunioni con i magistrati delle varie procure territoriali.

Diversi problemi sono tuttavia insorti circa la necessaria conoscenza degli episodi criminali che man mano vengono consumati nel

territorio (e ciò a prescindere dai problemi di competenza) e circa la ripartizione delle competenze, sia in generale sia in relazione alla norma transitoria di cui al comma 1° dell'art. 15 del Decreto Legge.

Quanto al primo degli aspetti suddetti, è da segnalare la nota in data 19 dicembre 1991 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, diretta a tutti gli organi di polizia del Distretto, con la quale si rileva che, oltre ai delitti di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p. e 74 D.P.R. 9.X.90 n. 309, è stabilita la competenza della Direzione Distrettuale Antimafia per qualsiasi delitto commesso avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà che derivano dalle associazioni di tipo mafioso, ovvero al fine di agevolare le attività delle medesime.

È ben noto in proposito, continua la nota, che numerosi episodi di estorsione siano riconducibili alle attività delle "famiglie di mafia" sul territorio e come essi siano a loro volta collegati ad episodi di grave danneggiamento, ad incendi dolosi e talora persino a lesioni e ad omicidi, i quali ultimi trovano spesso la loro causale nelle spietate faide che si svolgono all'interno della mafia e sono finalizzati ad agevolare l'attività dell'una o dell'altra cosca.

Deve tuttavia riconoscersi, aggiunge il Procuratore Generale, che ben di rado è agevole stabilire, almeno nella fase iniziale delle indagini, se sussiste o meno quel collegamento con l'attività della mafia e con le condizioni di cui la triste organizzazione si avvale e la cui sussistenza è condizione della competenza del nuovo organismo antimafia. Appare, pertanto, opportuno, al fine di assicurare uniformità di comportamento ed una valutazione tecnica più accurata, che tutti gli organi di Polizia Giudiziaria del Distretto riferiscano in tali casi le notizie di reato e trasmettano gli atti compiuti di loro iniziativa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in via ordinaria, inviando però per conoscenza una copia alla Direzione Distrettuale Antimafia, fermo restando che solo a questo Ufficio vanno riferite le notizie degli atti compiuti di iniziativa in materia diretta-

mente attinente ai reati di associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione ed associazione nel traffico di stupefacenti.

Le suesposte direttive del Procuratore Generale di Palermo hanno suscitato talune perplessità presso qualche Procura della Repubblica del Distretto, i cui dirigenti hanno sottolineato il loro preteso diritto a divenir destinatari anche delle informative di reato attinenti a fatti di sicura competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, sia per una generica esigenza di conoscenza della realtà criminale operante nel loro territorio, sia deducendo che, rimanendo le varie Procure della Repubblica competenti per le proposte di misure di prevenzione, era indispensabile la tempestiva conoscenza della esistenza di fatti e procedimenti per reati di natura associativa.

Non risulta tuttavia che a tali richieste sia stato dato corso, almeno per disposizione della Procura Generale, da parte della quale si è osservato che in tal caso, ad iniziative dello stesso organo di Polizia Giudiziaria, si sarebbe dato luogo ad informazioni dirette ad organi non competenti, a prescindere dall'assenso del magistrato legittimo titolare della notizia.

Decisione che in sé potrebbe essere considerata corretta, ma le cui motivazioni, se fondate, porterebbero ad escludere anche che in caso di reati non di sicura competenza della Direzione Distrettuale questa riceva comunque notizia ottenendo sin dal primo momento copia dell'informativa.

Ciò induce a ritenere che in realtà è proprio la norma attributiva della competenza alla Direzione Distrettuale che necessita di radicali specificazioni, poiché determina un criterio attributivo della competenza medesima quanto mai fluido e comunque nella maggior parte dei casi non individuabile sin dalla prima fase delle indagini.

Ulteriori problemi circa la ripartizione delle competenze sono insorti a causa della incerta interpretazione dell'art. 15 del D.L., il quale stabilisce che sono di competenza della Direzione Distrettuale tutti i procedimenti per i reati previsti dall'art. 3 iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

È sorta ad esempio questione se, iniziato un procedimento per associazione mafiosa prima del D.L. n. 367 ed essendovi a quella data già uno o più indagati, nel caso successivamente fossero insorti elementi a carico di altri la competenza spettasse alla Procura originariamente titolare ovvero alla Direzione Distrettuale.

La prima opinione, emersa nel corso di una riunione di coordinamento, non è stata condivisa dal Gip di Marsala, ditalché con riferimento ad un procedimento con 7 indagati per solo uno di essi è stato necessario iniziare nuovo procedimento presso la Direzione Distrettuale, pur trattandosi con ogni evidenza di unica associazione mafiosa.

La norma transitoria di cui all'art. 15 necessita pertanto di particolari chiarimenti e specificazioni e ci si augura che non si creino in campo così delicato contrasti giurisprudenziali forieri di non auspicabili vanificazioni del lavoro di indagine.

Questi sono i primi problemi cui in concreto si sono imbattuti i magistrati della Direzione Distrettuale nell'iniziale periodo di funzionamento della nuova struttura.

Solo configurabili ed ipotizzabili sono invece i problemi inerenti alla Direzione Nazionale Antimafia, istituita con l'art. 6 del Decreto, poiché, come si è detto, trattasi di struttura non ancora operante, non essendosi realizzata la condizione di cui al c. 2° dell'art. 15 (Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia che fissa la data della sua entrata in funzione, dopo la nomina del Procuratore Nazionale Antimafia e dei suoi sostituti).

Come è noto l'istituzione della Procura Nazionale è stata accompagnata dalla estrema diffidenza e dalla decisa opposizione di tutta la Magistratura Associata, la quale, da un lato, ha contestato la legittimità dello strumento legislativo cui si è fatto ricorso per la sua creazione dall'altro ha paventato che il vero scopo della sua istituzione non fosse tanto quello dichiarato del coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, bensì l'intento di

creare una nuova anomala struttura che più agevolmente permettesse di perseguire e raggiungere il disegno di sottoporre all'esecutivo i magistrati del Pubblico Ministero.

È superfluo richiamare i vari documenti associativi che hanno a gran voce denunciato questo pericolo. Basta menzionare la lettera aperta al Ministro di Grazia e Giustizia redatta ad iniziativa del collega Maddalena, della quale io sono stato uno dei firmatari, nella quale lo strumento proposto viene indicato come inadeguato, pericoloso e controproducente, sottolineandosi la creazione nei fatti di una "doppia magistratura", con disparità di competenze, organizzazione e metodi operativi, e fonte di inevitabili conflitti, incertezze ed ulteriore marginalizzazione della giustizia ordinaria, mentre una risposta giudiziaria efficace alla criminalità esige il recupero di efficienza dell'intero apparato.

A ben vedere, si trattava di critiche rivolte contro l'istituzione non della sola Procura Nazionale ma anche delle attribuzioni di competenza per determinati reati alle Direzioni Distrettuali Antimafia.

È ritengo doveroso dichiarare che non mi sento oggi di dividerle appieno, poiché la sia pur breve esperienza che dal dicembre dello scorso anno ho fatto nella Direzione Distrettuale Antimafia sicuramente più impegnata d'Italia pur nelle enormi difficoltà in cui essa è costretta ad operare, mi ha fatto intendere quale grosso salto di qualità è possibile fare nel campo delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata quando il teatro di attività del magistrato riesce a sganciarsi dagli angusti confini territoriali dei Circondari, sempre più frazionati, per altro, dalla forsennata ed incessante attività di creazione di nuovi Tribunali, cui il Parlamento si dedica in ossequio ad ingiustificate aspirazioni campanilistiche. La creazione delle Direzioni Distrettuali Antimafia va in direzione contraria, in materia dove i confini geografici delle attività delle organizzazioni criminali continuano a dilatarsi e non può che cogliersene il segnale sicuramente positivo.

Debbono poi considerarsi del tutto appartenenti al passato, perché superate dai fatti, le osservazioni e le polemiche attinenti alla scelta dello strumento legislativo adottato per la creazione delle nuove strutture. Le norme istitutive delle Direzioni Distrettuali e della Direzione Nazionale sono ormai leggi dello Stato ed è obbligo dei magistrati applicarle correttamente e far funzionare al meglio i nuovi strumenti giudiziari.

Se fosse fondata l'accusa che da più parti si fa al potere politico di aver apprestato questi nuovi strumenti riservandosi poi di accusare i magistrati di non aver saputo o voluto farli funzionare ed aver così la scusa di attentare alla loro indipendenza ed autonomia, a maggior ragione sarebbe necessario operare con il massimo degli sforzi perché queste strutture funzionino, curando innanzi tutto che ai loro vertici sian posti magistrati che offrano sì le massime garanzie di indipendenza dal potere politico (come ogni magistrato, in qualsiasi sede si trovi, deve offrire) ma al contempo siano i più competenti e preparati in tanto delicata materia, forniti di capacità organizzative indiscutibili ed entusiasti del lavoro chiamato a svolgere.

E vorrei aggiungere, certo di averne diritto, dopo lunghissimi anni di impegno in Sicilia nelle indagini sulla più pericolosa delle organizzazioni mafiose esistenti, di poter esprimere, basandomi su sufficiente conoscenza dei dati del problema, una opinione in proposito, che sarà necessaria per il futuro dirigente della Direzione Nazionale Antimafia una approfondita esperienza della realtà di Cosa Nostra, della sua struttura, dei suoi collegamenti nazionali ed internazionali, delle sue attività illecite e paralecite, della mentalità dei suoi adepti, del contesto culturale e politico in cui opera.

Solo approfondita e sofferta conoscenza della organizzazione criminosa che costituisce il momento più pericoloso della criminalità organizzata nel nostro paese porrà in grado il Procuratore Nazionale Antimafia di svolgere al meglio i suoi compiti delineati dagli artt. 6 e 7 del Decreto.

Ai sensi dell'art. 7 egli dispone della Direzione Investigativa Antimafia e dei servizi centrali ed interprovinciali delle forze di polizia.

La norma deve considerarsi molto opportunamente innovativa con riferimento al disposto dell'art. 59 c. 2° c.p.p., che, con riferimento ai servizi centrali, finiva per attribuire queste preminenti funzioni al Procuratore della Repubblica posto nella stessa sede del servizio centrale, anche se poi l'attività di Polizia Giudiziaria veniva svolta per gran parte fuori da quella sede.

Acquisisce poi, ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e provvede alla elaborazione delle notizie.

Trattasi di una soluzione, all'interno dell'ordine giudiziario, dell'annoso problema della creazione e della gestione di quella banca dati sulla criminalità organizzata, sulla cui necessità è superfluo spendere parola, poiché a lungo invocata da tutti coloro che operano in tal campo, senza che fino ad ora fossero state trovate adeguate soluzioni.

Il possesso dei dati così acquisiti e le direttive di indagine di conseguenza elaborabili, proprio perché in possesso di una visione globale dei fenomeni di criminalità organizzata, spiega il senso delle funzioni di impulso nei confronti dei Procuratori Distrettuali, al fine di rendere effettivo il coordinamento della attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della Polizia Giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.

Funzioni di impulso investigativo, molto opportunamente non limitate alla sollecitazione di questa o quella indagine, sulla base della più generale conoscenza delle attività delle organizzazioni criminali, acquisita tramite i meccanismi di cui alla lettera c) dell'art. 7, bensì funzioni di impulso investigativo che trovano la loro massima espressione nel meccanismo previsto dalla lettera b) dello stesso articolo, che regola le applicazioni temporanee alla Direzione Distrettuale Antimafia di magistrati della Direzione Nazionale o di altre Direzioni

Distrettuali, allorché sia necessario soddisfare specifiche esigenze investigative o processuali.

In altre parole il Procuratore Nazionale dispone di una task-force di magistrati, impiegabili, alle dipendenze, si badi bene, delle Procure Distrettuali interessate, allorché per la specifica eccezionalità dell'impegno di questa appaia necessario che le stesse vengano temporaneamente adeguatamente rinforzate in relazione a specifiche indagini.

Le conoscenze acquisibili da parte della Procura Nazionale ai sensi della lettera c) dell'art. 7 rendono poi evidente il senso ed il contenuto della successiva lettera f), secondo la quale il Procuratore Nazionale impartisce ai Procuratori Distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nella attività di indagine.

La norma va interpretata con riferimento all'art. 371 c.p.p., che regola i rapporti fra i diversi uffici del Pubblico Ministero che procedono ad indagini collegate.

Il Procuratore Nazionale informa, infatti, i Direttori Distrettuali dell'esistenza di questo collegamento, cioè della sussistenza delle condizioni previste dal c. 2° dello stesso art. 371 c.p.p. Chiunque opera o ha operato nel campo della criminalità organizzata sa bene che sino ad ora, spesso, l'esistenza di un collegamento tra più indagini viene casualmente appresa, il più delle volte attraverso indiscrezioni giornalistiche.

Non può disconoscersi che il D.L. n. 367 ha ora quanto meno predisposto strumenti perché ciò non sia affidato al mero caso ma alla attività istituzionale di un organo statutale.

Deve quindi impartire, il Procuratore Nazionale, quelle direttive necessarie perché le indagini collegate procedano nel modo più spedito e con la massima economia ed efficacia, secondo il disposto di cui allo stesso art. 371 c.p.p..

Trattasi di direttive per certo non affidate all'arbitrio della Procura Nazionale ma orientate rigidamente secondo fini predeterminati per legge. Debbono tendere ad assicurare lo svolgimento di indagini più sollecite, stabilendo ad esempio tempi di compimento di determinati atti che tengano conto della successione di quelli della indagine collegata; nonché evitando che si compiano in più indagini collegate, duplicazioni inutili di atti o indicandone l'opportunità del compimento congiunto secondo l'ultima parte del 1° comma dell'art. 371 c.p.p.; indicando tra più atti quelli più efficaci per il raggiungimento dello scopo che le indagini si prefiggono.

Nel caso di inosservanza delle direttive procede alle riunioni dei Procuratori Distrettuali interessati, ai sensi della lettera g) dello stesso art. 7, ed infine provvede alla avocazione nel caso di "ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'art. 371 c.p.p. al fine del coordinamento delle indagini".

Trattasi di un potere analogo, con riferimento a questa ipotesi, a quello previsto dall'art. 372 c. 1 bis del c.p.p. per i Procuratori Generali; che appare decisamente ancorato ad ipotesi di indagini collegate; che riguarda tuttavia indagini collegate in corso di svolgimento presso diverse Procure Distrettuali, poiché sono suo presupposto le riunioni (senza esito) disposte fra più Procuratori Distrettuali interessati, ai sensi della lettera g) dell'art. 7.

Altro caso di avocazione è quello del n. 1 lettera h) dell'art. 7, giustificato dalla perdurante ed ingiustificata inerzia della attività di indagine.

Caso che all'apparenza attribuisce un potere sanzionatorio spropositato al Procuratore Nazionale mentre va invece inquadrato nel contesto complessivo della norma, che lo riconduce ancora una volta all'ipotesi di coordinamento ed al mancato successo delle riunioni fra Procuratori Distrettuali previste dalla lettera g).

L'avocazione, infatti, può anche stavolta esser disposta allorché non hanno dato esito queste riunioni disposte per promuovere o rendere

effettivo il coordinamento e questo non è possibile per la perdurante ed ingiustificata inerzia nella attività di indagine di uno o più Procuratori Distrettuali che dovrebbero collegarsi.

Anche in tal caso quindi trattasi di un potere analogo a quello attribuito al Procuratore generale dall'art. 372 c. 1 bis c.p.p., il quale ultimo comunque resta di difficile esercizio nel caso di indagini interdettuali.

Ed è noto che tale norma fu introdotta con novella del 9.9.1991 n. 292 proprio per i pesanti rilievi mossi da tutta la magistratura alla sostanziale vacuità dell'art. 371 c.p.p., il quale nel prevedere il coordinamento tra più uffici del Pubblico Ministero procedenti ad indagini collegate non stabiliva alcuna sanzione in caso di rifiuto né alcuno strumento che a coordinarsi obbligasse.

L'aver attribuito i relativi poteri anche al Procuratore Nazionale Antimafia completa le possibilità di reazione dell'ordinamento nei confronti di tali inammissibili inerzie, dettando tra l'altro una disciplina ben più articolata di quella contenuta nel Codice, che si sviluppa attraverso tre fondamentali fasi successive: 1) direttive perché si stabilisca il coordinamento delle indagini collegate; 2) riunioni fra i Procuratori Distrettuali interessati a dette indagini; 3) avocazione nel caso che né le direttive sono state rispettate né le riunioni hanno dato esito.

Molto opportunamente eliminate dal testo del Decreto quelle disposizioni che attribuivano al Procuratore Nazionale il potere di individuare i temi di investigazione ed orientare i piani di indagine sul territorio nazionale, nonché quelle altre che lo autorizzavano ad impartire ai Procuratori Distrettuali specifiche direttive volte ad assicurare il miglior impiego dei magistrati, le direttive emanabili da parte del Procuratore Nazionale rimangono tutte confinate nell'ambito del coordinamento fra indagini collegate e limitate agli scopi previsti dall'art. 371 c.p.p..

Se questo è vero appare difficile ammettere, come il titolo della relazione che sono stato incaricato di esporre sembra far credere, si

sia voluta creare una nuova sostanziale gerarchia fra i vecchi ed il nuovo ufficio nazionale del PM, il quale ultimo mi sembra assumere più un ruolo di supporto, rivolto alla acquisizione ed elaborazione dei dati, all'utilizzazione di questi per promuovere e favorire il collegamento delle indagini fra vari distretti, all'incremento delle capacità di lavoro delle varie Procure Distrettuali, anche con l'impiego dei suoi sostituti.

Che l'intento originario fosse diverso non può disconoscersi, poiché le lettere d) ed e) del testo originario del decreto lo rivelano chiaramente.

La vigile opposizione dei magistrati e l'oculatezza del Parlamento hanno impedito che oggi si realizzasse questo disegno.

## Legalità e ordinamenti giuridici paralleli

Vivere nella legalità significa determinarsi nei propri comportamenti professionali, familiari e sociali con la convinta osservanza della legge.

Cioè determinandosi secondo normative comportamentali rispondenti a valori giuridici accettati.

Cosa deve intendersi per accettazione della norma (delle leggi)?

### Premessa

Perché si osservano le leggi?

Non certo perché la loro inosservanza cagiona (eventualmente) una sanzione.

Se così fosse non basterebbero tanti carabinieri quanti sono i cittadini.

La causa principale di osservanza delle leggi è il consenso che il destinatario del precetto presta al comando.

Non si osservano nella maggior parte dei casi le norme sulle distanze legali per paura che il vicino possa costringerci (sanzione civile) ad abbattere ciò che è stato mal costruito, bensì perché si ritiene che è giusto non costruire (o non aprire una finestra) a ridosso del feudo del vicino.

Non si adempiono, nella maggior parte dei casi, le proprie obbligazioni pecuniarie poiché si teme di dover più tardi pagare con gli interessi, bensì perché si ritiene giusto restituire ciò che ci è stato prestato.

Non si osservano le norme sulla circolazione stradale poiché si teme di dover pagare la contravvenzione, bensì perché si ritiene giusto non mettere a repentaglio la sicurezza propria e degli altri.

Non si lede o uccide il prossimo perché si teme di finire in galera, bensì in quanto si aderisce alle norme di civile convivenza che prescrive l'*alterum non laedere*.

E tanto più questo consenso è diffuso e convinto, quanto più il cittadino si riconosce nelle istituzioni da cui promanano questi comandi.

Quando questa cultura delle istituzioni è diffusa, l'osservanza delle leggi, la legalità nei comportamenti è spontanea e naturale poiché gli imperativi statuali vengono vissuti come imperativi personali a comportarsi così come il cittadino sente di dover comportarsi, a prescindere dalla minaccia della sanzione.

Dove per ragioni storiche e sociali le istituzioni vengono sentite come più lontane o addirittura estranee il consenso non si dirige, o si dirige in misura attenuata verso di esse e si indirizza invece verso

Paternò 14.3.82

"Leggibilità e ordinamenti giuridici paralleli".

- Vivere nella leggibilità significa che i comportamenti nei vari contesti: professionali, familiari e sociali con la convinta osservanza delle leggi.
- Cioè determinarsi secondo normative comportamentali rispettando i valori giuridici accettati.
- Cosa deve intendersi per accettare nelle norme (nelle leggi)?

Premessa

- Perché si osservano le leggi?
- Non certo perché le loro inosservanze congegnano (eventualmente) una sanzione.
- Se così fosse non basterebbero punti caratteristici quanto sono i cittadini.

istituzioni parallele o antagoniste che vengono ritenute più in grado di assicurare il soddisfacimento di esigenze profondamente sentite, prime fra tutte quelle primordiali.

Questo consenso è quello storicamente captato in Sicilia da istituzioni criminali che si presentano o tendono a presentarsi come più in grado di risolvere, in luogo delle istituzioni pubbliche, elementari esigenze di vita.

È noto che queste istituzioni criminali sono soprattutto quelle mafiose, le quali storicamente hanno accreditato in larghe fasce della popolazione la convinzione di essere in grado di fornire certi servizi cui le istituzioni pubbliche non sono o non appaiono in grado di assolvere, attirando quindi verso di loro (le associazioni criminali) il consenso che altrove dovrebbe esser rivolto (subcultura mafiosa - mafie e mafiosità).

Questo è ciò che fundamentalmente distingue la mafia da altre associazioni criminali.

Essa si pone come istituzione parallela e alternativa allo Stato, pretendendo di esercitare come esso la sovranità sul territorio, dettando regole e modelli di comportamento.

È un errore ritenere la mafia un'associazione che traffica in droga.

Droga come elemento accidentale della mafia.

Elemento essenziale sovranità e prestazione di servizi.

Come nasce la confusione droga=mafia.

La mafia è stata sempre ben consapevole che altra è la sua essenza.

Anche nei periodi di maggior fioritura del traffico di droga non dimentica che essa è istituz. alternativa che tende, in luogo dello Stato, ad assicurare

giustizia

sicurezza

risultati economici.

Giustizia (a modo suo)

Esempi: recupero refurtiva

recupero crediti

rapporti vicinato

assicurazione ordine familiare

etc.

sicurezza (a modo suo)

controllo del territorio

protezione (estorsioni)

imprenditore-mafioso

ordine pubblico (a modo suo)

controllo microcriminalità

protezioni

riparo (in passato) dal terrorismo

campo economico

assicurazione condizioni lavoro

(a somma algebrica zero come le altre funzioni).

Tutte funzioni assolute in modo apparente (a somma algebrica zero)

attraverso le sperdite di patrimoni di violenza, sopraffazione, valori familistici distorti, culto del denaro, rifiuto dei valori etici.

{ Vero e proprio ordinamento giuridico parallelo

Grosse capacità di attrazione specie nei confronti dei giovani che ritengono così di trovare soddisfazione alle loro esigenze mentre si tratta di scelte che alla lunga si ritorcono “fisicamente” contro chi le ha fatte.

E comunque impediscono lo sviluppo della società.

Ciò è sicuramente vero per coloro (e specialmente giovani) che consentano a questo ordinamento parallelo e si pongano fuori dalla legalità (i morti ammazzati di Catania ne sono l'esempio).

Ma è vero anche con riferimento ad un quadro più generale, economico. I capitali mafiosi non portano ricchezza poiché marginalizzano chi questi capitali è costretto a cercarsi secondo le dure leggi del mercato e quindi impediscono il generale sviluppo.

Che ricchezza generalizzata hanno portato in Sicilia i narcodollari?

Nessuna.

Cosa occorre fare

Rivoltarsi culturalmente e moralmente.

Rivoluzione che sembra cominci a dare i suoi frutti (Capo d'Orlando, Tortorici) e che è sicuramente in atto tra i giovani (per questo occorre essere ottimisti): dove c'è cultura non c'è consenso per la mafia.

Isolamento della capacità di infiltrazione.

Come e perché avviene l'infiltrazione (risoluzione del conflitto fra due diverse sovranità con l'inserimento all'interno delle istituzioni pubbliche "in esso si ramificano e prosperano").

Come può essere evitata?

Profonde trasformazioni istituzionali (oltre che culturali).

Sconfitta della partitocrazia almeno così come oggi viene intesa.

Alleanza degli onesti.

Sacrifici degli onesti.

Ricerca dei diritti e non dei favori.

Consapevolezza della insufficienza della repressione.

Ognuno deve fare la sua parte.

## Ultimo saluto a Giovanni Falcone

Percorso da dove è nato Falcone (piazza Magione) a dove ha concluso con l'ultimo saluto la sua esistenza terrena (S. Domenico).

Percorso che attraversa parte significativa di questa città degradata e disperata che tanto non gli piaceva, che gli cagionava sentimenti di ripulsa e avversione per lo stato in cui era ridotta e si andava riducendo.

Città che proprio per questo, perché tanto non gli piaceva, egli amava e amava profondamente, proprio come nel famoso detto di José Antonio Primo de Rivera “nos queremos Espana porque no nos gusta” (amiamo la Spagna perché non ci piace).

Sì, egli amava profondamente Palermo proprio perché non gli piaceva.

Perché se l'amore è soprattutto “dare” per lui e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura amore verso Palermo ha avuto ed ha il significato di dare ad essa qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la Patria cui essa appartiene.

Lavorare a Palermo, da magistrato, con questo intento, fu sempre, sin dall'inizio, nei propositi di Giovanni Falcone anche durante le sue peregrinazioni professionali nell'est e nell'ovest della Sicilia.

Qui era lo scopo della sua vita e qui si preparava ad arrivare per riuscire a cambiare qualcosa.

Qui ci preparavamo ad arrivare e ci arrivammo, dopo lungo esilio provinciale, proprio quando la forza mafiosa, a lungo trascurata e sottovalutata, esplodeva nella sua più terrificante potenza [morti ogni giorno, Basile, Costa, Chinnici, Dalla Chiesa].

Qui Falcone cominciò a lavorare in modo nuovo, e non solo nelle tecniche di indagine, ma perché consapevole che il lavoro dei magistrati e degli inquirenti doveva entrare nella stessa lunghezza d'onda del sentire di ognuno.

La lotta alla mafia (primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata) non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte, (perché prive o meno appesantite dai condizionamenti e dai ragionamenti utilitaristici che fanno accettare la convivenza col "male"), a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.

Ricordo la felicità di Falcone e di tutti noi che lo affiancavamo quando in un breve periodo di entusiasmo conseguente ai dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di Buscetta egli mi disse: "La gente fa il tifo per noi".

E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice (simile affermazione è anche di Di Pietro).

Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze, rompendo i sentimenti di accettazione della convivenza con la mafia, che costituiscono la forza di essa.

Questa stagione del “tifo per noi” sembrò durare poco perché ben presto sembrò sopravvenire il fastidio e l’insofferenza al prezzo che la lotta alla mafia doveva essere pagato dalla cittadinanza.

Insofferenza alle scorte, insofferenza alle sirene, insofferenza alle indagini.

Insofferenza legittimante il garantismo di ritorno che ha finito per legittimare provvedimenti legislativi che hanno estremamente ostacolato la lotta alla mafia (nuovo codice) o hanno fornito un alibi a chi, dolosamente o colposamente di lotta alla mafia non ha più voluto occuparsene.

In questa situazione Falcone va via da Palermo. Non fugge ma cerca di ricreare altrove le ottimali condizioni del suo lavoro.

Viene accusato di essersi troppo avvicinato al potere politico - Non è vero! Pochi mesi di dipendenza al ministero non possono far dimenticare il suo lavoro di dieci anni.

Lavora incessantemente per rientrare in condizioni ottimali in magistratura per fare il magistrato indipendente come lo è sempre stato.

Muore e tutti si accorgono quali dimensioni ha questa perdita. Anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato, talora odiato, hanno perso il diritto a parlare.

Nessuno tuttavia ha perso il diritto anzi il dovere sacrosanto di continuare questa lotta. La morte di Falcone e la reazione popolare

che ne è seguita dimostrano che le coscienze si sono svegliate e possono svegliarsi ancora.

Molti cittadini (ed è la prima volta) collaborano con la giustizia.

Il potere politico trova il coraggio di ammettere i suoi sbagli e cerca di correggerli, almeno in parte.

Occorre evitare che si ritorni di nuovo indietro.

Occorre dare un senso alla morte di Falcone, di sua moglie, degli uomini della sua scorta.

Sono morti per noi, abbiamo un grosso debito verso di loro.

Questo debito dobbiamo pagarlo - gioiosamente - continuando la loro opera.

Facendo il nostro dovere.

Rispettando le leggi anche quelle che ci impongono sacrifici.

Rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne (anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro).

Collaborando con la giustizia.

Testimoniando i valori in cui crediamo anche nelle aule di giustizia.

Accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità.

Dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo.

mo, in cui dobbiamo credere, anche  
dentro le aule di giustizia.

- Promettendo immediatamente ogni  
legame <sup>loro interesse</sup>, anche quelli che ci sembrano  
innocui, con qualsiasi persona  
portatrice di interessi maggiori,  
grandi o piccoli
- accettando in pieno questa gravosa  
e bellissima eredità di spirito;
- dimostrando a noi stessi ed al  
mondo che Falcone è vivo

## Una vita spesa per Amore

Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso.

Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte.

Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua sorte.

Non poteva ignorare, e non ignorava, Giovanni Falcone l'estremo pericolo che egli correva perché troppe vite di suoi compagni di lavoro e di suoi amici sono state stroncate sullo stesso percorso che egli si imponeva.

Perché non è fuggito, perché ha accettato questa tremenda situazione, perché mai si è turbato, perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui?

Per amore!

La sua vita è stata un atto di amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato, che tanto non gli piaceva.

Perché se l'amore è soprattutto ed essenzialmente dare, per lui, e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura, amore verso Palermo e la sua gente ha avuto ed ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la Patria cui essa appartiene.

Qui Falcone cominciò a lavorare in modo nuovo. E non solo nelle tecniche di indagine. Ma anche consapevole che il lavoro dei magistrati e degli inquirenti doveva entrare nella stessa lunghezza d'onda del sentire di ognuno.

La lotta alla mafia (primo problema morale da risolvere nella nostra terra, bellissima e disgraziata) non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e, quindi, della complicità.

Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo conseguente ai dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di Buscetta, egli mi disse: "La gente fa il tifo per noi".

E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice.

Significava soprattutto che il nostro lavoro, il suo lavoro stava anche smuovendo le coscienze, rompendo i sentimenti di accettazione della convivenza con la mafia, che costituiscono la vera forza di essa.

Questa stagione del "tifo per noi" sembrò durare poco perché ben presto sopravvennero il fastidio e l'insofferenza al prezzo che

Veglia 23.6.52

S. Ernesto

- Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza di la fuori del male, la mafia, lo avrebbe ucciso (in prigione)
- Francesca Manno stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza di avrebbe costituito la sua sorte
- Gli uomini della sorte proteggevano Falcone con perfetta coscienza di sarebbero stati: partecipi della sua sorte
- Non poteva ignorare, e non ignorava, Giovanni Falcone l'estremo pericolo che egli correva perché frappe vite di suoi compagni si levano e di suoi amici sono state stroncate sullo stesso percorso che egli si imponeva

alla lotta alla mafia, alla lotta al male, doveva essere pagato dalla cittadinanza.

Insofferenza alle scorte, insofferenza alla sirene, insofferenza alle indagini, insofferenza ad una lotta d'amore che costava però a ciascuno, non certo i terribili sacrifici di Falcone, ma la rinuncia a tanti piccoli o grossi vantaggi, a tante piccole o grandi comode abitudini, a tante minime o consistenti situazioni fondate sull'indifferenza, sull'omertà o sulla complicità.

Insofferenza che finì per invocare ed ottenere, purtroppo, provvedimenti legislativi che, fondati su una ubriacatura di garantismo, ostacolarono gravemente la repressione di Cosa Nostra e fornirono un alibi a chi, dolosamente o colposamente, di lotta alla mafia non ha mai voluto occuparsene.

In questa situazione Falcone andò via da Palermo. Non fuggì. Cercò di ricreare altrove, da più vasta prospettiva, le ottimali condizioni del suo lavoro. Per poter continuare a “dare”. Per poter continuare ad “amare”.

Venne accusato di essersi troppo avvicinato al potere politico. Menzogna!! Qualche mese di lavoro in un Ministero non può far dimenticare il suo lavoro di dieci anni. E come lo fece!

Lavorò incessantemente per rientrare in magistratura. Per fare il magistrato, indipendente come sempre lo era stato, mentre si parlava male di lui, con vergogna di quelli che hanno malignato sulla sua buona condotta.

Muore e tutti si accorgono quali dimensioni ha questa perdita. Anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato, talora odiato e perseguitato, hanno perso il diritto di parlare!!

- Perché non è fuggito, perché ha accettato questa tremenda situazione, perché non si è ribellato, perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza di cui in lui?

- Per amore!

- La sua vita è stata un atto di amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato che tanto non gli piaceva.

- perché se l'amore è soprattutto ed essenzialmente dare, per lui, e per coloro che gli sono stati accanto in queste meravigliose avventure, amore verso Palermo e la sua gente ha avuto ed ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto

Nessuno tuttavia ha perso il diritto, anzi il dovere sacrosanto, di continuare questa lotta.

Se egli è morto nella carne ma è vivo nello spirito, come la fede ci insegna, le nostre coscienze se non si sono svegliate debbono svegliarsi.

La speranza è stata vivificata dal suo sacrificio. Dal sacrificio della sua donna. Dal sacrificio della sua scorta.

Molti cittadini, ed è la prima volta, collaborano con la giustizia.

Il potere politico trova il coraggio di ammettere i suoi sbagli e cerca di correggerli, almeno in parte, restituendo ai magistrati gli strumenti loro tolti con stupide scuse accademiche.

Occorre evitare che si ritorni di nuovo indietro.

Occorre dare un senso alla morte di Giovanni, della dolcissima Francesca, dei valorosi uomini della sua scorta.

Sono morti tutti per noi, per gli ingiusti, abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera.

Facendo il nostro dovere;  
rispettando le leggi anche quelle che ci impongono sacrifici;

rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne (anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro);

collaborando con la giustizia;

testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere, anche dentro le aule di giustizia.

Troncando immediatamente ogni legame di interesse, anche quelli che ci sembrano innocui, con qualsiasi persona portatrice di interessi mafiosi, grossi o piccoli;

accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito;

dimostrando a noi stessi ed al mondo che Falcone è vivo.

## **LITURGIA DEL 23 GIUGNO TRIGESIMO STRAGE DI CAPACI**

Canto all'accensione del Cereo: ILARE LUCE

All'offerta dell'incenso: S'ELEVI A TE LA MIA PREGHIERA

I TEMA: L'ANALISI

LETTURA: Abacuc, 1, 1ss.

TESTIMONIANZE: una Vedova o un Figlio di un ucciso dalla mafia. Un poliziotto.

SALMO 21: Mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato.

ORAZIONE

II TEMA: LA RESPONSABILITÀ

LETTURA: Qoelet 8, 9-16

TESTIMONIANZE: Due rappresentanti della società civile.

SALMO 1: Beato l'uomo che cammina nel bene.

ORAZIONE

III TEMA: LA SPERANZA

LETTURA: IPt. 3, 13ss

TESTIMONIANZE: un magistrato

SALMO 29: Ti esalto, o Dio.

ORAZIONE

CANTO AL VANGELO: Alleluja

VANGELO: Beatitudini: Mt. 5, 1-12, 16.

Alleluja

PREGHIERA DEI FEDELI

PADRE NOSTRO

## Prima lettera di Pietro

**Vincete il male con il bene.** - <sup>13</sup>E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? <sup>14</sup>E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! *Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate,* <sup>15</sup>ma *adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.* Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, <sup>16</sup>con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. <sup>17</sup>È meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene piuttosto che fare il male. <sup>18</sup>Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. <sup>19</sup>E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione; <sup>20</sup>essi avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. <sup>21</sup>Figura, questa, del battesimo, che ora salva voi; esso non è rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, <sup>22</sup>il quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.

## Qoelet

**Vicende della vita umana.** - <sup>9</sup>Tutto questo ho visto riflettendo su ogni azione che si compie sotto il sole, quando l'uomo domina sull'altro uomo, a proprio danno. <sup>10</sup>Frattanto ho visto empì venir condotti alla sepoltura; invece, partirsene dal luogo santo ed essere dimenticati nella città coloro che avevano operato rettamente. Anche questo è vanità. <sup>11</sup>Poiché non si dà una sentenza immediata contro una cattiva

azione, per questo il cuore dei figli dell'uomo è pieno di voglia di fare il male; <sup>12</sup>poiché il peccatore, anche se commette il male cento volte, ha lunga vita. Tuttavia so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano timore davanti a lui, <sup>13</sup>e non sarà felice l'empio e non allungherà come un'ombra i suoi giorni, perché egli non teme Dio. <sup>14</sup>Sulla terra si ha questa delusione: vi sono giusti ai quali tocca la sorte meritata dagli empi con le loro opere, e vi sono empi ai quali tocca la sorte meritata dai giusti con le loro opere. Io dico che anche questo è vanità.

<sup>15</sup>Perciò approvo l'allegria, perché l'uomo non ha altra felicità, sotto il sole, che mangiare e bere e stare allegro. Sia questa la sua compagnia nelle sue fatiche, durante i giorni di vita che Dio gli concede sotto il sole.

<sup>16</sup>Quando mi sono applicato a conoscere la sapienza e a considerare l'affannarsi che si fa sulla terra - poiché l'uomo non conosce riposo né giorno né notte - <sup>17</sup>allora ho osservato tutta l'opera di Dio, e che l'uomo non può scoprire la ragione di quanto si compie sotto il sole; per quanto si affatichi a cercare, non può scoprirla. Anche se un saggio dicesse di conoscerla, nessuno potrebbe trovarla.

## **Abacuc**

**1 Implorazione.** - <sup>1</sup>Oracolo che ebbe in visione il profeta Abacuc.

<sup>2</sup>Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti,  
a te alzerò il grido: "Violenza!"  
e non soccorri?

<sup>3</sup>Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione?  
Ho davanti rapina e violenza  
e ci sono liti e si muovono contese.

<sup>4</sup>Non ha più forza la legge,  
né mai si afferma il diritto.

L'empio infatti raggira il giusto  
e il giudizio ne esce stravolto.

### **I Caldei, flagello di Dio.**

<sup>5</sup>Guardate fra i popoli e osservate,  
inorridite e ammutolite:

c'è chi compirà ai vostri giorni una cosa  
che a raccontarla non sarebbe creduta.

<sup>6</sup>Ecco, io faccio sorgere i Caldei,  
popolo feroce e impetuoso,  
che percorre ampie regioni  
per occupare sedi non sue.

<sup>7</sup>Egli è feroce e terribile,  
da lui esce

il suo diritto e la sua grandezza.

<sup>8</sup>Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli,  
più agili dei lupi della sera.

Balzano i suoi destrieri, venuti da lontano,  
volano come aquila che piomba per divorare.

<sup>9</sup>Tutti avanzano per la rapina.

La loro faccia è infuocata come il vento d'oriente,  
ammassano i prigionieri come la sabbia.

<sup>10</sup>Egli dei re si fa beffe,  
e dei capi si ride;

si fa gioco di ogni fortezza,  
assale una città e la conquista.

<sup>11</sup>Poi muta corso il vento: passa e paga il fio.  
Questa la potenza del mio dio!

### **Domanda del profeta.**

<sup>12</sup>Non sei tu fin da principio, Signore,  
il mio Dio, il mio Santo?

Noi non moriremo, Signore.  
Tu lo hai scelto per far giustizia,  
l'hai reso forte, o Roccia, per castigare.  
<sup>13</sup>Tu dagli occhi così puri  
che non puoi vedere il male  
e non puoi guardare l'iniquità,  
perché, vedendo i malvagi, taci  
mentre l'empio ingoia il giusto?  
<sup>14</sup>Tu tratti gli uomini come pesci del mare,  
come un verme che non ha padrone.  
<sup>15</sup>Egli li prende tutti all'amo,  
li tira su con il giacchio,  
li raccoglie nella rete,  
e contento ne gode.  
<sup>16</sup>Per ciò offre sacrifici alla sua rete  
e brucia incenso al suo giacchio,  
perché fanno grassa la sua parte  
e succulente le sue vivande.  
<sup>17</sup>Continuerà dunque a vuotare il giacchio  
e a massacrare le genti senza pietà?

## **2 Risposta di Dio.**

<sup>1</sup>Mi metterò di sentinella,  
in piedi sulla fortezza,  
a spiare, per vedere che cosa mi dirà,  
che cosa risponderà ai miei lamenti.  
<sup>2</sup>Il Signore rispose e mi disse:  
“Scrivi la visione  
e incidila bene sulle tavolette  
perché la si legga speditamente.  
<sup>3</sup>È una visione che attesta un termine,  
parla di una scadenza e non mentisce;

se indugia, attendila,  
perché certo verrà e non tarderà”.

<sup>4</sup>Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto,  
mentre il giusto vivrà per la sua fede.

<sup>5</sup>La ricchezza rende malvagi; il superbo non sussisterà;  
spalanca come gli inferi le sue fauci  
e, come la morte, non si sazia,  
attira a sé tutti i popoli,  
raduna per sé tutte le genti.

<sup>6</sup>Forse che tutti non lo canzoneranno,  
non faranno motteggi per lui?

Diranno:

Guai a chi accumula ciò che non è suo,  
e fino a quando? -  
e si carica di pegni!

<sup>7</sup>Forse che non sorgeranno a un tratto i tuoi creditori,  
non si sveglieranno i tuoi esattori  
e tu diverrai loro preda?

<sup>8</sup>Poiché tu hai spogliato molte genti,  
gli altri popoli spoglieranno te,  
a causa del sangue umano versato,  
della violenza fatta alla regione,  
alla città e ai suoi abitanti.

<sup>9</sup>Guai a chi è avido di lucro, sventura per la sua casa,  
per mettere il nido in luogo alto,  
e sfuggire alla stretta della sventura.

<sup>10</sup>Hai decretato il disonore alla tua casa;  
hai soppresso popoli numerosi,  
hai fatto del male contro te stesso.

<sup>11</sup>La pietra infatti griderà dalla parete  
e dal tavolato risponderà la trave.

<sup>12</sup>Guai a chi costruisce una città sul sangue

e fonda un castello sull'iniquità.

<sup>13</sup>Non è forse volere del Signore degli eserciti  
che i popoli faticino per il fuoco  
e le nazioni si stanchino per un nulla?

<sup>14</sup>Poiché, come le acque colmano il mare,  
così la terra dovrà riempirsi  
di conoscenza della gloria del Signore.

<sup>15</sup>Guai a chi fa bere i suoi vicini  
versando veleno per ubriacarli  
e scoprire le loro nudità.

<sup>16</sup>Ti sei saziato di vergogna, non di gloria.

Bevi, e ti colga il capogiro.

Si riverserà su di te il calice della destra del Signore  
e la vergogna sopra il tuo onore,

<sup>17</sup>poiché lo scempio fatto al Libano ricadrà su di te  
e il massacro degli animali ti colmerà di spavento,  
a causa del sangue umano versato,  
della violenza fatta alla regione,  
alla città e a tutti i suoi abitanti.

<sup>18</sup>A che giova un idolo,  
perché l'artista si dia pena di scolpirlo?  
O una statua fusa o un oracolo falso,  
perché l'artista confidi in essi,  
scolpendo idoli muti?

<sup>19</sup>Guai a chi dice al legno: "Svegliati",  
e alla pietra muta: "Alzati".

Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento  
ma dentro non c'è soffio vitale.

<sup>20</sup>Il Signore risiede nel suo santo tempio.  
Taccia, davanti a lui, tutta la terra!

## Vangelo secondo Matteo

**5 Discorso della montagna.** - <sup>1</sup>Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.

<sup>2</sup>Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:

<sup>3</sup>“Beati i poveri in spirito,  
perché di essi è il regno dei cieli.

<sup>4</sup>Beati gli afflitti,  
perché saranno consolati.

<sup>5</sup>Beati i miti,  
perché erediteranno la terra.

<sup>6</sup>Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,  
perché saranno saziati.

<sup>7</sup>Beati i misericordiosi,  
perché troveranno misericordia.

<sup>8</sup>Beati i puri di cuore,  
perché vedranno Dio.

<sup>9</sup>Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio.

<sup>10</sup>Beati i perseguitati per causa della giustizia,  
perché di essi è il regno dei cieli.

<sup>11</sup>Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.

<sup>12</sup>Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.

<sup>13</sup>Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.

<sup>14</sup>Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, <sup>15</sup>né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. <sup>16</sup>Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”.

Palermo, 26 giugno 1992

Per il giudice Paolo Borsellino  
Dagli alunni della S.M.S. "G. Marconi"  
Palermo

*Caro giudice Falcone,  
se potessi leggerti questa mia lettera, la urlerei per superare la voce e per spegnere l'infame applauso di quelli che all'Ucciardone, appena appresa la notizia dell'attentato hanno gridato la loro felicità.*

*Ho sentito che dicevi che per te la vita valeva quanto un bottone, e mi sono ricordata che una volta ho perso per strada un bottone della mia giacca. Era un bellissimo bottone dorato e la mia giacca era rovinata.*

*Non mi piaceva più e mi vergognavo a camminare per strada con quel bottone mancante.*

Roberta (1a parte) e Federico Melazzo (2a parte)

*"Mafia". Chissà, forse un giorno sarà solo un brutto ricordo.  
Ma adesso un ricordo non lo è affatto. E' una realtà e pochi sanno cosa significhi doverci convivere. Noi siciliani, che siamo sempre stati i primi a doverlo fare e a doverne pagare le conseguenze, lo sappiamo bene. Di fronte a certi avvenimenti, come la strage di sa-*

*bato 23 maggio, i nostri sentimenti, quelli di noi giovani soprattutto, sono di sconforto e di impotenza, ma poi si trasformano in rabbia e desiderio di ribellione. Sì, vorremmo ribellarci. Ma ad ogni nostra protesta, prima si risponde promettendo di cambiare le cose e poi, alla fine, non cambia nulla. Dopo due giorni tutti dimenticano il dolore, la tristezza e la disperazione che dominano i nostri animi, e la vita riprende uguale a quella di prima. Ed allora ci sentiamo abbandonati a noi stessi. E poi si parla di omertà. Tutti, compresa me, pensiamo che essa sia un grande alleato della mafia, ma chi può dar torto a quella gente che non parla perché sa che facendolo firmerebbe la propria condanna a morte? Fino ad ora, almeno, chi ha parlato non è stato aiutato né protetto adeguatamente da nessuno, ed è stato costretto a vivere da esiliato.*

*Ma perché deve essere così? Noi amiamo la vita, vogliamo viverla e vogliamo che anche gli altri possano viverla, ma non ce lo permettono. No, non è giusto, non dobbiamo arrenderci, non dobbiamo rassegnarci, non dobbiamo chinare ancora la testa.*

*Dopo tutto, anche noi contiamo qualcosa in questa società e, per quello che è nelle nostre possibilità, vogliamo far sentire la nostra voce, che poi in fondo è la voce di tutti i siciliani onesti, anzi credo di poter dire di tutti gli italiani onesti.*

*Chiediamo aiuto, chiediamo giustizia, chiediamo di essere liberati da questo grande peso che da troppo, troppo tempo siamo costretti a sopportare.*

Modesto Irene

3<sup>a</sup> I

## **A Giovanni Falcone**

*Perché non muoia la speranza*

*Tante croci  
tante voci  
parole  
di grandi e potenti/  
parole disperse nel vento  
non senti.*

*Ascolti  
sussurri vicini  
di cuori bambini  
in preghiera  
dinanzi alle croci  
di piombo/pesanti.*

*Sorridi  
giacché quella sera  
speranza  
con te era morta  
e adesso si specchia risorta  
nei giovani occhi puliti.*

2<sup>a</sup> A

## Indice dei riferimenti

Incontro-dibattito dal titolo “Mafia e droga: interventi giudiziari” organizzato il 24 marzo del 1984 dall’Istituto Regionale d’Arte, con annessa Scuola Media, di S. Stefano di Camastra (ME) e con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali, Pubblica Istruzione. (pag. 19)

Tavola Rotonda tenutasi il 9 novembre 1984 presso l’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa nell’ambito del seminario dal titolo “La mafia oggi: sistemi di lotta” (7-10 novembre 1984), organizzato d’intesa con l’associazione Siciliana Stampa. (pag. 22)

Convegno Nazionale sui problemi della Giustizia tenutosi a Bologna nei giorni 30 e 31 maggio 1986. (pag. 33)

Intervento svolto a Palermo il 28 luglio 1986 nel dibattito organizzato dal coordinamento antimafia Cgil Sicilia nell’anniversario dell’assassinio di Giuseppe Montana, Ninni Cassarà e Roberto Antiochia. (pag. 47)

Incontro dal titolo “In Europa senza mafia” svoltosi il 14 gennaio 1987 nella Sala delle Lapidi a Palermo. (pag. 52)

Conferenza tenutasi presso la Scuola Media Nucci di Marsala (TP) il 16 febbraio del 1987. (pag. 59)

Incontro dal titolo “Attività della Pubblica Amministrazione e

supplenza dell’Autorità Giudiziaria” tenutosi a Mazara del Vallo (TP) il 16 marzo del 1987. (pag. 61)

Incontro dal titolo “La cooperazione Italia USA ed il problema del riciclaggio” tenutosi a Nicosia (EN) il 22-24 maggio 1987. (pag. 70)

Testo preparato dal giudice Paolo Borsellino, all’epoca Procuratore della Repubblica di Marsala (TP), per l’intervista pubblicata l’11 dicembre del 1987 sul settimanale Trapani Nuova. (pag. 82)

Incontro-dibattito sul tema “Droga libera o uomini liberi?”, organizzato presso l’Istituto Tecnico Agrario A. Damiani il 29 gennaio del 1988 dalla “Lega contro la droga” di Marsala (TP) in occasione della “2a Giornata di solidarietà alla lotta contro la Droga” dedicata a Giovanni Giacalone. Relatori: il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Marsala dott. Paolo Borsellino; il Primario dell’Ospedale S. Spirito di Roma prof. Salvatore Calcara; il Responsabile della Comunità di San Patrignano Vincenzo Muccioli. Moderatore: l’Assistente Sociale Salvatore Ingiù, Coordinatore della Lega contro la Droga di Marsala. (pag. 89)

“II Convegno nazionale sugli istituti di istruzione della Polizia di Stato” dal titolo “Maggiore professionalità dell’operatore di polizia a tutela della sicurezza dei cittadini contro ogni forma di criminalità” organizzato a Marsala (TP), il 20-21 giugno del 1988, dal SAP. (pag. 95)

Incontro-dibattito dal titolo “No alla droga: insieme”, organizzato il 15 aprile del 1989 presso l’Hotel President di Marsala(TP) dal Centro Studi marsalese “Nicola Grillo” con il patrocinio della Presidenza della Regione Sicilia. Relatori: Padre Salvatore Lo Bue (Casa dei Giovani Mazara), Giuseppe Lotito (Centro Hebron Gibellina), Chicca Roveri (Comunità Saman Valderice), Padre Sante Ronchi (F.A.R.O. [Programma tecnico C.E.I.S.] Messina), Vito Pipitone (I Figli del-

l'Unità e Trinità di Dio, Marsala), Teresa Pagliaro (Lega contro la droga, Marsala), Attilio Brucato (Lega contro la droga, Trapani), Padre Vincenzo Bruccoleri (Mondo "X", Erice), Sergio Canfarotta (Funzionario Ass. Reg. Sanità), Francesco Cardella (responsabile comunità Saman), Tonino Vaccarino (Presid. Comitato di gestione U.S.L. N.5), Massimo Grillo (Deputato A.R.S. componente Commiss. Lavoro), Paolo Borsellino (Procuratore della Repubbl. di Marsala). Moderatore: Giovanni Pepi, condirettore Responsabile Giornale di Sicilia. (pag. 102)

Incontro-dibattito sul tema "La persona oggi di fronte alla nuova morale: nel sociale e nel privato (istituzioni, mass media, professionalità)" organizzato il 31 maggio del 1989 dal Direttivo della Sezione F.I.D.A.P.A (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) di Mazara del Vallo (TP) presso l'Aula Consiliare S. Egidio. Relatori: Prof. P. Francesco Cultera S.J. (Ordinario di Teologia Morale presso la Facoltà Teologica di Sicilia), la Dott.ssa Marina Pino (giornalista del Giornale di Sicilia), il Dott. Paolo Borsellino (Procuratore della Repubblica al Tribunale di Marsala). (pag. 105)

Incontro dal titolo "La mafia, le mafie" tenutosi a Bari il 18 novembre 1989. (pag. 109)

Incontro dal titolo "La legge sulla droga" tenutosi a Marsala (TP) il 2 e 3 dicembre 1989. (pag. 112)

Incontro dal titolo "Mafia e giustizia" tenutosi a Castelfranco Veneto (TV) il 18 maggio 1990. (pag. 116)

Appunti manoscritti del giudice Paolo Borsellino datati: Marsala (TP), 26 maggio 1990. (pag. 121)

Incontro dal titolo "Stato e criminalità organizzata: chi si arren-

de?” organizzato a Roma, il 22 giugno 1990, dal Gruppo MSI. (pag. 123)

Presentazione del libro di Saverio Lodato “Dieci anni di mafia”, tenutasi, il 3 settembre 1990, presso il Piccolo Teatro di Palermo. (pag. 126)

Intervento al C.S.M. risalente al 22 gennaio del 1992 dal titolo “Problematiche connesse ai collaboratori di giustizia”. (pag. 131)

Incontro dal titolo “La risposta istituzionale nella lotta al crimine organizzato nel corso degli anni Ottanta” organizzato a Pisa, il 26 novembre 1990, dal C.I.S.P. (Centro Iniziativa Scienze Politiche). (pag. 144)

Incontro dal titolo “Mafia e lavoro” tenutosi al Rotaract di Palermo nord (Telimar) il 31 maggio 1991. (pag. 152)

Incontro dal titolo “Mafia e cultura” svoltosi ad Alcamo (TP) il 3 giugno del 1991. (pag. 155)

Incontro dal titolo “La giustizia italiana di fronte alla criminalità organizzata” svoltosi a Bari il 22 giugno del 1991. (pag. 158)

Incontro dal titolo “Racalmuto, il paese della ragione” organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Racalmuto (AG) (Assessore Vincenzo Milioto, Sindaco Enzo Sardo) nei giorni 5,6 e7 luglio del 1991. Relatori: Claudio Martelli e Paolo Borsellino (“Giudici tra giustizia e ingiustizie”); Rino Nicolosi e Pietro Folena (“Sicilia da governare”); Calogero Mannino e Umberto Bossi (“La Nazione. Una, due, tre”); Cino, Damiani, Tornatore, Di Grado e Ghezzi (“Immagine Sicilia e cinema”). (pag. 164)

Incontro dal titolo “Sicilia e criminalità. Quale strategia di prevenzione e repressione del reato” organizzato, il 12 ottobre 1991, dal Sindacato Autonomo Polizia, segreteria regionale Sicilia, presso l’Hotel President di Palermo. (pag. 167)

Incontro dal titolo “Società civile e amministrazione della giustizia” organizzato, il 18 dicembre del 1991, dal Centro Studi “Una città per l’uomo” presso il Palazzo di Città, Piazza Pretoria, Palermo. (pag. 173)

Convegno dal titolo “Criminalità organizzata e superprocure” organizzato a Torino, il 28 e 29 febbraio del 1992, da “Associazione Nazionale Magistrati, Gruppo Piemontese di Magistratura Indipendente” con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte. Relatori: Pietro Dubolino (Applicato d’Appello presso la Suprema Corte di Cassazione), Paolo Borsellino (Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo), Metello Scaparone (Ordinario di Procedura Penale presso l’Università di Torino), Francesco Marzachì (Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino). (pag. 176)

Incontro dal titolo “Legalità e ordinamenti giuridici paralleli” svoltosi a Paternò (CT), il 14 marzo 1992. (pag. 188)

Appunti manoscritti del giudice Paolo Borsellino in occasione della veglia del 20 giugno 1992 in onore del giudice Giovanni Falcone. (pag. 193)

Appunti manoscritti del giudice Paolo Borsellino in occasione della veglia del 23 giugno 1992 in onore del giudice Giovanni Falcone. (pag. 197)

Liturgia del 23 giugno, trigesimo della strage di Capaci, locandi-

na. (pag. 201)

Testi sacri letti nel corso della liturgia del 23 giugno, trigesimo della strage di Capaci.

Prima lettera di Pietro 3, 13-22

Qoelet 8, 9-17

Abacuc 1, 1-17 / 2, 1-20

Vangelo secondo Matteo 5, 1-16

(pag. 202)

Scuola Media Statale G. Marconi di Palermo: lettere, poesie e temi manoscritti degli alunni del I, II e III anno dedicati al giudice Giovanni Falcone. (pag. 208)

# QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

ANNO XIII - N. 86 - marzo 2008  
Periodico mensile  
Reg. Trib. Ancona n. 18/96 del 28/5/1996

## **Direttore**

*Vittoriano Solazzi*

## **Comitato di direzione**

*Giacomo Bugaro*

*Paola Giorgi*

*Moreno Pieroni*

*Franca Romagnoli*

## **Direttore responsabile**

*Carlo Emanuele Bugatti*

## **Redazione, composizione, grafica e realizzazione editoriale**

Struttura Informazione e Comunicazione  
dell'Assemblea legislativa

*Maurizio Toccaceli*

Via Oberdan 4, Ancona  
Tel. 071/2298290  
ufficiociao.stampa@consiglio.marche.it

## **Stampa**

Centro Stampa digitale dell'Assemblea legislativa, Ancona

QUADERNI  
DEL CONSIGLIO  
REGIONALE  
DELLE MARCHE

**ANNO XIII - N. 86 - marzo 2008 - Periodico mensile**

**Reg. Trib. Ancona n. 18/96 del 28/5/1996**

**Spedizione in abb. post. 70%**

**Div. Corr. D.C.I. Ancona**

Direttore *Vittoriano Solazzi*

Comitato di direzione

*Giacomo Bugaro, Paola Giorgi,*

*Moreno Pieroni, Franca Romagnoli*

Direttore responsabile *Carlo Emanuele Bugatti*

Redazione Corso Stamira, 17, Ancona Tel. 071/2298295

Stampa Centro Stampa digitale del Consiglio regionale, Ancona

